

## **ACCORDO QUADRO**

**APPALTO MISTO DI LAVORI E FORNITURE  
PER LA RISTRUTTURAZIONE DI PORZIONE DELL' EDIFICIO U9 KOINE' (IV LOTTO) E DELL'EDIFICIO  
U19 ERGON.**

**CIG (Codice Identificativo Gara): 9496947895**

**CUP (Codice Unico di Progetto):**

**Intervento 1** -RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO U19 PER LA REALIZZAZIONE DI  
LABORATORI DI RICERCA: **H44E21002750005**

**Intervento 2** - RISTRUTTURAZIONE DI UNA PORZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO U9 PER LA  
REALIZZAZIONE DI AULE DIDATTICHE, DI UN LABORATORIO INFORMATICO E DI UNA  
PIATTAFORMA DIDATTICA DI LABORATORI DI CHIMICA: **H47H21006490005**

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**ACCORDO QUADRO DI ESECUZIONE LAVORI E FORNITURE**

LAVORI E FORNITURE A CORPO

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

INTERVENTI SOGGETTI A CERTIFICATO DI COLLAUDO

## INDICE

CAPO 1	NATURA ED OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	5
Art. 1.1	DISPOSIZIONI GENERALI	5
Art. 1.2	DEFINIZIONI E ACRONIMI	5
Art. 1.3	NATURA DELL'ACCORDO QUADRO	13
Art. 1.4	OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO	15
1.4.1	Descrizione delle prestazioni	15
1.4.2	Requisiti minimi delle forniture	16
1.4.3	Elaborati costruttivi delle forniture	17
Art. 1.5	IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO	18
Art. 1.6	CONDIZIONI E TERMINI DEI CONTRATTI I APPLICATIVI	19
Art. 1.7	CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO	20
Art. 1.8	CRITERI INTERPRETATIVI E COOPERAZIONE	21
Art. 1.9	INTERVENTI OPZIONALI	21
CAPO 2	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	23
Art. 2.1	PIANO DI SICUREZZA	23
Art. 2.2	COSTI PER LA SICUREZZA	24
CAPO 3	DISCIPLINA CONTRATTUALE	25
Art. 3.1	DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DELL'ACCORDO QUADRO	25
Art. 3.2	CONTRATTO APPLICATIVO	25
Art. 3.3	CONTROLLO DELL'ESECUZIONE, RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE E STAFF TECNICO DI CANTIERE	25
3.3.1	Rappresentanza dell'Appaltatore	26
3.3.2	Sostituzione delle figure professionali	27
3.3.3	Strumenti	28
3.3.4	Centralità del Sistema Informativo	29
3.3.5	Approccio integrato qualità, sicurezza, ambiente	29
Art. 3.3	FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	30
CAPO 4	TERMINI PER L'ESECUZIONE	31
Art. 4.1	DURATA DELL'ACCORDO QUADRO	31
Art. 4.2	CONSEGNA DEI LAVORI DI OGNI CONTRATTO APPLICATIVO	31
Art. 4.3	TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI	31
Art. 4.4	SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI E DELLE FORNITURE	32
Art. 4.5	PROROGA O NOVAZIONE DEI TERMINI DI ESECUZIONE	32
Art. 4.6	CAPISALDI CONTRATTUALI	33
Art. 4.7	SANZIONI ECONOMICHE	34
CAPO 5	DISCIPLINA ECONOMICA	36
Art. 5.1	ANTICIPAZIONE	36
Art. 5.2	PAGAMENTI IN ACCONTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE	36
Art. 5.3	CONTO FINALE E SALDO	36
Art. 5.4	REVISIONE PREZZI E COMPENSAZIONI, IN AUMENTO O DIMINUZIONE, DEI PREZZI DEI SINGOLI MATERIALI DA COSTRUZIONE.	37
Art. 5.5	CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	38
CAPO 6	DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	39
Art. 6.1	VALUTAZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE A CORPO	39
Art. 6.2	PAGAMENTI DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE	39
CAPO 7	DISPOSIZIONI SUI CRITERI ESECUTIVI DEI LAVORI	41
Art. 7.1	MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO	41
Art. 7.2	RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	41
Art. 7.3	NORME GENERALI SULL'ESECUZIONE	42
Art. 7.4	ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DI MATERIALI E COMPONENTI	42

ACCORDO QUADRO  
APPALTO MISTO DI LAVORI E FORNITURE  
PER LA RISTRUTTURAZIONE DI PORZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO U9 - KOINE' (IV LOTTO) ED U19 - ERGON.

Art. 7.5 CONTROLLI, PROVE E COLLAUDI DURANTE IL CORSO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE	43
7.5.1 Campioni e prove sui materiali	44
7.5.2 Prove e collaudi provvisori	44
7.5.3 Prove di fabbrica	45
7.5.4 Prove funzionali degli impianti	45
7.5.5 Campionature delle finiture e predisposizione dei locali tipo	46
Art. 7.6 NORME DI MISURAZIONE	47
Art. 7.7 VARIAZIONI DELL'IMPORTO CONTRATTUALE DELL'ACCORDO QUADRO	47
Art. 7.8 MODIFICHE CONTRATTUALI	47
Art. 7.9 VARIAZIONI E VARIANTI	48
7.9.1 Variazioni e varianti introdotte dall'Appaltatore	48
7.10 DISCIPLINA DELLE VARIAZIONI E VARIANTI	48
7.10.1 Classificazione delle variazioni e varianti	48
7.10.2 Variazioni e varianti proposte dall'Appaltatore durante il Contratto Applicativo	49
7.10.3 Variazioni e varianti definite dall'Università durante il Contratto Applicativo	49
CAPO 8 CAUZIONI E GARANZIE	51
Art. 8.1 GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA	51
Art. 8.2 POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI	52
Art. 8.3 POLIZZA DI GARANZIA DELLE OPERE	53
Art. 8.4 POLIZZA INDENNITARIA DECENNALE	53
Art. 8.5 GARANZIA SULLE FORNITURE	54
CAPO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E COTTIMO	55
Art. 9.1 SUBAPPALTO E COTTIMO	55
Art. 9.2 RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO O COTTIMO	56
Art. 9.3 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI	56
Art. 9.4 SUBAFFIDAMENTI	57
CAPO 10 DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	58
Art. 10.1 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE	58
Art. 10.2 CERTIFICATO DI COLLAUDO E DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER ROVINA E DIFETTI DELL'IMMOBILE.	59
Art. 10.3 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI	60
CAPO 11 NORME FINALI	61
Art. 11.1 OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO	61
Art. 11.2 DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE	62
Art. 11.3 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE	63
Art. 11.4 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE	67
Art. 11.5 PRESCRIZIONI, ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE	68
Art. 11.6 ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE PER GLI IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI	68
Art. 11.7 ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE PER GLI IMPIANTI ELEVATORI	69
Art. 11.8 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER "INFORMATIVA ALL'UTENZA SULL'ANDAMENTO DEI LAVORI"	70
Art. 11.9 CUSTODIA DEL CANTIERE	71
Art. 11.10 SOTTRAZIONI - GUASTI - DANNI	72
Art. 11.11 CARTELLO DI CANTIERE	72
Art. 11.12 SANZIONI PER MANCATI ADEMPIMENTI	74
Art. 11.13 CONTROVERSIE	74
Art. 11.14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI	76
Art. 11.15 RECESSO	77
Art. 11.16 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE	78
Tabella A	79

---

**CAPO 1            NATURA ED OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

---

**Art. 1.1 DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Le condizioni e modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali sono quelle indicate nei successivi capitoli del presente Capitolato Speciale e nell'Offerta presentata in sede di Gara.
2. Gli articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto, comprese le premesse e tutti gli allegati, che ne costituiscono parte integrante, regolano il rapporto tra l'Università e gli Aggiudicatari dell'Accordo Quadro.
3. Il presente Capitolato Speciale è redatto in conformità del vigente Capitolato Generale approvato dal Ministero dei Lavori Pubblici (Decreto 19 aprile 2000, n. 145).
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come quelle disposizioni del Capitolato Speciale d'appalto, dev'essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati, ai sensi degli artt. 1362 - 1369 cc.
5. Si precisa fin d'ora che in caso di discordanza tra i vari elaborati del Progetto Esecutivo (capitolati, disegni, relazioni), vale la soluzione più aderente alle finalità perseguite dall'Amministrazione per le quali il lavoro è stato progettato e, a giudizio insindacabile della D.L., meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
6. Qualora nel corso dell'appalto si debba constatare che nei documenti contrattuali e relativi allegati non siano stati specificati alcuni dettagli nelle prestazioni e/o elementi e/o caratteristiche tecnologiche e/o materiali o apparecchiature, necessari a giudizio dell'Università alla perfetta esecuzione dei lavori stessi o al rispetto delle leggi, norme e regolamenti vigenti, l'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire le opere relative, in conformità agli ordini che in proposito impartirà il Direttore Lavori o i tecnici da questo incaricati.
7. L'esecuzione dell'appalto è soggetta alle norme ed ai regolamenti vigenti al momento della redazione del presente atto; in particolare le Parti si impegnano ad osservare tutte le prescrizioni in materia edilizia ed igienico-sanitaria del Comune in cui ha sede l'edificio universitario oggetto delle opere e della Regione Lombardia.
8. Per singoli componenti e/o manufatti e/o apparecchiature-attrezzature e/o prodotti, si farà espresso riferimento alle indicazioni riportate nei manuali d'uso e di installazione.
9. Il Contratto è proposto dall'Università ed accettato dall'Aggiudicatario, poi Appaltatore, disciplinato dalla parte IV, titolo III del Codice, dall'art. 1655 e seguenti del Codice Civile CC, oltre che dalle pattuizioni contenute nei Documenti Di Gara. La normativa volontaria richiamata nel Progetto Di Gara è da ritenersi interamente cogente salvo dove diversamente indicato, oppure laddove la stessa dovesse risultare in contrasto rispetto la disciplina contrattuale esplicitata nei Documenti Di Gara. Le norme relative ai materiali, i componenti, i sistemi per l'esecuzione delle prestazioni previste dai Contratti e che devono essere rispettate dall'Appaltatore, sono esplicitamente richiamate nella documentazione costituente il Progetto Di Gara. Relativamente ai requisiti di Accettazione dei materiali, salvo dove diversamente indicato, si farà riferimento alle normative UNI e/o altre normative di carattere volontario anche se non espressamente esplicitate.

10. Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si rinvia alle disposizioni di Legge e di Regolamento vigenti in materia<sup>1</sup>, nonché al Capitolato Generale d'Appalto.

## Art. 1.2 DEFINIZIONI E ACRONIMI

<sup>1</sup> Si riporta, a titolo non esaustivo, l'elenco delle principali disposizioni cui la clausola fa rinvio:

- a) D. Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
- b) D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- c) D.lgs. n. 159/2011 del 6 settembre 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"
- d) legge n. 47/1994 e D.Lgs. 8/8/1994 n. 490 – "Disposizioni attuative in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalle normative antimafia" e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- e) D.P.R. 3/6/1998 n. 252 "Regolamento recante norma per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";
- f) Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore Lavori e del direttore dell'esecuzione";
- g) D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 "attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni; di cui il D. Lgs. n. 106 del 03/08/2009 e la legge n. 136 del 13/08/2010;
- h) Legge n. 123 del 03/08/2007 "misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro", ad eccezione degli articoli 2, 3, 5, 6 e 7 abrogati con l'art. 304 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. , dell'art. 1, comma 2, lettera s) n. 2 e 3 e art. 8 abrogati dal D.Lgs. 50/2016;
- i) Prezzario Regionale vol. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, e vol. SPECIFICHE TECNICHE di cui all'art. 1.2 del presente Capitolato;
- j) Norme di Misurazione e Valutazione contenute quale parte integrante nei vol. 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2 del Prezzario Regionale di cui sopra;
- k) Deliberazione Regionale n. 8/1566 del 22.12.2005 in attuazione del Testo Unico n. 380 del 06.06.2001 "Adeguamento Strutturale e Antisismico;
- l) Legge Regionale n. 12/2005 "Prevenzione dei rischi Geologici, Idrogeologici e Sismici e s.m.i., di cui la Legge Regionale n. 5 del 10/03/2009, per le parti ancora in vigore;
- m) Patto d'Integrità;
- n) Civiltà di Cantiere in relazione alla condizione e gestione del cantiere da parte dell'Appaltatore e conseguente informativa;
- o) Patto sulla Sicurezza e la regolarità nei rapporti di lavoro del 03/12/2008
- p) Legge n. 201 del 22/12/2008 "interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione";
- q) Legge n.2 del 28/01/2009 conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 novembre 2009 n. 185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
- r) Legge n. 136 del 13/08/2010 piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e s.m.i.;
- s) Legge 180 del 11/11/2011 e s.m.i..
- t) Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici";
- u) D.L. 16 luglio 2020, convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020 n. 120;
- v) D.P.R. n° 459 del 24.07.1996 "Direttiva Macchine" limitatamente agli articoli non abrogati dal D.Lgs. 17/2010;
- w) D. Lgs. 17/2010 – Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori;
- x) legge n° 646/1982 - art. 22 - riguardante la sorveglianza del cantiere;
- y) D.M. n° 37 del 22.01.2008 – Regolamento recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici e s.m.i.;
- z) legge 9 gennaio 1991 n. 10 - Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e s.m.i.;
- aa) D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412 - Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4 comma 4 della legge 9/1/1991 n. 10;
- bb) D.M. Ambiente e Tutela del Territorio del 01/04/2004 Utilizzo materiali ecoattivi;
- cc) D. Lgs. n°152/2006 – Norme in materia ambientale;
- dd) L.R. n°13 del 10 agosto 2001 – Norme in Materia di inquinamento Acustico e s.m.i.;
- ee) D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e s.m.i.
- ff) D. Lgs. n. 311 del 29.12.2006;
- gg) Circolare n. 617 del 2.02.2009 - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. del 14.01.2008
- hh) D.M. 14.01.2008 - G.U. n. 29 del 04.02.2008 - "Approvazione nuove norme tecniche di costruzione";
- ii) D. Lgs. n. 15 del 16/02/2011 "Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia";
- jj) normativa UNI 8612 - Norme per cancelli motorizzati per edilizia varia.

## **A**

Accordo Quadro	il contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Appaltatore per la disciplina dei successivi Contratti Applicativi.
Aggiudicatario	Il concorrente aggiudicatario dell'Accordo quadro.
Amministrazione	Università degli Studi di Milano Bicocca – Stazione Appaltante
Appaltatore	l'Aggiudicatario del Contratto Applicativo.
ANAC	acronimo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
As Built	Elaborati grafici e documenti rappresentativi dell'opera c.d. "come costruito".

## **B**

Bando (o Bando Di Gara)	il bando, facente parte dei documenti di Gara, con il quale è stato indetto l'Accordo quadro.
Building Element (o BE)	gli elementi tecnici individuati dalla PBStf.

## **C**

Capitolato Generale	il Capitolato Generale d'appalto dei lavori pubblici, emanato con Decreto 19 aprile 2000 n. 145 dal Ministero dei Lavori Pubblici, per le parti ancora in vigore.
Capitolato	il presente documento, facente parte integrante dei Documenti di Gara, che contiene le condizioni generali del contratto di appalto che sarà stipulato tra l'Università e l'Appaltatore.
Check List	scheda precompilata, preventivamente oggetto di Approvazione del Direttore Lavori, attraverso la quale sono formalizzati gli esiti dei controlli e del Controllo Qualità.
Codice	Il Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i..
Contratto Applicativo	il contratto stipulato tra l'Amministrazione e l'Appaltatore per dare esecuzione all'Accordo Quadro.
Controllo Qualità	attività ispettiva condotta da un Responsabile Controllo Qualità operante per conto dell'Appaltatore, al fine di prevenire e/o ridurre il numero di non conformità dell'attività in carico all'Appaltatore stesso.
Criteri Di Completamento Dei cWP	criteri definiti in contraddittorio tra le Parti durante l'esecuzione dei Contratti, ex ante rispetto la realizzazione dei

cWP di costruzione cui si riferiscono, e che precisano le modalità da adottarsi per ritenere concluso al 100% un cWP.

## **D**

Disciplinare di Gara	Disciplinare che fornisce ai concorrenti le informazioni necessarie per la preparazione e presentazione dell'Offerta, nonché i criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica e di scelta dell'Aggiudicatario
Disciplinare Tecnico Gestionale	il Disciplinare Tecnico Gestionale, di natura informativa e prescrittiva, che ha la finalità di dettagliare gli aspetti gestionali e tecnici relativi alle prestazioni richieste all'Appaltatore per dare seguito ai Contratti Applicativi.
Direttore di cantiere	il professionista indicato dall'Appaltatore per gestire le attività di costruzione presso i cantieri degli Interventi.
DIRETTORE LAVORI Direttore Lavori	il professionista incaricato dall'Università per eseguire le attività di verifica sull'esecuzione dei lavori, degli arredi e degli allestimenti
Direttore Tecnico	Direttore Tecnico di cui all'art. 87 del D.P.R. 207/2010, che ricopre le funzioni di responsabile di commessa per conto dell'Appaltatore
D.M. n. 49/2018	il Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore Lavori e del direttore dell'esecuzione";
DUVRI	Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

## **E**

Elenco degli Edifici	Allegato 1 al CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: Elenco indicativo degli edifici del Campus di Ateneo oggetto dell'Accordo Quadro: U019-ERGON, Via Boschi di Stefano, Milano U09-KOINÈ Viale dell'Innovazione, 10, Milano
Elenco degli Interventi	Allegato 2 al CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO: Elenco indicativo degli Interventi di ristrutturazione sugli edifici differenziati per interventi: Intervento 1 - Ristrutturazione dell'edificio denominato U19 per la realizzazione di laboratori di ricerca e sorgente;

Intervento 2 - Ristrutturazione di una porzione dell'edificio denominato U9 per la realizzazione di aule didattiche, di un laboratorio informatico e di una piattaforma didattica di laboratori di chimica.

**EPU Elenco dei Prezzi Unitari di Progetto** documento riportante la descrizione estesa delle voci utilizzate per il Progetto, desunte dal Prezzario Regionale più gli eventuali prezzi aggiunti, redatto dalla Stazione Appaltante, eventualmente variato e/o integrato secondo le esigenze dell'Amministrazione;

## **G**

**Gara** questa gara, bandita per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro

**Giorni Lavorativi** l'espressione indica che nel calcolo dei termini non sono ricompresi i sabati, le domeniche e le altre festività; mancando la parola "lavorativi", ci si riferisce ai giorni naturali consecutivi.

## **L**

**Linee Guida ANAC** Linee Guida pubblicate alla data di pubblicazione del bando di Gara;

## **O**

**Offerta** l'insieme dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica formulate dal Concorrente per concorrere all'aggiudicazione della Gara

**OEV Offerta Economicamente più Vantaggiosa** l'Offerta Economicamente più Vantaggiosa che è stata presentata dall'Appaltatore in sede di Gara;

**Offerta Economica** ribasso offerto dal Concorrente per l'esecuzione dei Contratti

**Offerta Tecnica** l'insieme dei documenti di carattere e contenuti tecnici, redatti dal Concorrente nel rispetto di quanto previsto dal Dichiinare

**Organization Breakdown Structure (oppure OBS)** WBS impiegata per la rappresentazione delle risorse umane impiegate nell'esecuzione del Contratto Applicativo (desunta dall'organigramma)

## **P**

**Parti** le parti contraenti, l'Università e l'Appaltatore



Piano	<p>documento di pianificazione delle attività in capo all'Appaltatore. Sono identificati come Piano all'interno dei dell'Accordo Quadro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Il Piano Lavori Valorizzato.</li> <li>- Il Piano dei Controlli.</li> <li>- Il Piano di Manutenzione.</li> <li>- Il Piano Gestione Qualità.</li> <li>- Piano di Sicurezza.</li> </ul>
Piano Gestione Qualità Piano della Qualità	o il Piano Gestione Qualità della commessa che l'Appaltatore, avente il certificato ISO 9001, è tenuto ad elaborare il piano all'inizio delle sue attività;
Il Piano di Sicurezza	il Piano di sicurezza e coordinamento previsto dal D.Lgs. 81/2008. Vedasi anche "Piano"
S Piano Operativo di Sicurezza	Il Piano Operativo di Sicurezza previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
Prezzario Regionale	il prezzario della Regione Lombardia aggiornamento straordinario 2022 vol. 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2 e vol. Specifiche Tecniche, approvato con D.g.r. n. 6764 del 25 luglio 2022, con validità 1 agosto 2022, sulla base del quale sono stati redatti i Progetti Esecutivi di Gara;
Product Breakdown Structure spaziale (o PBSs)	WBS attraverso la quale è rappresentata la composizione dell'opera per componenti e subcomponenti riferibili agli spazi di cui si compone l'opera stessa.
Product Breakdown Structure tecnologico-funzionale (o PBStf)	WBS attraverso la quale è rappresentata la composizione dell'opera per componenti e subcomponenti tecnologici e funzionali.
Progetti Esecutivi	i Progetti Esecutivi verificati e validati ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 50/2016.
Programma	<p>documento di programmazione e di attuazione del relativo documento di pianificazione, attraverso il quale sono definite le sequenze delle attività da svolgere e sono assegnate le risorse, economiche e non, necessarie per attuare le previsioni del programma. Sono identificati come "Programma" all'interno dei documenti dell'Accordo Quadro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il Programma Esecutivo dei Lavori.</li> <li>- Il Programma Dei Controlli.</li> </ul>

## R

Rapporto di Controllo Qualità	il rapporto redatto da un Responsabile Controllo Qualità attraverso il quale sono formalizzati i risultati del Controllo Qualità condotto.
Regolamento	il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti di cui al D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore.
Responsabile del Project Control	la persona fisica incaricata dall'Appaltatore quale responsabile del Sistema Di Project Control rispetto alla pianificazione, programmazione, monitoraggio e controllo dell'intero processo realizzativo dell'appalto in termini di costi, tempi, qualità e risorse.
Responsabile Controllo Qualità di Costruzione	la persona fisica incaricata dall'Appaltatore del Controllo Qualità per l'attività di costruzione.
R.U.P.AQ	Responsabile Unico del Procedimento dell'Accordo Quadro;
R.U.P.ca	Responsabile Unico del Procedimento del singolo Contratto Applicativo;
RTI	acronimo di raggruppamento temporaneo di imprese.
<b>S</b>	
SAL Stato Avanzamento Lavori	stato di avanzamento dei lavori.
Scheda Campionatura	scheda riassuntiva redatta dall'Appaltatore, sulla scorta di un modello/facsimile oggetto di approvazione del DIRETTORE LAVORI in fase di predisposizione degli Strumenti, da impiegarsi dallo stesso per sottoporre ad accettazione le campionature di materiali, elementi tecnici e componenti, prima che gli stessi siano forniti e posati, secondo le modalità previste dal capitolato e dal Disciplinare Tecnico Gestionale.
Sistema Di Gestione Informativa Della Progettazione (o SgIP)	Sistema informativo di impostazione e redazione del progetto esecutivo che l'Appaltatore dovrà aggiornare secondo quanto previsto all'art. 1.2 del Disciplinare Tecnico Gestionale.
Sistema Di Gestione Informativa Dell'Opera Pubblica (o SgOP)	Sistema informativo per la gestione dell'opera pubblica nel proprio ciclo di vita che l'Appaltatore dovrà impiegare per dare seguito alle obbligazioni contrattuali.
Sistema Di Project Control	l'insieme dei documenti di programmazione e di consuntivazione intermedia, e dell'attività sottesa di monitoraggio, misurazione e controllo, atti a esplicitare l'avanzamento quali-quantitativo delle attività di costruzione.

**Sistema Informativo**                      l'insieme di flussi di informazioni, delle procedure operative e delle risorse, che regolano, selezionano e organizzano la condivisione e la distribuzione dei dati rilevanti inerenti la gestione dei Contratti. Il Sistema Informativo potrà essere totalmente o parzialmente supportato da uno o più sistemi informatici, con i quali non deve essere confuso.

**Space Breakdown Structure (o SBS)**                      WBS attraverso la quale è rappresentata la composizione dell'opera per componenti e subcomponenti legate alle destinazioni d'uso presenti nell'immobile.

**Staff tecnico di cantiere**                      l'insieme delle risorse individuate dall'Appaltatore e dedicate alla gestione della commessa ed alla realizzazione delle opere;

**Strumento/i**                                      gli strumenti di *project management* previsti dall'art. 3.3.3 del Capitolato, da formalizzarsi attraverso documenti di carattere tecnico e sistemi informatici, e finalizzati a supportare le Parti nell'esecuzione dei Contratti.

## **U**

**Ufficio DIRETTORE LAVORI**                      l'ufficio di Direzione Lavori presso il cantiere dell'opera.

**Università**                                      l'Università degli Studi di Milano Bicocca, Ente aggiudicatore della Gara.

## **V**

**VVF**    acronimo di Vigili del Fuoco.

## **W**

**Work Breakdown Structure (oppure WBS)**                      tecnica di project management impiegata per destrutturare, attraverso livelli di dettaglio crescenti, le fasi e/o i deliverable e/o le attività da eseguirsi.

Ai fini dei documenti dell'Accordo Quadro, sono Work Breakdown Structure:

la Work Breakdown Structure Di Progettazione (dWBS).

la Work Breakdown Structure Di Costruzione (cWBS).

La Product Breakdown Structure (PBS).

La Space Breakdown Structure (SBS).

Per un maggior dettaglio circa la tecnica della Work Breakdown Structure, così come declinata dai documenti dell'Accordo Quadro, si rimanda al comma 2 che segue.

1. La tecnica della Work Breakdown Structure, ovvero la destrutturazione gerarchica ad albero rovesciato degli elementi costitutivi un oggetto, un'organizzazione, un insieme di attività, è una tecnica consolidata propria degli strumenti di project management. Tale tecnica è stata già in parte

impiegata nell'impostazione del progetto esecutivo e nella predisposizione dei documenti dell'Accordo Quadro: l'Appaltatore dovrà impiegare la stessa, assieme ad altre tecniche e strumenti previsti dai documenti dell'Accordo Quadro e altri ancora che egli riterrà opportuni, per dare esecuzione al Contratto Applicativo.

Il modello concettuale della Work Breakdown Structure, nelle sue diverse accezioni (di progettazione, di costruzione, di gestione immobiliare, etc.) è di tipo bidimensionale e presenta una struttura a matrice tipo "riga-colonna".

La WBS di tipo bidimensionale, definisce il "chi fa che cosa" e sarà frutto della combinazione delle seguenti WBS monodimensionali, secondo una strutturazione "riga-colonna" tipica di uno schema a matrice:

- a) OBS – riga: struttura gerarchica ad albero rovesciato che individua la struttura organizzativa dispiegata per l'esecuzione dei Contratti da parte dell'Università e dell'Appaltatore e, più in generale, il "chi". Lo Steff tecnico di cantiere può essere rappresentato attraverso la OBS.
- b) (object)BS – colonna: struttura gerarchica ad albero rovesciato che individua gli "oggetti" quali documenti costitutivi il progetto, gli elementi costitutivi dell'opera (PBS), le attività (activity breakdown structure) ecc., e, più in generale, il "che cosa".

Gli elementi frutto dell'incrocio "riga-colonna" dell'ultimo livello individuato dalla struttura gerarchica, sono denominati Work Packages (WP), e individuano puntualmente il "chi fa che cosa" in funzione delle diverse declinazioni di WBS (di progettazione, di costruzione, ecc.).

Il WP rappresenta la c.d. "foglia" della WBS bidimensionale cui sono legati i corrispondenti importi economici. Per una WBS di tipo monodimensionale, la c.d. "foglia" prende il nome di *work breakdown element* o wbe: è questo il caso dei Building Element (BE).

La logica di destrutturazione da adottarsi nello sviluppo di una Work Breakdown Structure deve essere strettamente correlata all'impiego e alle finalità della stessa WBS e deve rispettare la regola secondo la quale ad ogni package corrispondono almeno due work package e work breakdown element di dettaglio maggiore rispetto il package di riferimento, da cui mutueranno la parte iniziale del proprio codice identificativo.

L'Università ha definito il modello concettuale delle Work Breakdown Structure contemplate dai documenti dell'Accordo quadro, e ha sviluppato il I e II livello (ovvero il livello di *decision support system* del Sistema Informativo) per la sola componente (object)BS; l'Appaltatore è chiamato a implementare il III livello ed eventuali livelli sottostanti (quindi il livello di *management information system* del Sistema Informativo) e a valorizzare la OBS.

La struttura di WBS al I e II livello è imm modificabile in quanto rappresentativa della porzione del Sistema Informativo dell'Università.

Ai fini dei Contratti, è considerata WBS esclusivamente una struttura dati che combina il "che cosa" con il "chi" e conseguentemente con il "quanto" ovvero l'importo corrispondente all'attività: le restanti strutture monodimensionali (PBS, OBS, ecc.) sono delle Work Breakdown Structure monodimensionali. Queste non hanno implicazioni economiche bensì sono strumentali per lo svolgimento delle attività contrattuali, come ad esempio la PBStf per lo sviluppo e impiego del SgIP.

Ad eccezione della Work Breakdown Structure, le altre Work Breakdown Structure sono di tipo monodimensionale.

### **Art. 1.3 NATURA DELL'ACCORDO QUADRO**

2. L'Accordo Quadro, ai sensi degli art. 3, lett. ii), e 54 del Codice, definisce le clausole relative agli appalti da aggiudicare per l'esecuzione di tutte le opere e le forniture, nonché per eseguire tutte le attività tecniche necessarie per la realizzazione di tutti o parte degli interventi presenti in

Allegato 2\_*Elenco degli Interventi* del presente Capitolato Speciale negli edifici indicati in Allegato 1\_*Elenco degli Edifici*.

3. L'esecuzione dei lavori e delle forniture saranno oggetto di *Contratti Applicativi* che l'operatore economico si impegna ad assumere alle condizioni offerte in sede di Gara entro il limite massimo d'importo previsto per ciascuna tipologia di prestazione e per il periodo di validità dell'Accordo.

4. Gli interventi di cui a ciascun Contratto Applicativo si configurano come **appalto misto** di lavori e forniture a norma dell'art. 28 del Codice, nel quale l'oggetto prevalente è dato dalla componente dei lavori.

5. Per gli interventi oggetto dell'Accordo Quadro, la componente fornitura di arredo tecnico è **oggettivamente non separabile** dalla componente dei lavori, in quanto la componente della fornitura di arredo tecnico di laboratorio è strettamente connessa all'involucro edilizio ed al sistema impiantistico idrico e di scarico, aeraulico, elettrico e di automazione, e pertanto, alla luce dell'art. 28 co.9 del Codice, il regime giuridico applicabile è quello relativo ai lavori.

6. L'Accordo Quadro è aggiudicato **"a corpo"** sia per la parte relativa ai lavori che per quella relativa alle forniture.

7. Per far fronte in maniera più adeguata agli interventi che l'Università ha intenzione di realizzare, si ricorre allo strumento normativo dell'Accordo Quadro con più operatori economici, di cui all'art. 54, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., senza riaprire il confronto competitivo, in quanto l'Accordo Quadro contiene i termini e le condizioni che disciplinano la prestazione dei lavori e le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parte dell'Accordo Quadro effettuerà la prestazione.

L'Accordo Quadro verrà stipulato con tutti gli operatori economici che risulteranno dalla graduatoria redatta al termine della Gara in ordine decrescente a partire dal maggior punteggio conseguito. I *Contratti Applicativi* degli Interventi 1 e 2 verranno stipulati con i primi 2 (DUE) Operatori Economici nell'ordine della graduatoria medesima.

Per successive determinazioni dell'Amministrazione legate al finanziamento dell'intera operazione i *Contratti Applicativi* di cui all'art. 3.2 previsti potranno non essere affidati. Tali determinazioni saranno oggetto di motivato provvedimento della Stazione Appaltante.

8. La conclusione dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo l'Amministrazione a concludere *Contratti Applicativi* per l'intero importo dell'Accordo Quadro e l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere fintantoché la Stazione Appaltante non darà esecuzione ai *Contratti Applicativi*.

9. Scopo dei Contratti Applicativi è la realizzazione dei lavori e delle forniture di cui all'Allegato 2\_*Elenco degli Interventi* del presente CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO di tutti o parte degli edifici presenti in Allegato 1\_*Elenco degli Edifici*. Il R.U.P.AQ si riserva di integrare e/o modificare l'elenco degli edifici secondo le esigenze intervenute. Qualora la disponibilità complessiva dell'Accordo Quadro lo consentisse, inoltre, il R.U.P.AQ si riserva di ordinare l'esecuzione di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici di proprietà/disponibilità dell'Amministrazione.

10. I lavori e le forniture da eseguire sono definiti nel dettaglio dai **Progetti Esecutivi che saranno forniti agli Appaltatori dopo l'Aggiudicazione dell'Accordo Quadro**.

11. L'Appaltatore si impegna ad eseguire, attraverso i *Contratti Applicativi*, tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai Progetti esecutivi, verificati e validati ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 50/2016.

12. L'esecuzione delle prestazioni è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e con la massima diligenza da parte dell'Appaltatore.

13. Il R.U.P.AQ si riserva di avviare le prestazioni relative agli interventi previsti in appalto e riportati nell'Allegato 2\_Elenco degli Interventi e quindi di stipulare i relativi Contratti Applicativi con gli operatori economici risultati primi due in graduatoria secondo il criterio indicato all'art. 1.6, anche nelle more della stipula del contratto dell'Accordo Quadro in ogni caso previa consegna della cauzione definitiva, ai sensi dell'art.113 del Codice dei Contratti, prendendo come base l'importo del singolo Contratto Applicativo.

#### **Art. 1.4 OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

1. Le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e di ciascun Contratto Applicativo consistono nell'esecuzione dei lavori, nella posa in opera di forniture e di tutte le attività necessarie per dare le opere completamente compiute secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale, con le caratteristiche tecniche e qualitative previste dai Progetti Esecutivi e dall'Offerta presentata in fase di Gara. Le prestazioni in dettaglio consistono nelle lavorazioni indicate nell'*Allegato 2\_Elenco degli Interventi*. Le modifiche ai Contratti applicativi saranno definite ai sensi dell'art. 106 del Codice e secondo quanto previsto dall'art. 7.7 che segue.

##### **1.4.1 Descrizione delle prestazioni**

1. Le prestazioni riferite a ciascun Intervento e quindi a ciascun Contratto Applicativo riguardano:

- A.** esecuzione di lavori;
- B.** fornitura con posa in opera di arredo tecnico da laboratorio.

2. Di seguito si riporta, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'elenco delle prestazioni di lavori e forniture da eseguire la cui descrizione è riportata nell'*Allegato 2\_Descrizione degli Interventi*.

	<u><b>LAVORI</b></u>
<b>A</b>	<b>Opere edili e strutturali:</b> Rimozione e demolizioni Scavi e reinterri Opere strutturali Strutture prefabbricate Murature Intonaci Sottofondi e massetti Protezione antincendio Isolamenti termici ed acustici Strutture metalliche e opere da fabbro Tubazioni, canalizzazioni e pozzetti Opere di impermeabilizzazione Pavimentazioni e rivestimenti da interno Controsoffitti e pareti mobili Serramenti esterni Serramenti interni Opere da verniciatore Opere esterne e stradali

	Assistenze Murarie Opere provvisionali <b>Impianti Meccanici:</b> Impianto termico Impianto aeraulico Impianto idrico-sanitario e scarichi Impianto idrico antincendio Impianto gas <b>Impianti Elettrici e speciali:</b> Montanti Quadri elettrici Distribuzione Illuminazione ordinaria e di emergenza Impianto di forza motrice Impianti speciali e di completamento Impianto di rivelazione incendi e diffusione sonora di emergenza HBES e supervisione Risoluzione interferenze Smantellamenti
<b>B</b>	<b><u>FORNITURA CON POSA IN OPERA DI ARREDO TECNICO</u></b>
	Predisposizione degli elaborati costruttivi, fornitura, trasporto e posa in opera di arredo tecnico delle seguenti tipologie: Banchi da laboratorio Cappe chimiche e a flusso laminare Armadi tecnici Attrezzature

3. L'Appaltatore si impegna a manlevare e tenere indenne l'*Amministrazione* da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle prescrizioni di carattere ambientale, di sicurezza di igiene e sanitarie vigenti, oltre che da eventuali pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione diretta e indiretta delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

4. Le forniture dovranno essere comprensive di trasporto e montaggio, di tutta la ferramenta e gli accessori necessari, anche se non espressamente previsti in Capitolato, e degli allacci impiantistici, in modo da assicurare che le stesse siano pronte all'uso in condizioni di massima efficienza e sicurezza e idonee alle funzioni richieste. L'installazione dovrà essere eseguita a regola d'arte da personale specializzato sotto la diretta responsabilità dell'Appaltatore.

5. Lo smontaggio, la rimozione e l'allontanamento di tutti i materiali utilizzati per la posa in opera - compreso il loro smaltimento attuato mediante raccolta differenziata degli stessi e privilegiando, ove possibile, l'invio a recupero dei materiali secondo le vigenti norme in materia di rifiuti (D. lgs. 152/06 e s. m. i.) - si intende a cura e spese dell'Appaltatore. Al termine delle prestazioni è richiesto il ripristino dello stato di pulizia dei locali.

6. La fornitura parziale di quantitativi di arredo tecnico non costituisce interruzione del termine di consegna: pertanto, anche nel caso in cui l'appaltatore abbia già consegnato una quota

parte di quanto ordinato prima del termine di consegna contrattualmente stabilito, eventuali consegne oltre detto termine (esclusa l'ipotesi di ritardi per richieste dell'Amministrazione in base ad esigenze del cantiere) costituiranno inadempienza contrattuale con applicazione, per la quota delle forniture giunte oltre il termine, delle penali previste nel presente Capitolato.

#### **1.4.2 Requisiti minimi delle forniture**

1. Le forniture dovranno essere conformi alla vigente legislazione in materia antinfortunistica, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, costruzione, funzionamento ed installazione. Pertanto, gli arredi tecnici e la relativa impiantistica dovranno attenersi alla destinazione d'uso e, di conseguenza, all'attività lavorativa svolta con specifico riferimento ai laboratori.
2. Ai fini della prevenzione incendi gli arredi dovranno avere le seguenti caratteristiche:
  - Le poltrone e mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM di resistenza al fuoco;
  - Gli arredi non imbottiti costituiti da materiali combustibili devono essere di classe di resistenza al fuoco non superiore a 1.

In ogni caso, per quanto non meglio specificato, si rimanda alla normativa vigente con particolare riguardo alla conformità per la prevenzione incendi.

3. Le forniture dovranno inoltre essere conformi alle vigenti norme nazionali ed europee, UNI, ISO e CE relativamente alla sicurezza, resistenza e idoneità. I componenti degli arredi/attrezzature (legno e metallo) e le vernici utilizzate dovranno essere atossiche e non nocive sia al contatto cutaneo che orale nonché per inalazione. In particolare gli articoli presenti nella fornitura dovranno essere in possesso di idoneo certificato, come di seguito elencato, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- CAPPE CHIMICHE Certificazione secondo norma EN 14175 parte 1 – 2 – 3 e parte 6 VAV
- POSTAZIONI DI LAVORO Certificazione secondo le norme EN 13150
- ARMADI DI SICUREZZA Certificazione secondo la norma EN 14470-1 ed EN 14727
- MOBILI CONTENITORI Certificazione secondo la norma EN 16121
- MATERIALI LIGNEI Certificazione secondo la norma EN 13501-1, classe B-s1, d0 e EN 13986 classificazione E1 di rilascio della formaldeide e derivati in accordo con la norma EN 13986.
- VETRI Certificazione secondo la norma EN 12600

4. Gli arredi tecnici proposti per i laboratori devono soddisfare il concetto di modularità nel senso più ampio; ogni parte che costituisce l'arredo deve poter essere sostituita od integrata in ogni momento con estrema facilità, in modo da potersi adeguare alle esigenze future dei laboratori stessi.

5. Gli arredi tecnici e/o componenti dovranno essere consegnati nella sede indicata dalla Direzione Lavori nel loro imballo, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione o danno da manipolazione. I componenti, che risulteranno comunque alterati o danneggiati prima della loro installazione e consegna alla D.L., saranno immediatamente rimossi e sostituiti a spese della ditta fornitrice.

6. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente in tema di piani d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione, gli arredi tecnici offerti devono essere prodotti con materiali e processi produttivi a ridotto impatto ambientale. La fornitura dovrà pertanto essere effettuata nel rispetto dei criteri minimi ambientali previsti dall'Allegato 1 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di fornitura e noleggio ed estensione della vita utile di arredi per interni" del Decreto ministeriale del Ministero della transizione ecologica del 23 giugno 2022.



#### 1.4.3 Elaborati costruttivi delle forniture

1. L'Appaltatore dovrà nei tempi previsti dal Programma Esecutivo dei Lavori (PEL), di cui all'art. 1.3 del Disciplinare Tecnico Gestionale, consegnare al Direttore Lavori gli elaborati costruttivi delle forniture, corredato di schede tecniche e campionature a discrezione del Direttore Lavori, per approvazione.
2. La predisposizione degli elaborati costruttivi è a carico dell'Appaltatore e pertanto ricompreso nelle prestazioni richieste e non comporterà oneri aggiuntivi di nessun tipo rispetto all'Offerta presentata in Gara.
3. La mancata consegna degli elaborati costruttivi delle forniture nei tempi previsti comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 4.7 let. e).
4. Nella redazione degli elaborati costruttivi delle forniture l'Appaltatore è comunque tenuto a verificare lo stato dell'edificio, le dimensioni dei locali con il posizionamento degli arredi e la dislocazione degli impianti tecnologici (canalizzazioni scarico fumi cappe, punti allacciamento per impianti elettrici ed idraulici, ecc.).
5. Gli elaborati costruttivi delle forniture dovranno definire compiutamente ed in ogni loro parte le forniture da porre in opera e dovrà contenere anche l'individuazione di tutti gli allacciamenti impiantistici, gli schemi funzionali e le logiche di funzionamento in relazione agli aspetti aeraulici, di antincendio e di supervisione, nel rispetto del layout del Progetto Esecutivo e in ottemperanza alle normative tecniche in vigore all'atto della redazione degli elaborati costruttivi.
6. Il layout delle forniture, ricompreso nel Progetto Esecutivo e fornito dall'Amministrazione all'Appaltatore a seguito dell'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, è da ritenersi vincolante, fatto salvo quanto disciplinato dall'art. 7.7 e successivi.
7. Le certificazioni inerenti i materiali dovranno essere intestate alle aziende produttrici dei materiali stessi; tutte le restanti certificazioni dovranno essere intestate alle aziende produttrici degli arredi offerti. Le certificazioni dovranno essere prodotte in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000.

#### Art. 1.5 IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. L'importo presunto per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale, ovvero dei lavori e della fornitura con posa in opera degli arredi tecnici relativi agli Interventi 1 e 2, è pari a **€ 12.223.803,15 oltre € 502.000,00 per interventi opzionali di cui all'art. 1.9 che segue, di cui € 163.064,53 per oneri della sicurezza (PSC+DUVRI) INCLUSI e IVA ESCLUSA**, suddivisi come segue:

##### Intervento 1: U19 - ERGON

<b>A</b>	<b>Importo <u>lavori</u> al lordo del ribasso d'asta (esclusi costi di sicurezza)</b>	<b>Euro</b>	<b>5.770.776,32 =</b>
<b>B</b>	Costi per la sicurezza e la salute nel cantiere (D.Lgs. 81/08 all. XIV) e Costi COVID (PSC)	<b>Euro</b>	<b>113.113,62 =</b>
<b>C</b>	<b>Importo <u>forniture</u> al lordo del ribasso d'asta (esclusi costi di sicurezza)</b>	<b>Euro</b>	<b>405.000,00 =</b>
<b>D</b>	Costi per la sicurezza e la salute nel cantiere (D.Lgs. 81/08 all. XIV) e Costi COVID (DUVRI)	<b>Euro</b>	<b>1.215,28 =</b>

<b>A+ B+C+D</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>Euro</b>	<b>6.290.105,22 =</b>
<b>E</b>	<b>Interventi Opzionali</b>	<b>Euro</b>	<b>502.000,00 =</b>

**Intervento 2: U9 - KOINÈ\_IV lotto**

<b>A</b>	<b>Importo <u>lavori</u> al lordo del ribasso d'asta (esclusi costi di sicurezza)</b>	<b>Euro</b>	<b>4.750.797,30 =</b>
<b>B</b>	<b>Costi per la sicurezza e la salute nel cantiere (D.Lgs. 81/08 all. XIV) e Costi COVID</b>	<b>Euro</b>	<b>46.838,85 =</b>
<b>C</b>	<b>Importo <u>forniture</u> al lordo del ribasso d'asta (esclusi costi di sicurezza)</b>	<b>Euro</b>	<b>1.134.165,00 =</b>
<b>D</b>	<b>Costi per la sicurezza e la salute nel cantiere (D.Lgs. 81/08 all. XIV) e Costi COVID (DUVRI)</b>	<b>Euro</b>	<b>1.896,78 =</b>
<b>A+ B+C+D</b>	<b>IMPORTO TOTALE</b>	<b>Euro</b>	<b>5.933.697,93 =</b>

2. I lavori appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente, attribuiti a categorie scorporabili con i relativi importi, sono indicati nella Tabella "A", allegata al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale.
3. I *Contratti Applicativi* sono stipulati "**a corpo**".
4. Il corrispettivo di cui al punto 1 rappresenta l'importo massimo delle prestazioni e dei lavori che dovranno essere realizzati dall'Appaltatore in esecuzione dei *Contratti Applicativi* che verranno stipulati nel periodo di vigenza dell'Accordo Quadro.
5. L'aggiudicazione dell'Accordo Quadro è effettuata con il criterio **dell'Offerta Economicamente più vantaggiosa**, Offerta che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto.

**Art. 1.6 CONDIZIONI E TERMINI DEI CONTRATTI I APPLICATIVI**

1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza amministrativa e di consentire l'esecuzione delle prestazioni contemporaneamente su più cantieri, l'Amministrazione provvederà all'affidamento dei singoli *Contratti Applicativi* utilizzando il criterio della rotazione, con le seguenti modalità:
  - a) all'operatore **primo in graduatoria** viene affidata l'esecuzione dei lavori e forniture relativi all'**Intervento 1 Edificio U19 ERGON**. Al **secondo operatore in graduatoria** viene affidata l'esecuzione dei lavori e forniture relativi all'**Intervento 2 Edificio U9 KOINE' (IV lotto)**; la Stazione Appaltante si riserva inoltre la facoltà di stipulare ulteriori *Contratti Applicativi*, aventi ad oggetto anche la sola esecuzione di lavori, a partire dal terzo operatore economico in posizione utile in graduatoria.
  - b) per gli eventuali contratti successivi, i *Contratti Applicativi* saranno affidati mediante ordine decrescente di graduatoria.

c) Nel caso di indisponibilità - manifestata attraverso una dichiarazione scritta - di un operatore economico, l'affidamento dei *Contratti Applicativi* avverrà mediante scorrimento della graduatoria degli operatori economici affidatari dell'*Accordo Quadro*.

L'Amministrazione, in un'ottica premiale, intende assicurare la continuità degli affidamenti a favore delle imprese che abbiano garantito, nel corso dell'esecuzione del *Contratto Applicativo*, il corretto adempimento delle prestazioni nel rispetto della vigente normativa, dei programmi esecutivi dei Lavori e delle disposizioni impartite dal R.U.P.ca e dal Direttore Lavori. Pertanto, gli operatori economici che abbiano ottemperato alle cogenti disposizioni di cui sopra saranno sempre ammessi alla rotazione riservandosi viceversa l'*Amministrazione* di non ammettere alla rotazione le imprese che non abbiano garantito il corretto adempimento delle prestazioni.

Pertanto l'Amministrazione si riserva di non stipulare il Contratto Applicativo con l'*Operatore Economico* interessato, nei seguenti casi:

- ritardi nelle prestazioni riferite a uno o più Contratti Applicativi già stipulati superiori a 30 giorni e, comunque, al verificarsi di una o più fattispecie di cui all'art. 11.14 indipendentemente dall'avvio o meno delle procedure finalizzate alla risoluzione del contratto;
- inadempimento da parte dell'operatore economico delle prestazioni contrattuali, già contestato dal Direttore Lavori, riferite a uno o più contratti Applicativi già stipulati, indipendentemente che siano state o meno avviate le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- impossibilità oggettiva dell'operatore economico ad eseguire le prestazioni;
- fallimento dell'operatore economico o altre vicende soggettive che impediscono l'esecuzione delle prestazioni;
- nel caso in cui, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, l'operatore non sia più ritenuto affidabile per fatti e circostanze accertate dall'Amministrazione con mezzi di prova idonei e documentati e contestate all'Operatore Economico, ivi compresa la sopravvenienza in corso di contratto di una causa ostativa di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/16.

In tali casi l'Operatore Economico sarà estromesso dall'affidamento dei Contratti Applicativi sino al venir meno della causa ostativa, nulla avendo a pretendere in merito alla mancata stipulazione di Contratti Applicativi ed eventuale affidamento ad altri operatori.

#### **Art. 1.7 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

1. La sottoscrizione dell'Accordo Quadro, dei suoi allegati e dei successivi Contratti Applicativi da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei Regolamenti, di tutte le norme vigenti in materia di Lavori Pubblici, dello stato dei luoghi, dei sottoservizi presenti e della consistenza dell'opera e di incondizionata sua accettazione del Progetto, in particolare ai fini dell'esecuzione "a perfetta regola d'arte" e alla funzionalità degli interventi ordinati.

2. L'Appaltatore con la firma dell'Accordo Quadro e dei successivi Contratti Applicativi accetta espressamente e specificatamente per iscritto, a norma dell'art. 1341 – 2° comma e dell'art. 1342 del Codice Civile, le clausole tutte contenute nelle disposizioni di legge e regolamenti richiamati nel presente Capitolato, nonché da quanto riportato nel testo Capitolato stesso.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale, dev'essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione dell'Accordo Quadro; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

4. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni dei Progetti, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la

gestione dei lavori dalla consegna all'emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo provvisorio quando previsto.

5. L'Amministrazione è impegnata nella lotta alla corruzione in ogni sua manifestazione. In particolare, allo scopo di evitare le occasioni di pratiche illecite e di distorsioni nelle gare di appalto per forniture, lavori e servizi e nell'esecuzione, l'Amministrazione ha introdotto l'obbligo per tutti i partecipanti, pena l'esclusione dalla Gara, di sottoscrivere e consegnare congiuntamente all'Offerta il Patto di Integrità allegato al Disciplinare di Gara. Con l'inserimento di tale Patto di Integrità si intende garantire una leale concorrenza e pari opportunità di successo a tutti i partecipanti, nonché garantire una corretta e trasparente esecuzione dell'Accordo Quadro e dei successivi contratti assegnati.

6. L'Amministrazione è impegnata nella lotta tesa a contrastare il fenomeno del lavoro irregolare, favorendo l'emersione del lavoro sommerso, garantendo il rispetto della disciplina legislativa in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, anche attraverso azioni di prevenzione e di controllo.

#### **Art. 1.8 CRITERI INTERPRETATIVI E COOPERAZIONE**

1. L'Università, affidando all'Appaltatore la realizzazione degli Interventi attraverso l'istituto dell'appalto misto di lavori e forniture ai sensi del dell'art. 28 del Codice, intende trarre i maggiori benefici derivanti dall'integrazione delle singole fasi del processo edilizio, enfatizzando la capacità organizzativa e operativa dell'Appaltatore della quale intende avvalersi per il conseguimento degli obiettivi dell'Accordo Quadro. All'Appaltatore pertanto non è richiesto un approccio funzionale, derivante dalla fase del singolo processo di cui è responsabile e limitato alle singole prestazioni descritte all'interno del presente Capitolato, bensì un approccio e una visione unitari, costantemente orientati al processo edilizio nel suo insieme e, quindi, al conseguimento degli obiettivi propri degli interventi.

2. L'Appaltatore pertanto assume anche l'impegno di assistere l'Università per consentirgli di raggiungere l'obiettivo della ottimale utilizzazione delle opere, mettendo a disposizione la sua professionalità ed operando in modo da assicurare il crescente miglioramento dell'organizzazione e dell'erogazione dei servizi, privilegiando un approccio tipico del *project management* orientato alla minimizzazione del rischio e alla programmazione delle attività a scapito dell'approccio tradizionale del "mero esecutore" e "del fare".

3. In funzione di quanto sopra detto, resta fra le Parti inteso e chiarito che le pattuizioni contrattuali devono essere interpretate nel senso che l'Appaltatore assume anche il ruolo di consigliere interessato all'adempimento delle prestazioni che, giova ripeterlo, costituiscono espressione della professionalità richiesta dall'Università, attraverso la proposizione dell'Offerta Tecnica. Resta altresì inteso e chiarito che l'Appaltatore rimane l'unico responsabile nei confronti dell'Università per tutto quanto concerne le prestazioni ricomprese nell'Accordo Quadro.

4. Le attività oggetto dei Contratti Applicativi saranno eseguite nel rispetto degli impegni contrattuali, oltre che delle incombenze derivanti da leggi, regolamenti o altre norme in vigore.

#### **Art. 1.9 INTERVENTI OPZIONALI**

2. Il Contratto Applicativo relativo all'Intervento 1 – U19 Ergon prevede la realizzazione di Interventi Opzionali, ai sensi dell'art. 106, co. 1 let. a) del D.lgs 50/2016.

3. In particolar modo l'Università si riserva la facoltà di apportare, nel corso del Contratto Applicativo, modifiche al progetto esecutivo tese a recepire le novate esigenze dei futuri utenti e utilizzatori degli immobili e legate alla definizione degli spazi interni agli edifici destinati a laboratori di ricerca.

4. La realizzazione degli Interventi Opzionali è subordinata al concretizzarsi, nel corso dell'esecuzione del Contratto Applicativo, di specifiche necessità degli utilizzatori che, ad oggi, è possibile solo in parte identificare puntualmente. La realizzazione degli Interventi Opzionali è finalizzata al completamento dell'allestimento degli spazi al piano primo che nel progetto esecutivo hanno finiture "a rustico" e sono predisposti come "laboratori di ricerca tipo" da customizzare per adattare i locali, mediante appositi interventi di personalizzazione, alle esigenze e alle aspettative degli utilizzatori.

5. Gli Interventi Opzionali consistono in prestazioni di lavori da eseguire compresi nella tabella di cui al precedente Art. 1.4.1 comma 2 e potranno essere relativi alle lavorazioni di seguito elencate.

d) Opere edili:

- Pavimenti.
- Controsoffitti.
- Tinteggiature.
- Partizioni interne.

e) Impianti meccanici

- Distribuzione idronica, compresi isolamenti, valvolame, regolazione ambiente, batterie.
- Distribuzione aeraulica, compresi isolamenti, serrande tagliafuoco, regolazione, VAV, terminali, componentistica associata, umidificatore, pompe, regolazione UTA.

f) Impianti elettrici

- Distribuzione e terminali.

g) Impianti antincendio, rilevazione incendi e allarmi.

h) Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del vuoto e di gas, compresi i sensori ambiente.

6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di dare seguito a tutti o parte degli Interventi Opzionali.

7. Per dare seguito agli Interventi Opzionali l'Università potrà attingere:

1. In tutto, o in parte, dall'importo IIO.

Il valore dell'IIO, è pari a € 502.000 (Iva esclusa). Non saranno realizzati Interventi Opzionali per un valore superiore alla somma degli importi di cui al punto 1 che precede.

8. La definizione dei prezzi per l'esecuzione degli Interventi Opzionali avverrà secondo quanto previsto dall'art. 7.9 che segue, fatto salvo che per il prezzo di eventuale nuova progettazione che sarà a carico dell'Università.

9. Gli Interventi Opzionali saranno affidati per mezzo di apposito Atto Integrativo.

10. Laddove l'Università dovesse disporre l'esecuzione degli Interventi Opzionali, l'Appaltatore non avrà diritto al riconoscimento dei maggiori oneri per anomalo andamento dei lavori. Non si verificherà l'anomalo andamento dei lavori in quanto gli Interventi Opzionali saranno disposti dall'Università nel rispetto delle due condizioni sotto riportate:

- i. Saranno esclusivamente quelli già previsti nel presente articolo;
- ii. Il prezzo per dare seguito agli Interventi Opzionali non supererà l'importo IIO di cui sopra;
- iii. Saranno attivati esclusivamente per dare seguito alla realizzazione di laboratori legati a progetti di ricerca finanziati da enti o soggetti terzi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: Dipartimenti di Eccellenza, bandi PNRR o MUR, etc.

---

## **CAPO 2            DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

---

### **Art. 2.1 PIANO DI SICUREZZA**

1. Ad ogni Contratto Applicativo dell'Accordo Quadro sarà allegato il Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto dal Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione (di seguito CSP).
2. Prima dell'effettivo inizio dei lavori relativi a ciascun Contratto Applicativo, l'Appaltatore redige e consegna al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione nominato dalla Stazione appaltante (di seguito CSE) la seguente documentazione:
  - a) il piano operativo di sicurezza, riferito al cantiere interessato, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; redatto in conformità alle disposizioni di cui all'art. 3.2.1 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
  - b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza;
  - c) fotocopia del libro unico del lavoro, in attuazione alle disposizioni contenute nelle Linee guida in applicazione del "Protocollo d'Intesa" di cui alla nota Prefettizia del 11.05.2006 PG n. 9B13/200300415 Div GAB.
3. L'Appaltatore, anche su indicazione delle imprese subappaltatrici, può proporre modificazioni e/o integrazioni al Piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:
  - a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie, ovvero quando ritengano di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
  - b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza;
4. I predetti documenti presentati dall'Appaltatore e dal subappaltatore saranno oggetto di valutazione, entro 10 giorni dalla loro consegna, da parte del CSE con apposito Verbale sottoscritto anche dall'Appaltatore e debitamente menzionato ed allegato al Giornale dei lavori.
5. Nel caso di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
6. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri, debitamente comprovati e documentati dal CSE, la relativa spesa verrà assunta dall'Amministrazione.
7. Le gravi o ripetute violazioni dei piani medesimi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione dell'Accordo Quadro.
8. La mancata consegna dei piani di cui al comma 1, lettera a), comporta lo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva ed è causa di risoluzione del contratto.
9. Il piano di sicurezza sarà aggiornato e coordinato a cura del CSE per tutte le Imprese operanti nel cantiere.
10. L'Appaltatore e i subappaltatori dovranno predisporre e consegnare al Direttore Lavori e al CSE l'elenco dei macchinari in loro dotazione corredato dai relativi documenti da cui risulti lo stato di manutenzione e la rispondenza alle disposizioni di legge.

**Art. 2.2 COSTI PER LA SICUREZZA**

1. I costi per la sicurezza da interferenze, ove presenti, sono quantificati sulla base di un computo metrico estimativo, contenuto in ogni *PSC* allegato a ciascun *Contratto Applicativo* di lavori dell'Accordo Quadro approvato dalla Stazione Appaltante, e riferito, nell'ordine:

- al Prezzario Regionale di cui all'art. 1.2 del presente Capitolato o, in mancanza,
- per assimilazione rispetto a lavorazioni simili o, in ultimo,
- mediante nuove analisi.

In fase di esecuzione dei lavori essi verranno contabilizzati, a corpo o a misura, ma sempre in conseguenza della loro effettiva realizzazione, e quindi sulla base di una contabilità specifica predisposta dal Direttore Lavori ed approvata dal CSE.

2. In fase di contabilizzazione dei lavori, al fine di tener conto dei costi della sicurezza, si procederà in base alle disposizioni di cui al Capitolo 6.

3. Per la redazione di modifiche di lavori si procederà in base alle indicazioni di cui all'art. 4.1.5 dell'Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..

4. I costi complessivi degli oneri della sicurezza non potranno variare in aumento rispetto a quelli individuati nel Progetto Esecutivo.

---

### **CAPO 3            DISCIPLINA CONTRATTUALE**

---

#### **Art. 3.1 DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DELL'ACCORDO QUADRO**

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto:
  - a) il Capitolato Generale (non materialmente allegato);
  - b) il presente Capitolato Speciale d'Appalto, comprese le tabelle allegate allo stesso e i seguenti documenti allegati:
    - Allegato 1\_Elenco degli Edifici
    - Allegato 2\_Elenco degli Interventi
    - Allegato 3\_Disciplinare Gestionale Tecnico con il relativo Allegato A\_Sistema Informativo
    - Allegato 4\_Notifica di contestazione lavori
  - c) il Prezzario Regionale di cui all'art. 1.2 del presente Capitolato (non materialmente allegato).

#### **Art. 3.2 CONTRATTO APPLICATIVO**

1. Viste le caratteristiche dell'*Accordo Quadro*, i *Contratti Applicativi* hanno per oggetto le prestazioni di cui all'art. 1.3 e 1.4 del presente Capitolato Speciale d'appalto.
2. Il Contratto Applicativo ha la forma della scrittura privata con la quale vengono commissionati i lavori e le forniture da eseguire per gli Interventi 1 e 2 indicati nell'*Allegato 2\_Elenco degli Interventi* o per altri Interventi secondo le esigenze dell'Amministrazione.
3. Il Contratto Applicativo, firmato dal Dirigente di Area, viene inviato dal *R.U.P.c.a.* all'Appaltatore e contiene i seguenti elementi:
  - CIG principale e CIG derivato;
  - individuazione delle località oggetto dei lavori e delle forniture;
  - le prestazioni da eseguire (esecuzione di lavori e posa in opera di forniture);
  - importo al lordo e al netto del ribasso d'asta dei lavori e delle forniture;
  - il termine di inizio della prestazione;
  - la durata complessiva dell'intervento;
  - il termine di consegna del POS al C.S.E.;
  - il Progetto Esecutivo dell'Intervento specifico per il quale viene stipulato il Contratto Applicativo
  - il Piano di sicurezza e coordinamento (PSC) redatto dal CSP, allegato al *Progetto Esecutivo*;
  - la stima e il computo analitico dei costi della sicurezza derivanti dal PSC, allegato al *Progetto Esecutivo*;
  - disciplina specifica dell'eventuale subappalto;
  - rinvio al presente Capitolato per la disciplina dell'esecuzione e alla normativa vigente al momento di attuazione del Contratto Applicativo.
4. Il *Contratto Applicativo* si intende perfezionato alla data di sottoscrizione dello stesso da parte dell'Appaltatore.

#### **Art. 3.3 CONTROLLO DELL'ESECUZIONE, RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE E STAFF TECNICO DI CANTIERE**

1. La struttura di gestione commessa dell'Appaltatore è composta dallo Staff tecnico di cantiere, di cui all'art. 1.7.1 del Disciplinare Tecnico Gestionale, al quale è demandato il compito di dare esecuzione al Contratto Applicativo e verificare tutte le prestazioni erogate, anche attraverso attività di controllo di parte prima e di Controllo Qualità, secondo quanto



previsto dal Piano Gestione Qualità della commessa che l'Appaltatore, avente il certificato ISO 9001, è tenuto ad elaborare.

2. Lo staff tecnico di cantiere è composto da:
  - a) Un Direttore Tecnico di cui all'art. 87 del D.P.R. 207/2010, che ricopre le funzioni di responsabile di commessa per conto dell'Appaltatore, come descritto all'art. 3.3.1 che segue e all'art. 1.7.1 del Disciplinare.
  - b) Un Direttore Di Cantiere.
  - c) Un Responsabile Del Project Control che ricopre le funzioni di cui all'art. 1.4 del Disciplinare Tecnico Gestionale.
  - d) Un Responsabile Controllo Qualità Di Costruzione, che è responsabile della stesura e applicazione del Piano Gestione Qualità della commessa.
3. Il controllo dell'esecuzione dei Contratti Applicativi è svolto dall'Università, la quale opera attraverso la persona del Responsabile Unico Del Procedimento (R.U.P.C.A.), dei suoi assistenti ove nominati, e dell'Ufficio di Direzione lavori. Il R.U.P.C.A. esegue la vigilanza, il monitoraggio e il controllo delle attività e delle prestazioni rese dall'Appaltatore anche avvalendosi delle figure professionali operanti nell'Ufficio di direzione lavori e dei suoi assistenti, ove nominati. In particolare, **qualsiasi modifica che, in modo diretto o indiretto, comporti variazioni del prezzo, del Programma di Esecuzione dei Lavori e/o dell'attività di allestimento, dovrà essere, prima della esecuzione da parte dell'Appaltatore, esplicitamente autorizzata per iscritto dal R.U.P.C.A..**
4. Il R.U.P.C.A., anche per mezzo dell'Ufficio di direzione lavori, effettuerà verifiche analoghe a quelle previste dall'art. 1662 del CC, e controllerà la perfetta osservanza, da parte dell'Appaltatore, di tutte le prescrizioni e disposizioni contenute nei documenti contrattuali.
5. Per l'espletamento dei sopra citati compiti il R.U.P.C.A., o le persone dallo stesso indicate, avranno diritto in qualsiasi momento di accedere ai luoghi nei quali l'Appaltatore svolge la propria attività connessa con l'esecuzione dei Contratti.
6. La presenza del R.U.P.C.A. e dell'ufficio di Direzione lavori, i controlli e le verifiche da essi eseguiti, le disposizioni o prescrizioni dagli stessi emanate, non sollevano l'Appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti la buona esecuzione del Contratto Applicativo e la rispondenza di quanto eseguito alle clausole contrattuali, né dagli obblighi su di esso incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme in vigore, ivi comprese le regole della buona ingegneria.

### **3.3.1 Rappresentanza dell'Appaltatore**

1. L'Aggiudicatario deve altresì comunicare per iscritto il nominativo del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, è presentata *procura speciale* che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso Aggiudicatario e inerenti all'esecuzione del contratto. L'Aggiudicatario rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.
2. All'atto della stipula del Contratto Applicativo, l'Appaltatore deve confermare il nominativo del soggetto indicato nell'Offerta quale Direttore Tecnico. Il Direttore Tecnico agirà come rappresentante dell'Appaltatore fino alla conclusione del Contratto Applicativo, in qualità di Responsabile di Commessa. L'Appaltatore dovrà altresì indicare il nominativo di un sostituto di detto Direttore Tecnico, per le ipotesi di impedimento o di assenza di quest'ultimo. Tutti i contatti con il R.U.P.C.A. in ordine alla gestione del Contratto Applicativo, dalla sua stipula fino alla conclusione degli stessi, dovranno essere tenuti unicamente dal Responsabile di Commessa. Durante il corso del Contratto Applicativo, potrà sussistere un solo Responsabile di Commessa.
3. Il Responsabile di Commessa, oltre a conoscere i vari rapporti contrattuali intercorrenti fra tutti i soggetti interessati al Contratto Applicativo per conto dell'Appaltatore, dovrà esibire, all'inizio della propria attività, la prova documentale di essere in possesso di tutti i poteri

necessari per gestire il Contratto Applicativo. In mancanza, il R.U.P.C.A. assegnerà al Responsabile di Commessa un termine non inferiore a 10 Giorni Lavorativi, per esibire il documento *de quo* o per integrarlo. La mancata esibizione o la mancata integrazione comportano, ai sensi dell'art. 1456 CC, la risoluzione del Contratto Applicativo.

### **3.3.2 Sostituzione delle figure professionali**

1. La qualità delle risorse componenti lo Staff tecnico di cantiere dell'Appaltatore costituisce elemento essenziale e determinante per la buona riuscita dell'intervento. La continuità dell'azione dello Staff tecnico di cantiere, in relazione alle fasi di attuazione del Contratto, è considerata condizione necessaria a fronte della quale l'Università investirà il proprio *know how* e risorse, al fine di giungere alla comune condivisione della metodologia, sviluppo e implementazione degli Strumenti di gestione della commessa.

2. **La composizione dello Staff tecnico di cantiere dovrà essere quella indicata in Offerta.** Non sono ammesse modifiche di dette composizioni, pena la risoluzione del Contratto Applicativo ex art. 1456 CC.

3. Prima di procedere ad eventuali sostituzioni, l'Appaltatore si impegna a proporre tempestivamente all'Università professionisti con qualificazioni almeno pari a quelle dei professionisti da sostituire. L'Università valuterà la qualificazione di detti specialisti sulla base degli stessi criteri utilizzati per la valutazione dell'Offerta (v.si artt. 18 - sub criterio A.2 del Disciplinare di Gara) e si riserva il diritto di rifiutare i professionisti che non siano in possesso di una qualificazione tale da ottenere lo stesso punteggio attribuito, nel corso della Gara, al professionista da sostituire. L'Università comunicherà per iscritto all'Appaltatore le sue determinazioni al riguardo entro 15 giorni dal ricevimento della proposta di sostituzione completa di curriculum vitae del candidato. Qualora all'Appaltatore non pervenga alcuna comunicazione entro il termine sopra indicato, il candidato si intenderà accettato dall'Università. Qualora l'Università rifiuti motivatamente per tre volte il professionista proposto dall'Appaltatore avrà la facoltà di risolvere i Contratti ai sensi dell'art. 1456 CC.

4. È in facoltà dell'Università chiedere all'Appaltatore la sostituzione di uno o più componenti dello Staff tecnico di cantiere, sulla base di congrua motivazione. In tal caso l'Appaltatore dovrà proporre all'Università, entro il termine stabilito da quest'ultimo, il curriculum vitae di professionisti con qualificazioni almeno pari a quelle degli specialisti da sostituire; i professionisti proposti saranno valutati dall'Università come indicato al capoverso che precede. Nel caso in cui l'Appaltatore non proponga i professionisti entro il termine sopra indicato l'Università avrà la facoltà di risolvere i Contratti ai sensi dell'art. 1456 CC.

5. I soggetti preposti dall'Appaltatore a gestire ed eseguire, nei limiti delle rispettive competenze, le attività previste dai Contratti, dovranno essere in possesso, per tutto il periodo nel quale presteranno la loro attività, dei requisiti di abilitazione e/o certificazione professionale richiesti dalle leggi vigenti: tale prescrizione vale anche nel caso di certificazioni professionali volontarie vantate dal singolo professionista proposto in Offerta. In caso di perdita dei requisiti, essi dovranno essere immediatamente sostituiti da personale parimenti qualificato.

6. È facoltà dell'Appaltatore affiancare i professionisti indicati in Offerta da dei collaboratori che potranno assistere e partecipare agli incontri con il R.U.P.C.A. e/o con l'Ufficio di Direzione lavori. Tale facoltà concessa dall'Università non costituisce deroga alle prescrizioni di cui sopra che impongono, per tutta la durata dei Contratti, che i professionisti indicati in Offerta seguano direttamente, e non per mezzo dei propri collaboratori, le attività contrattuali di interesse.

7. È altresì facoltà dell'Università richiedere la sostituzione di uno o più soggetti operanti per conto dell'Appaltatore oltre le figure sopra indicate, sulla base di congrua motivazione e comunicazione scritta. Qualora l'Appaltatore non dovesse provvedere alla sostituzione del

soggetto indicato dall'Università entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta anzidetta, l'Università avrà la facoltà di risolvere i Contratti ai sensi dell'art. 1456 CC.

### 3.3.3 Strumenti

1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi posti alla base degli interventi l'Accordo Quadro prevede l'impiego in capo all'Appaltatore di Strumenti tipici delle discipline del *project management*. Il corretto sviluppo e impiego degli Strumenti costituisce risposta, da parte dell'Appaltatore, all'esigenza dell'Università di programmare, controllare e monitorare l'esecuzione del Contratto Applicativo.
2. L'Appaltatore è pertanto tenuto ad osservare le prescrizioni previste dal Disciplinare Tecnico Gestionale relativamente allo sviluppo, implementazione e impiego degli Strumenti, pena la configurazione delle condizioni di risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del CC.
3. Per le finalità dei Contratti Applicativi, sono considerati Strumenti:
  - a) La Struttura dati del SgIOP e del SgIP di cui all'1.2 del Disciplinare Tecnico Gestionale.
  - b) Il Piano Lavori Valorizzato di cui all'art. 1.3 del Disciplinare Tecnico Gestionale, che a sua volta si compone di:
    - I. Work Breakdown Structure Di Costruzione (cWBS).
    - II. Programma Esecutivo dei Lavori (PEL).
    - III. Piano Dei Controlli.
    - IV. Criteri Di Completamento Dei cWP.
  - c) Il Piano Gestione Qualità della commessa che l'Appaltatore, avente il certificato ISO 9001, è tenuto ad elaborare, i cui contenuti devono essere coerenti rispetto quelli del Piano di cui al punto a) III. che precede e rispetto al Piano della Sicurezza.
  - d) Il sistema di Project Control di cui all'art. 1.4 del Disciplinare Tecnico Gestionale.
4. **Entro trenta giorni dalla consegna da parte dell'Università del progetto esecutivo (invio del link di condivisione del PE tramite PEC), l'Appaltatore/Aggiudicatario consegnerà i documenti di cui alle precedenti lett. a), b), c) e d) e/o i loro prototipi, questi ultimi funzionali al successivo sviluppo mediante la tecnica del "rolling wave planning" (programmazione e aggiornamento progressivi e continui); tale consegna è prevista anche nelle more della stipula dell'Accordo Quadro o del Contratto Applicativo.**

Gli Strumenti di cui si prevede la prima consegna in formato di prototipo/modello sono:

- i. Programma dei controlli, di cui all'art. 1.3.3 lettera a) del Disciplinare Tecnico Gestionale.
- ii. Check List per i controlli dei cWP, di cui all'art. 1.3.3 lettera b) del Disciplinare Tecnico Gestionale.
- iii. Scheda Di Sottomissione, di cui all'art. 1.3.3 lettera c) del Disciplinare Tecnico Gestionale.
- iv. Rapporto di prova e collaudo, di cui all'art. 1.3.3 lettera d) del Disciplinare Tecnico Gestionale.

Lo sviluppo dei prototipi/modelli prima dell'avvio dei lavori e successivamente in corso di esecuzione deve seguire lo sviluppo di dettaglio della cWBS e, pertanto, saranno definiti per i cWP che, attraverso il Programma Esecutivo dei Lavori, si prevede di realizzare nei tre mesi a seguire. L'aggiornamento dei documenti sopra elencati, con l'implementazione dei controlli, schede, rapporti e criteri mancanti, avverrà mensilmente.

5. Gli Strumenti suddetti si sostanzieranno in documenti cartacei e sistemi informatici. Il corretto sviluppo, implementazione e impiego degli Strumenti da parte dell'Appaltatore, concorrerà a determinare le condizioni necessarie, e contrattualmente previste in caso di inadempienza totale o parziale, o di inefficacia e/o inefficienza degli stessi, per l'applicazione delle sanzioni economiche di cui all'art. 4.7, lettera j) che segue. Data la centralità che gli Strumenti rivestono per la buona riuscita degli interventi, come specificato nel Disciplinare, l'Università

potrà richiedere all'Appaltatore l'aggiornamento dei correlati documenti secondo una cadenza temporale predeterminata dagli stessi documenti e/o all'occorrenza. L'Appaltatore dovrà emettere un aggiornamento degli Strumenti entro 7 Giorni lavorativi dalla formalizzazione della relativa richiesta da parte dell'Università, pena la conseguente applicazione delle sanzioni economiche sopra richiamate. A fronte di un ulteriore sollecito da parte dell'Università, e dell'inerzia dell'Appaltatore nel produrre gli aggiornamenti richiesti, l'Università potrà procedere alla risoluzione del Contratto Applicativo, ai sensi dell'art. 1456 CC.

#### **3.3.4 Centralità del Sistema Informativo**

1. Il Sistema Informativo ricopre un ruolo centrale che supporterà l'Università nell'assunzione delle decisioni di propria competenza nel corso dell'esecuzione dei Contratti Applicativi. Il Sistema Informativo rappresenta la cerniera tra l'attività dell'Università e quella dell'Appaltatore e, attraverso lo stesso, saranno determinati i corrispettivi e i dati per l'applicazione del sistema penalizzante.

2. Il Disciplinare Tecnico Gestionale descrive i principali Strumenti che costituiranno l'ossatura del Sistema Informativo che l'Università impiegherà per svolgere le proprie attività di monitoraggio e controllo. L'Appaltatore è chiamato a implementare i suddetti documenti, sviluppandoli a livello di Sistema Informativo da impiegare nell'esecuzione del Contratto Applicativo, in modo da poter dar seguito ai propri processi operativi e, al contempo, consentire all'Università di svolgere le proprie attività sulla scorta dei dati derivanti dall'attività operativa in questione. In virtù di ciò, l'Appaltatore potrà impiegare i sistemi informatici che più riterrà opportuni per dare esecuzione ai Contratti Applicativi e, quindi, per sviluppare il Sistema Informativo, fermo restando che lo sviluppo degli Strumenti, di cui al precedente punto 3.3.3, sarà sottoposto all'approvazione del Direttore Lavori, che il Sistema Informativo dovrà essere sviluppato in coerenza con quanto oggetto di approvazione e che, nel corso dell'esecuzione del Contratto Applicativo, l'Appaltatore dovrà implementare i dati secondo la struttura del Sistema Informativo e attraverso l'impiego di sistemi informatici di supporto, pena la concretizzazione di una grave inadempienza cui potrà corrispondere la risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 CC.

#### **3.3.5 Approccio integrato qualità, sicurezza, ambiente**

1. Le prestazioni facenti capo al Contratto Applicativo, dovranno essere eseguite in regime di gestione per la qualità, in accordo con la norma UNI EN ISO 9001, coniugando i principi e i contenuti della stessa norma con la gestione per la sicurezza e dell'ambiente. L'Appaltatore, anche se non operante in regime di OHSAS 18001 e/o ISO 14001, dovrà approcciare alla sicurezza e alla gestione ambientale integrandoli con il proprio sistema di gestione per la qualità.

2. L'approccio integrato che ne deriva costituisce elemento imprescindibile per l'Università e sarà da quest'ultima oggetto di attività di monitoraggio e controllo. Il mancato rispetto di quanto sopra previsto costituisce motivo di contestazione da parte dell'Università e applicazione delle sanzioni economiche ai sensi dell'art. 4.7, lettera p) che segue. In tale scenario, e al fine di preservare l'approccio integrato in questione, in presenza di inadempienze dell'Appaltatore e/o di inerzia e/o inefficacia di quest'ultimo a dare seguito alle necessarie azioni correttive e/o preventive, l'Università potrà ricorrere alla società certificante il sistema di gestione per la qualità dello stesso Appaltatore, ovvero alle società certificanti i restanti sistemi di gestione sicurezza e ambiente, segnalando l'accaduto e richiedendo un loro intervento. Qualora anche la società certificante si dovesse dimostrare reticente o inerte, l'Università provvederà a coinvolgere direttamente l'Ente italiano di Accreditamento – Accredia, al fine di veder preservati i propri diritti di cliente, dandone contestuale segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione. In caso di

raggruppamento, l'Università ricorrerà alle società certificanti della capogruppo e degli altri componenti il raggruppamento.

### **Art. 3.3 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

1. Il fallimento dell'*Appaltatore* comporta lo scioglimento *ope legis* del Contratto, ovvero del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva, facendo salva la speciale disciplina prevista dall'art. 110 del Codice dei contratti nonché dall'art 48, commi 17 e 18, per le Associazioni Temporanee d'Impresa.

.....

#### **CAPO 4            TERMINI PER L'ESECUZIONE**

##### **Art. 4.1 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO**

1. L'Accordo Quadro ha la durata di **4 (quattro) anni**, decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso ovvero dalla data del verbale di consegna in caso di consegna anticipata delle prestazioni.
2. L'Appaltatore si obbliga inoltre alla rigorosa ottemperanza delle disposizioni fornite con ciascun Contratto Applicativo e con gli eventuali successivi ordini di lavoro dati dal Direttore Lavori, in merito ai tempi di inizio e fine dei singoli Interventi nel rispetto del Programma Esecutivo dei Lavori di cui all'art. 1.3.2 del Disciplinare Gestionale Tecnico.
3. I lavori e le forniture in corso alla scadenza dell'Accordo Quadro dovranno essere ultimati proseguendo l'attività anche oltre la data di scadenza; oltre il termine di scadenza non potranno essere ordinati ulteriori lavori o forniture.

##### **Art. 4.2 CONSEGNA DEI LAVORI DI OGNI CONTRATTO APPLICATIVO**

1. La consegna dei lavori e delle forniture di ciascun Contratto Applicativo deve avvenire nei termini previsti dal Programma Esecutivo dei Lavori dello stesso, redatto dall'Appaltatore nelle modalità di cui all'art. 1.3.2 del Disciplinare Gestionale Tecnico, e ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 49/2018. Dalla data del verbale di consegna dei lavori e delle forniture decorre il termine utile per il compimento delle prestazioni e adempimenti relativi al Contratto Applicativo, compresi tutti i caposaldi contrattuali di cui all'art. 4.6 che segue.
2. Le lavorazioni si svolgono inderogabilmente secondo quanto indicato in ciascun Programma Esecutivo dei Lavori.
3. Se nel giorno fissato e comunicato, l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato dal Direttore Lavori un termine non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data di prima convocazione.
4. Il Direttore Lavori, in caso di temporanea indisponibilità di parte delle aree o degli immobili oggetto di un Contratto Applicativo, può procedere anche con più verbali successivi, alla consegna parziale dei lavori senza che l'Appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta. In tal caso, il termine ultimo per il compimento dei lavori decorrerà dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale e il Programma Esecutivo dei Lavori sarà coerentemente aggiornato.

##### **Art. 4.3 TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

1. Il tempo utile per considerare ultimate tutte le prestazioni e i lavori oggetto di ciascun Contratto Applicativo è fissato in:

– Intervento n.1 U19 Ergon	<b>410 giorni</b>
– Intervento n.2 U9 Koinè (IV lotto)	<b>455 giorni</b>
2. Le parti convengono che l'Appaltatore eseguirà i lavori secondo le modalità costruttive di cui al Progetto Esecutivo dei singoli interventi, nei tempi e secondo l'ordine di esecuzione di cui al Programma Esecutivo dei Lavori, che costituisce parte integrante del contratto Applicativo.
3. L'Appaltatore si obbliga inoltre alla rigorosa ottemperanza delle disposizioni fornite con ciascun Contratto Applicativo e con gli eventuali successivi ordini di lavoro dati dal Direttore Lavori, in merito ai tempi di inizio, intermedi e di fine dei singoli interventi, compresi gli adempimenti previsti all'ultimazione dei lavori.
4. Eventuali perizie di variante, perizie integrative e di concordamento nuovi prezzi, relative a

lavorazioni, che non alterano la tempistica generale prevista nel Programma Esecutivo dei Lavori, non determinano alcuna dilazione dei tempi previsti per l'ultimazione dei lavori stessi.

5. Sulla base dell'importo dei lavori da eseguire e della durata degli stessi, al fine di garantire una uniforme ed organica distribuzione delle attività di cantiere lungo tutto l'arco della durata dei lavori, l'Appaltatore dovrà garantire una presenza media/giornaliera di maestranze presenti in cantiere non inferiore a quella che risulterà dal calcolo analitico contenuto nei PSC redatti in fase di progettazione esecutiva; in particolare l'Appaltatore, nel rispetto dei tempi previsti nel Programma Esecutivo dei Lavori e secondo le disposizioni del Piano di Sicurezza, è obbligato ad indicare nel Piano Operativo di Sicurezza, di cui all'art. 2.1 comma 2.a), il numero e la qualifica delle maestranze da impiegare nelle lavorazioni previste nelle singole fasi di lavoro.

#### **Art. 4.4 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI E DELLE FORNITURE**

1. La sospensione dei lavori e delle forniture è disciplinata fino al termine dell'esecuzione del contratto dall'art. 5 del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni in legge 11 settembre 2020, n. 120.
2. Le contestazioni dell'Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori. Qualora l'Appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.
3. Contestazioni e riserve sono disciplinate dall'art. 11.13. sulle controversie del presente Capitolato Speciale d'appalto.
4. La sospensione disposta dal R.U.P.c.a. permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto.

#### **Art. 4.5 PROROGA O NOVAZIONE DEI TERMINI DI ESECUZIONE**

1. Proroga:
  - a) In relazione a particolari difficoltà di esecuzione incontrate dall'Appaltatore, per cause ad esso non imputabili, il R.U.P.c.a., sentito il Direttore Lavori, e previa richiesta dell'Appaltatore stesso, può concedere proroghe al termine di ultimazione dei lavori previsti dal contratto Applicativo, con il contestuale aggiornamento del Programma Esecutivo dei Lavori, senza che ciò costituisca titolo per l'Appaltatore ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione ove le cause della maggiore durata non siano imputabili all'Amministrazione.
  - b) In ogni caso, la richiesta di proroga deve essere formulata dall'Appaltatore con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di ultimazione contrattualmente fissato e comunque in tempo utile affinché il R.U.P.c.a. esprima risposta entro i successivi 30 giorni.
  - c) La risposta del R.U.P.c.a. verrà comunque emessa prima della data di ultimazione dei lavori.
2. Novazione:
  - a) Nel caso in cui l'Amministrazione a seguito del verificarsi delle situazioni di cui all'art. 7.7. del presente capitolato, riconosca all'Appaltatore un maggiore tempo per l'esecuzione dei lavori, questo comporterà un nuovo termine di ultimazione che va contrattualmente a sostituire, ad ogni effetto, quello precedentemente stabilito nel contratto Applicativo con il contestuale aggiornamento del Programma Esecutivo dei Lavori, ove previsto.

b) In conseguenza di tale novazione del termine contrattuale di ultimazione lavori del contratto Applicativo e stante la consensualità di tale prolungamento, né l'Appaltatore può avanzare pretese per particolari compensi o indennizzi, né l'amministrazione può applicare le penalità per il ritardo, indipendentemente dalla ragione effettiva del prolungamento (colpa dell'Appaltatore, colpa dell'amministrazione o fatti estranei alla volontà di entrambi).

#### **Art. 4.6 CAPISALDI CONTRATTUALI**

5. Sono stabiliti i seguenti capisaldi contrattuali:

- a) Ricezione del progetto esecutivo trasmesso all'Appaltatore dall'Università (l'invio avverrà da parte dell'Università tramite PEC contenente il link per scaricare il PE, come data di ricezione si intende quella del download).
- b) Prima emissione dei documenti di gestione della Commessa, di cui all'art. 3.3.3 del Capitolato a seguito del verificarsi del caposaldo lettera a) che precede.
- c) Consegna dei lavori.
- d) Ultimazione delle attività di secondo livello della cWBS, così come identificate in sede di Programma Esecutivo dei Lavori, nelle quali si articolano l'esecuzione dei lavori e le attività di fornitura e posa degli arredi.
- e) Consegna degli elaborati costruttivi delle forniture.
- f) Emissione del certificato di ultimazione dei lavori.
- g) Emissione del certificato di ultimazione delle forniture.
- h) Conclusione degli adempimenti in capo all'Appaltatore all'ultimazione dei lavori di cui agli artt. 11.3 co.11, 11.6 co. 3 e 4, 11.7 co.2 che seguono.

**Le date corrispondenti ai capisaldi sono quelle indicate nel Programma Esecutivo dei Lavori, redatto dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 1.3.2 del Disciplinare gestionale Tecnico, e saranno fisse ed invariabili per tutta la durata del Contratto Applicativo, fermo restando la facoltà di aggiornamento del Programma nei casi stabiliti dal presente Capitolato.**

6. Nel caso in cui dette date non venissero rispettate per cause imputabili all'Appaltatore, saranno applicate le sanzioni economiche per ritardi di cui all'art. 4.7 che segue. Il pagamento di dette sanzioni non solleva in nessun caso l'Appaltatore dall'obbligo di portare a compimento le attività oggetto dei Contratti Applicativi. L'Università riconosce una tolleranza globale di 30 giorni nel rispetto dei termini fissati nei suddetti capisaldi; pertanto resta inteso che i ritardi accumulati rispetto i capisaldi sopra elencati non devono superare, singolarmente o cumulativamente, i 30 giorni. Il superamento anche di uno solo di detti termini comporta la risoluzione del Contratto Applicativo ai sensi di quanto previsto dall'art. 11.14 che segue.

7. Tanto le sanzioni economiche, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza date dall'Università, o da terzi da questo incaricati, e documentate dal Direttore Lavori o dal RUP, verranno iscritte a debito dell'Appaltatore nei primi atti contabili utili, portandoli in detrazione dai corrispettivi dovuti all'Appaltatore da parte dell'Università. In tali casi l'Università potrà far ricorso alla garanzia di cui all'art. 104 del Codice, senza alcun pregiudizio di esigere dall'Appaltatore il pagamento delle somme che eccedessero il valore di detta garanzia, oppure di operare la compensazione con i crediti dell'Appaltatore.

8. La penale sull'ultimazione, dei lavori e/o delle forniture, verrà contabilizzata in detrazione in occasione del pagamento dell'ultima rata di acconto.

9. L'Università, nella persona del R.U.P.ca, sentito il Direttore dei lavori, ed eventualmente il CCT e l'Organo di Collaudo, potrà decidere di non applicare le sanzioni economiche eventualmente maturate dall'Appaltatore, anche se già contabilizzate, ovvero procedere con la rideterminazione



dell'importo delle sanzioni ascritte in contabilità, a fronte della sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- i. Avvenuto completamento dei lavori e delle forniture, entro i termini previsti dal Programma Esecutivo dei Lavori. In tale fattispecie potranno essere non applicate le eventuali sanzioni economiche intermedie maturate dall'Appaltatore (rif. art. 4.7, lett. d), che segue).
- ii. Mancato danno per l'Università per il ritardo maturato dall'Appaltatore rispetto uno o più dei capisaldi sopra elencati.
- iii. Qualora l'importo, singolo o cumulativo, delle sanzioni economiche non fosse proporzionato al danno subito dall'Università.

#### **Art. 4.7 SANZIONI ECONOMICHE**

1. Nel caso in cui l'Appaltatore non esegua le obbligazioni contrattuali, l'Università potrà imporgli le sanzioni economiche sotto elencate. Le sanzioni possono essere applicate anche qualora sia trascorso inutilmente il termine perentorio indicato dall'Università all'Appaltatore per l'esecuzione delle obbligazioni contrattuali e/o per adempiere alle motivate contestazioni formulate dall'Università circa il mancato adempimento degli oneri ed obblighi di cui all'art. 7.3 e succ. del Capitolato.

- a) Per il mancato download del Progetto esecutivo, di cui alla lettera a) dell'art. 4.6 che precede, per cause imputabili all'Appaltatore, entro i termini stabiliti di disponibilità del trasferimento, sarà applicata una penale pari a € 1.000,00.
- b) Per ogni giorno di ritardo, per cause imputabili all'Appaltatore, nel rispetto della data del caposaldo contrattuale di cui alla lettera b) dell'art. 4.6 che precede, di prima emissione degli Strumenti di cui all'art. 3.3.3 del Capitolato, sarà applicata una penale pari a € 1.000,00.
- c) Per ogni giorno di ritardo, per cause imputabili all'Appaltatore, nel rispetto della data del caposaldo contrattuale di cui alla lettera c) dell'art. 4.6 che precede, di consegna dei lavori, sarà applicata una penale pari a € 1.000,00.
- d) Per ogni giorno di ritardo nel rispetto della data del caposaldo contrattuale di cui alla lettera d) dell'art. 4.6 che precede, di ultimazione delle attività di secondo livello della cWBS, sarà applicata una penale pari allo 0,5 per mille dei prezzi interi dei singoli cWP di secondo livello ancora da completare e che non siano stati ultimati nei tempi previsti.
- e) Per ogni giorno di ritardo, per cause imputabili all'Appaltatore, nel rispetto della data del caposaldo contrattuale di cui alla lettera e) dell'art. 4.6 che precede, di consegna degli elaborati costruttivi delle forniture, sarà applicata una penale pari a € 1.000,00.
- f) Per ogni giorno di ritardo nel rispetto della data del caposaldo contrattuale di cui alle lettere f) 1. e 2. dell'art. 4.6 che precedono, di emissione del certificato di ultimazione, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 1°/oo (uno per mille) dell'importo contrattuale del Contratto Applicativo per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo cumulabile con le penali relative alle precedenti scadenze intermedie.
- g) Per ogni giorno di ritardo nel rispetto della data del caposaldo contrattuale di cui alla lettera g) dell'art. 4.6 che precede, sarà applicata una penale pari a € 1.000,00.
- h) Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine perentorio assegnato dall'organo di collaudo per rimuovere le anomalie eventualmente riscontrate durante il collaudo di cui 10.2, co. 4 che segue, verrà applicata una penale pari a € 5.000,00.
- i) Per ogni giorno di ritardo nel completamento dello sgombero del cantiere e pulizia finale di cui all'art. 10.1, co. 9 che segue, verrà applicata una penale pari a € 2.500,00.
- j) Per ogni giorno di ritardo nella consegna degli Strumenti e/o dei rapporti, prima emissione e/o aggiornamenti successivi e/o a fronte di richiesta di emissione e/o aggiornamento da

- parte dell'Università, sarà applicata una penale di € 1.000,00.
- k) Per ogni giorno di ritardo rispetto i termini previsti dal Capitolato per il completamento degli adempimenti diversi da quelli di cui alle lettere da a) a j) che precedono, verrà applicata una penale di € 1.000,00.
- l) Per ogni infrazione della prescrizione di indossare i documenti di identificazione di cui all'art. 11.2., così come per altre analoghe infrazioni legate ai dispositivi di protezione individuale, sarà applicata una penale pari a € 100,00 per ciascun soggetto che commetta detta infrazione; qualora l'Appaltatore non provveda entro il termine stabilito dall'art. 11.2 comma 5, la penale sarà applicata ciascun giorno di infrazione seguente al termine di cui sopra.
- m) Per ogni opera realizzata in difformità rispetto al progetto esecutivo e/o agli elaborati costruttivi già oggetto di approvazione da parte del Direttore Lavori, ovvero in assenza degli elaborati costruttivi, sarà applicata una sanzione economica di € 10.000,00. Tale sanzione potrà essere applicata anche laddove non fosse disposta la demolizione delle opere in questione e, l'applicazione della stessa, non solleva l'Appaltatore dall'ottenimento dell'approvazione postuma degli elaborati costruttivi.
- n) Per ogni giorno di ritardo rispetto i termini previsti e/o assegnati dall'Università per l'adeguamento alle contestazioni formulate dal Direttore Lavori o dal RUP.ca relativamente all'esecuzione di tutti gli oneri, obbligazioni e adempimenti diversi da quelli di cui alle lettere dalla a) alla l) che precedono, e/o per il completamento di attività in capo all'Appaltatore, sarà applicata una penale di € 1.000,00.
- o) Per ogni contestazione mossa dall'Università all'Appaltatore circa il mancato impiego degli Strumenti e dei relativi sistemi informatici di supporto, nell'esecuzione dei Contratti, sarà applicata una penale di € 500,00.
- p) Per ogni contestazione mossa dall'Università all'Appaltatore circa il mancato impiego dell'approccio integrato di cui all'art. 3.3.5 del Capitolato nell'esecuzione dei Contratti Applicativi, sarà applicata una penale di € 500,00.
2. In caso di inadempimento della garanzia di una presenza media non inferiore al 50% del tempo per la durata complessiva dei lavori da parte del Direttore di Cantiere, come da riscontro della sottoscrizione del Giornale di cantiere effettuata in corrispondenza di ogni SAL, verrà applicata una penale giornaliera pari ad € 500,00.
3. L'eventuale ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione di penali, verrà tempestivamente notiziato dal Direttore Lavori al R.U.P.ca; ogni penale irrogata dal R.U.P.ca sarà annotata dal Direttore Lavori nel Registro di contabilità.
4. L'applicazione complessiva della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione a causa dei ritardi.
5. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale, l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture.
6. Qualora la somma delle sanzioni di cui sopra raggiunga il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, senza contare le ipotesi di non applicazione o rideterminazione delle penali previste all'art. 4.6 che precede, l'Università potrà procedere alla risoluzione del Contratto Applicativo, ai sensi dell'art. 1456 CC.

---

## **CAPO 5            DISCIPLINA ECONOMICA**

---

### **Art. 5.1 ANTICIPAZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del *Codice dei contratti*, è prevista in favore dell'*Appaltatore* la corresponsione di un'anticipazione sul valore del *Contratto Applicativo* subordinato all'effettivo inizio delle prestazioni, anche in caso di consegna in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32 comma 8, fatto salvo quanto previsto dall'art. 207 del D.L. 34/2020 convertito con modificazioni con legge 17 luglio 2020 n. 77.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di Garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa i tempi di esecuzione dei servizi o dei lavori.
3. L'importo della Garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori e delle forniture, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione Appaltante.
4. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori o delle forniture non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

### **Art. 5.2 PAGAMENTI IN ACCONTO DEI LAVORI E DELLE FORNITURE**

1. Per l'esecuzione dei lavori e delle forniture i pagamenti avvengono per stati di avanzamento lavori (S.A.L.) redatti dall'Ufficio di Direzione Lavori secondo le modalità, i criteri e le prescrizioni stabilite al successivo CAPO 6. All'importo corrisposto per il completamento dei cWP contabilizzati verrà quindi aggiunta la quota parte dei costi della sicurezza (senza applicazione del ribasso d'asta), così come evidenziato all'art. 6.2 che segue.
2. Tutto il suddetto credito maturato dall'Appaltatore ha natura di corrispettivo e quindi soggetto all'applicazione della ritenuta di legge dello 0,50%.
3. Il Direttore Lavori provvede a redigere il S.A.L. e a farlo pervenire al R.U.P.c.a. entro il termine di 23 giorni dalla sua maturazione. Il Certificato di Pagamento verrà emesso entro il termine di sette giorni a decorrere dal rilascio di ogni Stato di avanzamento dei lavori; il pagamento degli importi dovuti sarà disposto entro il termine di trenta giorni dalla data di emissione del certificato di pagamento.
4. Ogni Certificato di Pagamento emesso dal R.U.P.c.a. è annotato nel registro di contabilità.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non imputabili all'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, secondo le modalità definite ai precedenti paragrafi.
6. Dopo la constatazione della ultimazione delle opere verrà pagata l'ultima rata d'acconto con l'applicazione delle ritenute di garanzia.
7. Quest'ultima rata d'acconto ha termini di franchigia di emissione del Certificato di Pagamento e di esigibilità del mandato di liquidazione identici alle precedenti rate di acconto.
8. La mancata consegna di copia delle ricevute delle discariche (DDT o FIR) di cui all'art. 11.3 comma 10 comporterà, previa diffida della direzione lavori, il blocco del pagamento del saldo lavori.
9. L'importo liquidato in sede di SAL è imputato al capitale e quindi soggetto all'IVA di legge.

### **Art. 5.3 CONTO FINALE E SALDO**

1. Il Direttore dei lavori compila il conto finale dei lavori e delle forniture per ogni singolo Contratto Applicativo, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento lavori, entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito certificato emesso dallo stesso, e provvede a trasmetterlo al R.U.P.c.a..
2. Il R.U.P.c.a., esaminati i documenti acquisiti, invita con formale comunicazione l'Appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento dell'invito.
3. Il R.U.P.c.a., firmato dall'Appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui al comma precedente, redige, entro i successivi sessanta giorni, una propria relazione finale riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell'esecutore per le quali non siano intervenute la transazione o l'accordo bonario.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa presentazione di garanzia fideiussoria di corrispondente importo, sarà effettuato non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione del collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile. La rata di saldo comprende anche l'importo delle ritenute pari allo 0,5% di cui al precedente articolo. Nel caso l'esecutore non abbia preventivamente presentato la Garanzia fideiussoria, il termine di sessanta giorni decorre dalla presentazione della Garanzia stessa.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 7 deve avere validità ed efficacia dallo svincolo della rata di saldo con scadenza 24 mesi dopo la data di emissione del collaudo provvisorio.
6. La fideiussione a Garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dall'art. 103 comma 6 del codice dei contratti. Il tasso di interesse è applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio e l'assunzione del carattere di definitività del medesimo.
7. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione della polizza di cui all' art. 8.3, e di quella di cui all'art. 8.4 comma 1 ove prevista.

### **Art. 5.4 REVISIONE PREZZI E COMPENSAZIONI, IN AUMENTO O DIMINUZIONE, DEI PREZZI DEI SINGOLI MATERIALI DA COSTRUZIONE.**

1. In data 18/05/2022 è entrato in vigore il D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, cosiddetto "Decreto Aiuti" per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori. Il comma 2 dell'art. 26 "Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori" del citato Decreto prevede altresì che le Regioni, entro il 31 luglio 2022, procedano ad un aggiornamento infrannuale dei prezzi e che "[...] in relazione alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzi aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3". Il comma 3 ha previsto "Nelle more della determinazione dei prezzi regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle previsioni di cui all'articolo 29, comma 11, del decreto-legge n. 4 del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti relativi a lavori, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo n. 50 del 2016, incrementano fino al 20 per cento le risultanze dei prezzi regionali di cui al comma 7 del medesimo articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021". Il citato decreto è stato convertito in legge in data 15 luglio 2022 (Legge 91/2022). Per quanto sopra riportato e

avvalendosi dello strumento dell'accordo quadro, **i listini prezzi applicabili ai singoli contratti Applicativi saranno quelli in vigore all'atto della stipula dei contratti medesimi.**

2. I Progetti Esecutivi validati dell'Intervento Fase 1 - Edificio U19 ERGON e dell'Intervento fase 2 – Edificio U09 KOINE' (IV lotto) validato, messi a disposizione dell'Università, sono redatti sulla base del prezzario di Regione Lombardia aggiornamento straordinario 2022 vol. 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2 e vol. Specifiche Tecniche, approvato con D.g.r. n. 6764 del 25 luglio 2022, con validità 1 agosto 2022, di cui all'art.1.2 del CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;

3. Ai sensi delle leggi vigenti è ammessa la facoltà di procedere alla revisione prezzi in merito alle variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione rispetto al prezzo originario ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal Decreto Legge n.4 del 27 gennaio 2022 "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico", convertito con modificazioni in Legge n. 25 del 28 marzo 2022.

#### **Art. 5.5 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI**

1. Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del Codice dei contratti è vietata la cessione del contratto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'art. dall'art.106 comma 1 lett. d) del Codice dei contratti.

2. Nei casi previsti dall'art. 106, comma 1, lett. d), punti 1) e 2), del Codice dei contratti le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice dei contratti.

Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, non risultino sussistere i requisiti di cui alla documentazione antimafia prevista dal D.Lgs 159/2011.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione producono, nei confronti della Stazione appaltante, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

3. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 106, comma 13, del Codice dei contratti.

---

## **CAPO 6            DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI**

---

### **Art. 6.1 VALUTAZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE A CORPO**

1. La valutazione dei lavori e delle forniture a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione delle prestazioni stesse, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per i lavori e per le forniture a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità delle stesse prestazioni.
2. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori e delle forniture a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta alle condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto e dai documenti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione delle prestazioni a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici, ovvero pur specificati nella descrizione dei lavori e forniture a corpo non siano rilevabili dagli elaborati grafici. Inoltre, nessun compenso è dovuto per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata.
3. La contabilizzazione e i pagamenti dei lavori e delle forniture a corpo è effettuata secondo le modalità descritte nell'art. 6.2 che segue.
4. Agli importi degli stati di avanzamento lavori (SAL) intermedi sarà aggiunto, in relazione ai lavori eseguiti, la quota dei Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui all'art. 1.5 che precede, non assoggettati a ribasso d'asta.
5. In occasione del SAL corrispondente al finale l'importo finale dei lavori corrisponderà, salvo varianti, all'importo di cui all'art. 1.5 comma 1.A) e C) al netto del ribasso d'asta, cui verranno sommati gli importi dei Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza di cui all'art. 1.5 comma 1 lett. B) e D), non assoggettati a ribasso d'asta.

### **Art. 6.2 PAGAMENTI DURANTE L'ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE**

1. La contabilità dei Contratti Applicativi si fonda sul principio secondo il quale sono ascrivibili in contabilità i prezzi, o frazioni di essi, corrispondenti a obbligazioni svolte in modo compiuto e misurabile (per c.d. "corpi completi") dalle Parti. Con il termine "misurabile" si intende sia dall'Appaltatore, in seguito alle positive risultanze dei controlli e del Controllo Qualità da esso stesso svolto, sia dall'Università, per mezzo delle ispezioni del Direttore Lavori. Per "prestazioni compiute" si intendo le prestazioni rispondenti a specifiche definite ex ante e riconosciute dalle Parti: tra le specifiche rientrano i Criteri Di Completamento Dei cWP, di cui all'art. 1.3.4 del Disciplinare Tecnico Gestionale, che le Parti adotteranno in sede di esecuzione dei Contratti per identificare i "corpi completi".
2. L'importo contrattuale per l'esecuzione dei lavori e delle forniture dei Contratti Applicativi deriva dall'applicazione del ribasso percentuale unico sull'importo a base di Gara offerto dall'Appaltatore (Offerta Economica).
3. I prezzi delle singole lavorazioni sono riportati nello Schema Di WBS del Contratto Applicativo, redatto dall'Appaltatore per le attività di esecuzione dei lavori e allestimento: cWBS di cui all'art. 1.3.1 del Disciplinare Gestionale Tecnico.  
I pagamenti dei singoli work package (cWP), come indicati dallo Schema Di WBS suddetto, avverranno secondo le modalità di seguito specificate.
4. Per l'avvenuta esecuzione da parte dell'Appaltatore delle obbligazioni correlate all'esecuzione dei lavori e la fornitura e posa degli arredi riferite al Contratto Applicativo, si riconosceranno stati di avanzamento dei lavori (SAL) a cadenza variabile ma, comunque, non inferiore al mese. Su di essi, in sede di certificato di pagamento, verrà effettuata la ritenuta dello

0,50 per cento, di cui all'art. 30, co. 5-bis del D.lgs. 50/2016. Il certificato di pagamento riporterà inoltre l'importo delle eventuali sanzioni economiche applicate in via definitiva, diverse quindi dalle sanzioni economiche di cui al precedente art. 4.6 Capisaldi contrattuali del Capitolato.

5. L'avanzamento dei lavori sarà determinato sulla base delle voci di lavorazione (cWP) del livello più dettagliato della cWBS, che risultino completamente eseguite secondo i Criteri Di Completamento Dei cWP di cui all'art. 1.3.4 del Disciplinare Tecnico gestionale. All'importo di ciascun cWP potranno essere operate delle trattenute per:

- a) La mancata consegna o mancata approvazione da parte del Direttore Lavori degli As Built, pari al 5% nel primo caso e allo 2% nel secondo, del valore del cWP.
- b) Il make good, da riconoscere da parte del Direttore Lavori sulla scorta di quanto previsto dai Criteri Di Completamento Dei cWP di cui all'art. 1.3.4 del Disciplinare.

6. Un singolo cWP, anche se completato al 100%, non potrà essere ascritto in contabilità laddove non fossero rese disponibili:

- i. Le Check List impiegate per le verifiche (controlli di parte prima) e il Controllo Qualità (controlli di parte seconda) di cui all'art. 1.3.3 del Disciplinare Tecnico Gestionale.
- ii. Il Rapporto Tecnico Di Controllo Qualità del Responsabile Controllo Qualità Di Costruzione.
- iii. Le Check List impiegate dallo stesso Direttore Lavori per effettuare le proprie attività di ispezione e formalizzarne i risultati.
- iv. I rapporti di cui agli artt. 1.4 del Disciplinare Tecnico Gestionale.
- v. L'aggiornamento del Piano Dei Controlli con i risultati delle verifiche e prove effettuate.
- vi. Il registro delle non conformità di cui all'art. 1.5.2 del Disciplinare Tecnico Gestionale, opportunamente compilato.

7. L'emissione dei SAL relativi ai mesi 4°, 8° e 12° (ed eventuali successivi quadrimestri) è inoltre subordinata alla verifica, da parte del Direttore Lavori, dell'avvenuto aggiornamento ed emissione trimestrale:

- del Piano Gestione Qualità;
- del rapporto di quality audit.

8. L'emissione del SAL finale (o conto finale) è subordinata alla verifica, da parte del RUP.ca, dell'avvenuto aggiornamento:

- della relazione di quality audit finale.

9. Per ciascun SAL saranno portati in detrazione gli importi corrispondenti alle assenze ingiustificate, maturate nel periodo di riferimento del SAL stesso, di una o più delle figure dello Staff tecnico di cantiere. A tale riguardo sarà considerata assenza la mancata partecipazione, di ciascuno dei soggetti operanti per conto dell'Appaltatore e indicati all'art. 3.3 del Capitolato, oltre che alle riunioni settimanali di coordinamento del cantiere anche ad una riunione, o ad un incontro, convocata dall'Università con almeno tre giorni di anticipo. L'importo da detrarre all'importo maturato del SAL sarà determinato moltiplicando per ciascuna figura assente ad una riunione o incontro convocato dall'Università l'importo di € 500,00. A tale riguardo è concessa a ciascuna delle figure in questione di disporre di due assenze ogni tre mesi.

10. I termini per il pagamento degli eventuali compensi aggiuntivi di cui all'art. 7.8 e succ. che seguono saranno concordati fra le Parti secondo quanto precisato da detti articoli.

---

## **CAPO 7            DISPOSIZIONI SUI CRITERI ESECUTIVI DEI LAVORI**

---

### **Art. 7.1 MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE CATEGORIE DI LAVORO**

1. Per le modalità di esecuzione dei lavori si farà riferimento al volume Specifiche Tecniche del Prezziario Regionale di cui all'art.1.2 del Capitolato Speciale d'appalto.

### **Art. 7.2 RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE**

1. L'Appaltatore è responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, del perfetto adempimento delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi e della loro corretta esecuzione, restando esplicitamente inteso che le prescrizioni contenute nell'Accordo Quadro e nei Contratti Applicativi sono dallo stesso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.
2. L' Appaltatore è direttamente responsabile, nei confronti dell'Amministrazione, delle attività dei soggetti dallo stesso individuati, nel caso in cui le prestazioni affidate ai medesimi risultassero eseguite in modo anche parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei Contratti Applicativi.
3. L'Appaltatore è responsabile qualora l'inadempimento o l'inesatto adempimento delle obbligazioni scaturenti dal presente capitolato e dai Contratti Applicativi dipenda dalla mancata tempestiva richiesta al R.U.P.AQ o al R.U.P.ca delle necessarie istruzioni e chiarimenti in merito ai documenti contrattuali necessari per assicurare il regolare svolgimento dell'attività affidata.
4. L' Appaltatore è altresì responsabile, nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi, dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei contratti Applicativi, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.
5. È fatto obbligo all' Appaltatore di mantenere l'Amministrazione sollevata ed indenne da eventuali istanze di risarcimento dei danni e da azioni legali promosse da terzi.
6. Tutti i programmi informatizzati utilizzati per la tenuta della contabilità devono essere preventivamente accettati dal R.U.P.c.a., che ne verifica l'idoneità e conformità alle prescrizioni contenute nel DM MIT 49/2018.
7. L' Appaltatore, entro dieci giorni decorrenti dalla data di stipulazione del contratto Applicativo, dovrà inoltre prevedere, a suo onere e spesa, una piattaforma web based, su cui depositare tutti gli elaborati, documenti, file, relazioni, fotografie, ecc., che consenta l'accessibilità da qualunque luogo purché sia disponibile di una connessione a internet (PSTN, BANDA LARGA o MOBILE). La sicurezza sui file deve essere garantita sia a livello server con un sistema di password sia da credenziali utente univoche gestite dall'amministratore del sistema secondo criteri definiti (codici alfanumerici, lunghezza minima della password, etc...).
8. Il sistema di gestione documentale, di cui al precedente comma, deve consentire di archiviare in modo semplice e sicuro qualunque tipologia di documento digitale secondo standard predefiniti. I file devono essere organizzati in due differenti aree logiche: una privata e una pubblica. L'area privata ha la funzione di archiviare i file in lavorazione o che non necessitano della pubblicazione per tutti gli utenti. L'area pubblica ha la funzione di condivisione e di ricerca dei file ritenuti di utilità comune.
9. I files presenti nell'area pubblica o nell'area privata devono essere condivisi con utenti già accreditati sulla piattaforma, con gruppi di utenti o con utenti esterni privi di accesso diretto al sistema. Devono essere presenti logiche di indicizzazione, personalizzate, sulla base delle esigenze dell'Amministrazione ed in base a criteri specifici e a metadati (nome file, data di archiviazione, utente). I file, quindi, possono essere successivamente ricercati per una qualunque delle precedenti caratteristiche, inviati ad un'area di documenti in evidenza. Deve essere, inoltre, possibile scaricare i file e definire un file non disponibile perché in uso/modifica



da parte di utenti con particolari privilegi.

10. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto, nonché l'onere per il ripristino di opere o risarcimento dei danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata tardiva o mancata assunzione dei necessari provvedimenti.
11. L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue cure e spese le opere che il Direttore Lavori accerta non eseguite a regola d'arte, senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rilevato difetti o inadeguatezze.
12. Il risarcimento dei danni determinati dal mancato, tardivo o inadeguato adempimento agli obblighi di cui ai precedenti commi 1 e 2 è a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
13. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo provvisorio, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è garante delle opere eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali difettosi o non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e i degradi.
14. In tale periodo la riparazione dovrà essere eseguita in modo tempestivo e, in ogni caso, sotto pena dell'esecuzione d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.
15. Potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio – fatte salve le riparazioni definitive da eseguire a regola d'arte – per avverse condizioni meteorologiche o altre cause di forza maggiore.

#### **Art. 7.3 NORME GENERALI SULL'ESECUZIONE**

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici di Progetto e nella descrizione delle singole voci, allegata al capitolato suindicato.
2. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Amministrazione e l'Appaltatore, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina del DPR 207/2010 e s.m.i. per le parti ancora in vigore, del D.M. n. 49/2018, e del Capitolato Generale limitatamente agli articoli non abrogati.

#### **Art. 7.4 ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DI MATERIALI E COMPONENTI**

1. Per tutti i prodotti da costruzione, destinati cioè ad essere incorporati permanentemente in opere di costruzione o in parti di esse, si applica il Regolamento (UE) n. 305/2011 che "fissa le condizioni per l'immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione, stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l'uso della marcatura CE sui prodotti in questione".
  2. L'accettazione dei materiali e dei componenti avviene secondo quanto stabilito dal Piano dei Controlli di cui all'art. 1.3.3 del Disciplinare Tecnico Gestionale.
- I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione dell'ufficio della Direzione Lavori; in caso di controversia si procede ai sensi dell'art. 11.13 del presente

Capitolato.

3. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore Lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione Europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile.
4. Ove l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore Lavori verrà applicata la sanzione di cui all'art. 4.7 let. n); la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
5. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
6. L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
7. Il Direttore Lavori o l'organo di collaudo dispongono prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal Capitolato Speciale d'Appalto finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dall'Università, con spese a carico dell'esecutore.
8. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del Direttore Lavori come previsto dalla Scheda Di Sottomissione di cui all'art. 1.3.3, let. c) del Disciplinare Tecnico Gestionale, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.
9. Il Direttore Lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere.
10. L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'Appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.
11. Per i requisiti prestazionali e/o di accettazione dei materiali si farà riferimento al volume Specifiche Tecniche del Prezziario Regionale di cui all'art.1.2 del presente Capitolato.

#### **Art. 7.5 CONTROLLI, PROVE E COLLAUDI DURANTE IL CORSO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE**

1. Durante l'esecuzione dei lavori di ciascun intervento, l'Appaltatore, in applicazione dei contenuti del proprio Piano Gestione Qualità, dovrà effettuare il controllo di parte prima e il Controllo Qualità di parte seconda, quest'ultimo per mezzo del Responsabile Controllo Qualità Di Costruzione, al fine di fornire una maggiore garanzia all'Università circa la qualità delle opere realizzate e realizzande.
2. Il Controllo Qualità consisterà nel prelievo di campioni, nell'esecuzione di prove sui materiali, nell'acquisizione di certificazioni e tracciati di provenienza dei materiali impiegati, nell'esecuzione di verifiche funzionali, prove di funzionamento e collaudi provvisori. Il Controllo Qualità sarà oggetto di apposita programmazione da formalizzarsi attraverso il Piano Dei Controlli di cui all'art. 1.3.3 del Disciplinare Tecnico Gestionale. I controlli saranno condotti mediante l'impiego delle Check List di cui all'art. 1.3.3 let. b) del suddetto Disciplinare e i relativi risultati saranno oggetto di rendicontazione mediante apposito Rapporto Tecnico Di Controllo Qualità. I risultati complessivi, in termini di efficacia ed efficienza, del Controllo Qualità saranno inoltre trattati nel rapporto di *quality audit*. La sussistenza delle Check List, del Rapporto Tecnico Di

Controllo Qualità, del rapporto di *quality audit* e della Scheda Campionatura, sono *condicio si ne qua non* per ascrivere in contabilità i singoli cWP completati, così come meglio dettagliato all'art. 6.2 che precede, oltre che per il pagamento del c.d. "make good" dei singoli cWP da parte del Direttore Lavori.

#### **7.5.1 Campioni e prove sui materiali**

1. Il Piano Gestione Qualità dovrà prevedere un'apposita procedura per le prove da condurre sui materiali: queste ultime dovranno essere elencate all'interno del Piano Dei Controlli ed essere riferite puntualmente a ciascun cWP oggetto di realizzazione. Con adeguato anticipo rispetto alla messa in opera dei materiali e all'approntamento delle forniture in fabbrica, l'Appaltatore dovrà sottoporre al Direttore Lavori e concordare con egli, gli elenchi dei campioni da prelevare, sia presso i fornitori dell'Appaltatore, sia nel corso di esecuzione dei lavori, le modalità di prelievo dei campioni, (i) le prove tecniche cui i campioni dovranno essere sottoposti e (ii) le caratteristiche minime che dette prove dovranno indicare acciocché i campioni possano essere approvati dal Direttore Lavori.
2. Nel caso che le prove eseguite successivamente sui campioni secondo tali elenchi concordati, indicassero caratteristiche dei materiali inferiori a quelle minime anzidette (salvo le tolleranze ritenute ammissibili, se specificate nell'apposito paragrafo del capitolato speciale specifiche tecniche), i materiali o le forniture relative saranno rifiutati e l'Appaltatore dovrà provvedere ad eseguire altre campionature fintanto che i risultati delle prove siano ritenuti soddisfacenti dal Direttore Lavori.
3. L'Appaltatore, impiegando la PBStf, dovrà inoltre concordare con il Direttore Lavori l'elenco dei componenti per i quali esso dovrà presentare allo stesso Direttore Lavori, anche mediante la predisposizione dei locali tipo di cui all'art. 7.5.5 che segue, e comunque prima dell'approvvigionamento dei materiali, i campioni per approvazione; l'Appaltatore dovrà provvedere alla custodia in apposito locale di detti campioni e delle relative certificazioni. L'approvazione dei campioni avverrà da parte del Direttore Lavori per iscritto, mediante sottoscrizione di apposita Scheda Di Sottomissione, di cui all'art. 1.3.3, let. c) del Disciplinare Tecnico Gestionale. Eventuali materiali e/o componenti posati in assenza di suddetta Scheda delle campionature approvata dal Direttore Lavori saranno considerati alla stregua di materiale non posato e, pertanto, il relativo cWP sarà ritenuto incompleto. La Scheda delle campionature dovrà essere sottoposta ad approvazione del Direttore Lavori almeno 30 giorni prima della data prevista di avvio del cWP cui la campionatura si riferisce. Laddove ritenuta completa, il Direttore Lavori si riserverà 10 giorni per l'approvazione della Scheda suddetta. Tale termine è vincolante per il Direttore Lavori solo laddove la Scheda fosse consegnata entro il termine di 30 giorni sopra precisato e completa delle informazioni necessarie per poter esprimere un parere.
4. Tutte le spese per le campionature e per le prove (comprese le spese trasporto dei campioni, le spese di laboratorio, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore. Il prelievo dei campioni e le prove possono essere effettuati anche presso i fornitori dell'Appaltatore.
5. Tutti i materiali e le forniture devono essere conformi ai campioni approvati. Relativamente ai materiali, l'Università si riserva la facoltà di accettare l'autocertificazione da parte dell'Appaltatore, ove corredata di adeguata certificazione che si tratti di materiali prodotti in regime di gestione per la qualità ai sensi della ISO 9001 e/o in regime di gestione ambientale ISO 14001.

#### **7.5.2 Prove e collaudi provvisori**

1. Le prove e collaudi provvisori dovranno essere oggetto di:

1. Apposita programmazione da formalizzare attraverso il Piano Dei Controlli.
2. Apposite procedure di conduzione da riportarsi in allegato al Piano Gestione Qualità e, se specifiche per la singola prova e collaudo, ai verbali di prova e collaudo provvisorio.
3. Apposita registrazione mediante predisposizione di appositi verbali di prova e collaudo provvisorio.

Le attività di prove e collaudi provvisori dovranno svolgersi secondo:

1. Le tempistiche previste nel Piano Dei Controlli.
2. Le modalità previste dal Piano Gestione Qualità.
2. I documenti di cui sopra saranno perfettamente integrati rispetto i contenuti informativi e la struttura dati del progetto esecutivo e delle WBS aggiornate e redatte dall'Appaltatore, come previsto dal Disciplinare Tecnico Gestionale, e di cui costituiscono completamento, integrazione e aggiornamento.
3. Le attività di prove e collaudi potranno inoltre essere completate e perfezionate in corso di esecuzione correlando le stesse con le attività di collaudo di cui al successivo art. 10.2. Le prove e i collaudi provvisori potranno essere oggetto di video registrazione.

#### **7.5.3 Prove di fabbrica**

1. Tutti i prodotti, le forniture e le apparecchiature dovranno essere sottoposti alle ispezioni, alle prove ed ai collaudi previsti dal Piano Dei Controlli nella sua ultima versione approvata dal Direttore Lavori. Attraverso l'aggiornamento del Piano Dei Controlli, l'Appaltatore è tenuto a comunicare al Direttore Lavori per iscritto il programma mensile delle prove e dei collaudi con almeno 15 giorni di anticipo sulla data in cui essi potranno avere inizio. Il Direttore Lavori si riserva la facoltà di approvare l'aggiornamento del Piano Dei Controlli e di presenziare alle prove e ai collaudi provvisori.
2. Tutti gli oneri per l'esecuzione delle prove e dei collaudi previsti dal citato dal Piano Dei Controlli sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

#### **7.5.4 Prove funzionali degli impianti**

1. Completata l'installazione di ciascuno degli impianti, l'Appaltatore ne dovrà eseguire le prove di avviamento e funzionali, al fine di verificare che essi corrispondano alle specifiche di progetto. L'esito positivo di tale verifica è condizione necessaria per il pagamento del c.d. "make good" dei singoli cWP cui gli impianti in questione corrispondono e per l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori di cui al successivo art. 10.1.
2. Nel caso in cui detta verifica fornisca risultato negativo, l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese ad eseguire tutte le modifiche o messe a punto necessarie per adeguare l'impianto; successivamente l'Appaltatore dovrà ripetere le prove di avviamento e funzionali anzidette, fino all'ottenimento di un risultato positivo.
3. Per ciascun impianto l'Appaltatore dovrà redigere e consegnare all'Università un apposito verbale di prova e collaudi indicante le caratteristiche o le prestazioni definite dal Contratto Applicativo e dal progetto esecutivo dell'intervento, le prove eseguite ed i risultati ottenuti.
4. Due mesi prima dell'inizio delle prove di avviamento e funzionali di ciascun impianto l'Appaltatore sottoporrà all'approvazione del Direttore Lavori i seguenti documenti:
  1. Programma dettagliato delle prove, attraverso l'aggiornamento del Piano Dei Controlli.
  2. Procedure dettagliate previste per l'esecuzione delle prove in questione.
5. Al fine di garantire l'univocità e la circolarità delle informazioni, i documenti suddetti dovranno impiegare lo standard del SgIOP/SgIP di cui all'art. 1.2 del Disciplinare Tecnico Gestionale. L'Appaltatore non potrà dare inizio alle prove di avviamento e funzionali prima di aver ottenuto dal

Direttore Lavori l'approvazione dei due documenti di cui sopra.

6. L'Università si riserva di presenziare alle prove attraverso il Direttore Lavori e/o il collaudatore, e/o altro soggetto individuato dal RUP.ca.

7. L'avvenuta approvazione da parte del Direttore Lavori dei documenti di cui ai punti 1 e 2 che precedono, non solleva l'Appaltatore dagli obblighi derivanti dall'esecuzione di ulteriori prove, qualora il Direttore Lavori, l'Università o la commissione di collaudo, dovessero decretarne la necessità.

#### **7.5.5 Campionature delle finiture e predisposizione dei locali tipo**

1. Almeno trenta giorni prima della data prevista per la realizzazione di un singolo cWP, l'Appaltatore sottoporrà ad approvazione del Direttore Lavori la Scheda Di Sottomissione, dettagliata all'art. 1.3.3 del Disciplinare Tecnico Gestionale, dei materiali che propone di posare. L'approvazione della Scheda Di Sottomissione da parte del Direttore Lavori è *condicio sine qua non* per poter procedere con gli approvvigionamenti dei materiali e degli arredi e per dare seguito ai cWP corrispondenti.

2. La sussistenza della Scheda Di Sottomissione approvata al momento della contabilizzazione del singolo cWP, è inoltre *condicio sine qua non* per poter procedere alla contabilizzazione del cWP stesso.

3. Almeno 180 giorni prima della data prevista di ultimazione dei lavori di ciascun intervento, oggetto del Contratto Applicativo, l'Appaltatore dovrà allestire i seguenti locali tipo:

Intervento 1	Unità ambientale - Locale tipo
Aula	Aula tipo da 260 posti o aula di dimensioni minori
Laboratorio	Laboratorio didattico tipo
Intervento 2	Unità ambientale - Locale tipo
Laboratorio	Laboratorio di ricerca tipo

4. Scopo principale dei locali tipo è quello di facilitare la scelta definitiva delle finiture, dei materiali e delle cromie.

5. La predisposizione dei locali tipo potrà avvenire per fasi successive e dovrà riguardare la campionatura delle finiture e degli elementi architettonici-civili principali (porte, serramenti, ecc.) previsti dal progetto esecutivo, oltre che degli arredi.

6. Il Direttore Lavori, condurrà i seguenti controlli il cui superamento determinerà l'approvazione delle campionature:

1. Rispondenza del materiale proposto alle previsioni prestazionali del progetto esecutivo e degli elaborati costruttivi.
2. La presenza delle schede tecniche dei prodotti, dei materiali e dei componenti proposti.
3. Per tutte le apparecchiature, le schede tecniche dettagliate, gli schemi completi di connessione o cablaggio, i manuali di uso e manutenzione.

7. L'Appaltatore, sia nella redazione degli elaborati costruttivi che nell'individuazione delle soluzioni di materiali, prodotti, colori, ecc., da campionare, porrà particolare riguardo alla durabilità dei prodotti, dei componenti e delle soluzioni di finitura, alla facile sostituibilità e reperibilità dei componenti, alla facile pulibilità e allo scarso impatto ambientale dei materiali costituenti.

8. La dichiarazione del Direttore Lavori di avvenuto completamento dell'attività di allestimento dei locali tipo, è subordinata al positivo superamento dei controlli e alla conseguente approvazione delle campionature da parte del RUP.ca e dello stesso Direttore Lavori. I locali tipo dovranno essere completamente arredati e allestiti: gli allestimenti presentati in sede di locale tipo dovranno anch'essi essere accompagnati dalle relative Schede delle campionature, certificazioni di prodotto e Garanzie.

#### **Art. 7.6 NORME DI MISURAZIONE**

1. Si farà riferimento alle Norme di Misurazione e Valutazione contenute quale parte integrante del Prezzario Regionale di cui all'art. 1.2 del presente Capitolato.

#### **Art. 7.7 VARIAZIONI DELL'IMPORTO CONTRATTUALE DELL'ACCORDO QUADRO**

1. L'importo contrattuale indicato all'art. 1.5 che precede è da intendersi come importo contrattuale massimo per il periodo di tempo indicato per la durata dell'Accordo Quadro.
2. Considerata la natura dell'Accordo Quadro non sono ammesse variazioni in aumento di importo e di durata.
3. Il presente Accordo Quadro non impegna l'Amministrazione a concludere Contratti Applicativi per l'intero importo, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

#### **Art. 7.8 MODIFICHE CONTRATTUALI**

1. Le modifiche contrattuali sono ammesse secondo quanto disposto dall'art. 106 del Codice degli Appalti.
2. L'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre nelle prestazioni oggetto dei contratti Applicativi quelle modifiche di dettaglio che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune e che non comportino ulteriori oneri per l'Appaltatore.
3. In particolare:
  - a) Non sono riconosciute prestazioni extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.
  - b) Nessuna variazione o addizione può essere apportata in fase di esecuzione da parte dell'Appaltatore a sua esclusiva iniziativa.
  - c) Per le ipotesi previste dall'art. 106, comma 12, del Codice dei contratti l'Appaltatore durante l'esecuzione del contratto Applicativo è tenuto ad eseguire le variazioni richieste dalla Amministrazione pari alla concorrenza di un quinto dell'importo, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto Applicativo originario, e non ha diritto ad alcuna indennità aggiuntiva, salvo il corrispettivo relativo ai lavori.
  - d) Ai fini della determinazione del quinto d'obbligo, l'importo è formato dalla somma risultante dal contratto Applicativo originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'importo diverso da quello a titolo risarcitorio eventualmente riconosciuto all'Appaltatore per accordi bonari e transazioni, già definiti ai sensi dell'art. 205 e 208 del Codice dei contratti.
  - e) Nel corso dei lavori e delle forniture l'Appaltatore può proporre al Direttore Lavori eventuali variazioni finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori del contratto Applicativo.
  - f) L'Amministrazione può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto previsto dal contratto Applicativo, nel limite di un quinto dell'importo contrattuale, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

g) La volontà di eseguire i lavori in misura inferiore a quanto previsto contrattualmente deve essere, tempestivamente, comunicato all'Appaltatore da parte del R.U.P.ca e in ogni caso prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

h) Qualora per uno dei casi previsti dall'art.106 comma 1 lett. c) e comma 2, sia necessario introdurre, in corso d'opera, variazioni o addizioni al progetto in esecuzione, il Direttore Lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al R.U.P.ca.

## **Art. 7.9 VARIAZIONI E VARIANTI**

1. Sono considerate variazioni tutte le modifiche al progetto esecutivo in corso di esecuzione, che:

- i. non comportino un incremento dell'importo contrattuale, e
- ii. non comportino un incremento dei tempi di esecuzione dell'intervento.

Sono considerate varianti al Contratto Applicativo, le modifiche apportate al progetto esecutivo in corso di esecuzione, che:

- iii. comportino un incremento dell'importo contrattuale, e/o
  - iv. impongano un aumento dei tempi di esecuzione dell'intervento.
2. Durante l'esecuzione dei Contratti, potranno essere apportate variazioni e varianti esclusivamente nei modi descritti dal presente Capitolato.
3. Si precisa che l'eventuale esecuzione degli Interventi Opzionali non costituisce né una variazione né una variante, bensì una modifica contrattuale già prevista nei documenti di gara iniziali ai sensi dell'art. 106, c. 1, lett. a), del Codice, alla quale si applica l'art. 1.9 che precede.

### **7.9.1 Variazioni e varianti introdotte dall'Appaltatore**

1. L'Appaltatore non potrà introdurre di propria iniziativa alcuna variazione e/o variante ai lavori e forniture previsti dal Contratto Applicativo, senza la preventiva - ed esplicita - accettazione della variazione e/o variante da parte dell'Università. Le variazioni o varianti di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 7.8.2 che segue, devono essere preventivamente approvate dal Direttore Lavori.
2. Per le eventuali opere realizzate dall'Appaltatore in violazione di quanto sopra, l'Università, per mezzo del R.U.P.ca o del Direttore Lavori, potrà disporre la demolizione e messa in pristino, con oneri a carico dell'Appaltatore e salvo il risarcimento all'Università dell'eventuale danno. Tale disposizione dell'Università potrà intervenire fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. L'Appaltatore potrà proporre l'introduzione di variazioni e varianti secondo quanto di seguito specificato.

## **7.10 DISCIPLINA DELLE VARIAZIONI E VARIANTI**

1. Fermo restando quanto precisato negli artt. 7.7 e 7.8 che precedono, la disciplina delle variazioni e delle varianti è affidata alle condizioni che seguono.

### **7.10.1 Classificazione delle variazioni e varianti**

1. In relazione alla loro natura, le variazioni o varianti sono classificate come segue:
- a) Tipo I. Una (o più di una) attività inclusa(e) nella cWBS presentata dall'Appaltatore e oggetto di approvazione da parte del Direttore Lavori o nei successivi aggiornamenti anch'essi oggetto di approvazione, non deve (devono) essere più eseguita(e).
  - b) Tipo II. Una (o più di una) attività inclusa(e) nella cWBS presentata dall'Appaltatore e oggetto di approvazione da parte del Direttore Lavori o nei successivi aggiornamenti anch'essi oggetto di approvazione, viene (vengono) variata(e) esclusivamente per quanto

attiene la quantità delle lavorazioni previste, ma non nella tipologia di dette lavorazioni (per esempio: viene aumentata la superficie di un intonaco senza modificarne le caratteristiche).

- c) Tipo III. Una (o più di una) attività inclusa(e) nella cWBS presentata dall'Appaltatore e oggetto di approvazione da parte del Direttore Lavori o nei successivi aggiornamenti anch'essi oggetto di approvazione, viene (vengono) variata(e) esclusivamente per quanto attiene la tipologia delle lavorazioni previste o per quanto attiene, sia la tipologia, sia la quantità di dette lavorazioni (per esempio: vengono modificate le caratteristiche di un intonaco, oppure ne vengono modificate, sia le caratteristiche, sia la superficie).
- d) Tipo IV. Viene(vengono) aggiunta(e) una (o più di una) attività che non è (sono) inclusa(e) nella cWBS presentata dall'Appaltatore e oggetto di approvazione da parte del Direttore Lavori o nei successivi aggiornamenti anch'essi oggetto di approvazione.

#### **7.10.2 Variazioni e varianti proposte dall'Appaltatore durante il Contratto Applicativo**

1. Durante l'esecuzione del Contratto Applicativo l'Appaltatore potrà proporre variazioni o varianti al progetto esecutivo, predisponendo apposita relazione di accompagnamento corredata di stima economica. A seconda della classificazione di cui all'art. 7.9.1 che precede, detta stima economica sarà redatta come segue:

- a) Tipo I. L'Appaltatore elimina i cWP attinenti le attività che non devono più essere eseguite.
- b) Tipo II. L'Appaltatore modifica, in aumento o in diminuzione, i prezzi indicati per i singoli cWP in proporzione diretta alla variazione della quantità delle lavorazioni originariamente previste.
- c) Tipo III. L'Appaltatore redige il computo metrico dei singoli cWP originali soggetti a modifica, nonché il computo metrico dei cWP modificati e, per ciascuna delle lavorazioni previste, determina le differenze, in aumento o in diminuzione, fra il secondo computo metrico ed il primo e le valorizza applicando i prezzi unitari indicati negli elenchi prezzi unitari del progetto esecutivo, al netto del ribasso indicato dall'Appaltatore in Offerta Economica. Per lavori e forniture non previsti in detto documento, i prezzi unitari saranno desunti dal Prezzario regionale - edizione infrannuale 2022 – approvato con d.g.r. n.6764 del 25 luglio 2022, oppure, ove ciò non risultasse possibile, saranno determinati per mezzo di nuove analisi prezzi; anche a questi prezzi sarà applicato il ribasso anzidetto. L'Appaltatore definisce poi i prezzi dei cWP modificati aggiungendo o togliendo ai prezzi dei cWP originali il prezzo attinente le differenze, in aumento o in diminuzione, determinato come sopra detto.
- d) Tipo IV. I prezzi dei nuovi cWP vengono determinati dall'Appaltatore sulla base delle quantità delle lavorazioni previste e dei prezzi unitari indicati negli elenchi prezzi unitari del progetto esecutivo, al netto del ribasso indicato dall'Appaltatore in Offerta Economica. Per lavori e forniture non previsti in detto documento, i prezzi unitari saranno desunti dal Prezzario regionale - edizione infrannuale 2022 – approvato con d.g.r. n.6764 del 25 luglio 2022, oppure, ove ciò non risultasse possibile, saranno determinati per mezzo di nuove analisi prezzi; anche a questi prezzi sarà applicato il ribasso anzidetto.

2. I prezzi delle variazioni e/o varianti determinati come sopra detto, dovranno essere discussi tra il Direttore Lavori e l'Appaltatore e saranno formalizzati mediante apposito verbale di concordamento, ed approvati dal R.U.P.c.a.. In caso di disaccordo sui prezzi indicati dall'Appaltatore, quest'ultimo non sarà tenuto all'esecuzione delle variazioni e/o varianti; l'Università potrà fare proprie dette variazioni e/o varianti, nel qual caso esse saranno trattate secondo il disposto dell'art. 7.9.3 che segue.

3. Le disposizioni di cui sopra si applicheranno anche nel caso di determinazione di nuovi



prezzi necessari al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, qualora debba provvedere ad una variazione dei costi per la sicurezza.

### **7.10.3 Variazioni e varianti definite dall'Università durante il Contratto Applicativo**

1. L'Università si riserva di far realizzare all'Appaltatore durante l'esecuzione del Contratto Applicativo le variazioni e/o le varianti che riterrà convenienti entro i limiti previsti dall'art. 106 del Codice in aumento oppure in diminuzione. Per ciascuna variazioni e/o variante, l'Università predisporrà apposita stima economica comprendente i cWP interessati dalla variazione e/o variante.
2. Per la determinazione dei prezzi di detti cWP l'Università procederà secondo quanto disposto all'art. 7.9.2 che precede, nel quale si intende che il Direttore Lavori si sostituisce all'Appaltatore.
3. I prezzi delle variazioni e varianti determinati come sopra detto, dovranno essere discussi fra il Direttore Lavori e l'Appaltatore. In caso di disaccordo sui prezzi indicati dal Direttore Lavori per i cWP di cui sopra, l'Università si riserva di ingiungere all'Appaltatore l'esecuzione delle variazioni e/o varianti sulla base dei prezzi ritenuti da essa congrui, prezzi che saranno ammessi in contabilità, fatto salvo il diritto dell'Appaltatore di avanzare per iscritto le sue eccezioni secondo il disposto dell'art. 11.13 che segue.

---

## **CAPO 8 CAUZIONI E GARANZIE**

---

### **Art. 8.1 GARANZIA FIDEIUSSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA**

---

1. All'Appaltatore è richiesta una Garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari almeno al **10 per cento** (un decimo) dell'importo contrattuale del singolo Contratto Applicativo affidato a ciascun Appaltatore. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la Garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (art. 103 del Codice dei contratti).
2. Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. La Garanzia fideiussoria deve essere prestata mediante polizza bancaria o assicurativa emessa da istituti che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di Garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
4. La Garanzia definitiva di cui al comma 1 sarà svincolata automaticamente in misura progressiva con l'avanzamento lavori, e al certificato di regolare esecuzione o al collaudo provvisorio ove previsto sulla base dei criteri previsti dall'art. 103, comma 5, del Codice dei contratti e dall'art. 235 del D.P.R. 207/2010. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta dell'Amministrazione, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.  
L'appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione l'intervenuta consegna all'istituto garante degli stati di avanzamento dei lavori o di documenti analoghi e il conseguente svincolo della Garanzia.
5. La Garanzia fideiussoria di cui al primo comma dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione dell'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Amministrazione.
6. L'incameramento della Garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
7. La Garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione.
8. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
9. L'Amministrazione potrà avvalersi della Garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
10. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento

dei lavori, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.

11. In caso di inadempienze dell'Appaltatore per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori addetti presenti in cantiere, l'Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

12. La Garanzia è estesa alle obbligazioni accertate a carico dell'appaltatore con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del patto di integrità presentato in sede di Offerta.

## **Art. 8.2 POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI**

1. L'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, compresi gli eventi di forza maggiore, coprendo i danni subiti dalla stessa a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La polizza deve inoltre assicurare l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

2. Tale polizza assicurativa dovrà quindi essere stipulata per un massimale di:

### a) sezione A)

- 1) importo pari all'importo di contratto di ciascun Contratto Applicativo per i rischi di esecuzione:
  - Intervento 1 € 6.175.776,32
  - Intervento 2 € 5.884.962,30
- 2) impianti e opere preesistenti:
  - Intervento 1 € 1.253.000,00
  - Intervento 2 € 15.330.000,00
- 3) costi di demolizioni e sgomberi:
  - Intervento 1 € 1.000.000,00
  - Intervento 2 € 2.000.000,00
- 4) macchinari, baraccamenti e attrezzature:
  - Intervento 1 € 500.000,00
  - Intervento 2 € 500.000,00

Trattandosi di accordo quadro con più operatori economici, nel caso di affidamento di contratti Applicativi al medesimo operatore economico per un importo superiore alla somma garantita lo stesso dovrà provvedere all'integrazione della Garanzia, con le medesime modalità di cui al presente articolo, fino alla concorrenza dell'importo affidato, prima della relativa stipulazione.

### b) Sezione B)

- € 2.500.000,00 per Intervento 1 e Intervento 2, per la responsabilità civile per danni causati a terzi: persone, animali e cose nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Con riferimento alla Sezione A) la polizza deve coprire tra l'altro i rischi di incendio, scoppio, furto, danneggiamento vandalico e dell'azione di eventi atmosferici per persone, manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisorie di cantiere.

Con riferimento alla Sezione B) la polizza deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere, della Direzione dei Lavori e dei collaudatori in corso d'opera.

La polizza di cui al presente comma deve recare espressamente il vincolo a favore della Amministrazione e deve contenere la previsione del pagamento in favore della stessa anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità su semplice richiesta senza la necessità di ulteriori atti autorizzativi.

3. L'Appaltatore trasmette alla Direzione Lavori copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di ogni Contratto Applicativo.

4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

5. La polizza assicurativa prestata dall'Appaltatore copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, l'impresa mandataria o capogruppo, presenterà su mandato irrevocabile delle mandanti, una polizza con caratteristiche di responsabilità di cui all'articolo 103, comma 10, del Codice dei contratti.

#### **Art. 8.3 POLIZZA DI GARANZIA DELLE OPERE**

1. Per tutte le opere oggetto del presente Accordo Quadro, la polizza assicurativa di cui all'art. 8.2 dovrà contenere la Garanzia di manutenzione di cui all'art. 103, comma 7, del Codice dei contratti che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle opere, da danni, difetti di esecuzione e/o di qualità dei materiali, che copra quindi l'onere economico necessario alla esecuzione di ogni intervento per l'eventuale sostituzione dei materiali e/o per il rifacimento totale o parziale delle opere stesse, nonché da danni a terzi, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto dell'appaltatore nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto di appalto.

2. La durata del periodo di garanzia sarà di 24 mesi dalla data di emissione del collaudo provvisorio.

#### **Art. 8.4 POLIZZA INDENNITARIA DECENNALE**

1. Per i contratti Applicativi di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 del Codice dei contratti, l'Appaltatore è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a beneficio della Amministrazione o dei suoi aventi causa a copertura del rischio:

a) di gravi difetti di costruzione che, pur non incidendo sulla statica e sulla struttura dell'immobile, pregiudicano in modo grave la funzione economica cui questo è destinato e ne limitano in modo notevole le possibilità di godimento, anche solo di una porzione, o comunque determinano una situazione di apprezzabile menomazione del bene;

b) di rovina del manufatto per modificazione o alterazione degli elementi essenziali della statica dell'edificio.

c) di rovina totale o parziale dell'opera.

La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore dell'Amministrazione non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza la necessità di ulteriori atti autorizzativi (art.103, comma 8, del Codice dei contratti).

2. Il limite di indennizzo di tale polizza è pari a € 5.000.000,00.= (Euro cinquemilioni/00).

3. La polizza non potrà, per alcun motivo, essere annullata o modificata dalla compagnia di assicurazione o dall'assicurato durante il periodo di copertura decennale.

4. L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al contratto Applicativo, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la durata di dieci anni, con un indennizzo pari al 5% del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 Euro (art.103, comma 8, del Codice dei contratti).
5. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all'accensione della polizza di cui al comma 1.
6. Le spese relative agli obblighi ed adempimenti, di cui sopra, faranno carico, esclusivamente, all'Appaltatore.

#### **Art. 8.5 GARANZIA SULLE FORNITURE**

1. La Garanzia delle forniture rientranti nella tabella "A" del D.M. 23 Giugno 2022 n. 254 deve avere una durata di almeno cinque anni dall'acquisto, o termine superiore se offerto in sede di Gara, dalla data di accettazione da parte dell'Amministrazione della fornitura e/o della data del certificato di collaudo e per tale periodo l'Appaltatore dovrà presentare fidejussione corredata di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità del soggetto firmatario il titolo di garanzia, per un importo pari al 10% (dieci) dell'importo contrattuale relativo. Tale Garanzia dovrà essere escutibile a prima richiesta.
2. La Garanzia delle forniture NON rientranti nella tabella "A" del D.M. 23 Giugno 2022 n. 254 deve avere una durata di almeno 24 mesi dall'acquisto, o termine superiore se offerto in sede di Gara, dalla data di accettazione da parte dell'Amministrazione della fornitura e/o della data del certificato di collaudo e per tale periodo l'Appaltatore dovrà presentare fidejussione corredata di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l'identità del soggetto firmatario il titolo di Garanzia, per un importo pari al 10% (dieci) dell'importo contrattuale relativo. Tale Garanzia dovrà essere escutibile a prima richiesta.
3. Il produttore deve Garantire, per il periodo di Garanzia sopra detto, la disponibilità di parti di ricambio. Se le parti di ricambio sono disponibili a costo zero, questo deve essere esplicitato nei documenti di acquisto, altrimenti il loro costo deve essere stabilito a priori e deve essere relazionato al valore del prodotto in cui va sostituito.

---

## **CAPO 9            DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO E COTTIMO**

---

### **Art. 9.1 SUBAPPALTO E COTTIMO**

1. Le prestazioni sono subappaltabili o affidabili a cottimo ad imprese qualificate in forza delle disposizioni e con le limitazioni e gli obblighi di cui all'art. 105 del Codice dei contratti e s.m.i.
2. L'affidamento in subappalto o a cottimo è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione, alle seguenti condizioni:
  - a ) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'Offerta i lavori, le forniture o le parti di opere che intenda subappaltare, facendo riferimento alle categorie indicate nella Tab. A allegata al presente capitolato; l'omissione della predetta indicazione sta a significare che il ricorso al subappalto non può essere autorizzato.
  - b ) che l'Appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto o cottimo presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con il titolare del subappalto o del cottimo;
  - c ) che il contratto contenga la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
  - d ) che l'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto presso la Amministrazione, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Amministrazione la certificazione attestante che il subappaltatore o l'affidatario del cottimo è certificato ed in possesso dei requisiti richiesti per le categorie e le classifiche di importi corrispondenti alle prestazioni da realizzare;
  - e ) che non sussista, nei confronti del subappaltatore o del cottimista, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 80 del Codice dei contratti che saranno verificati nei termini e modalità previsti dal predetto Codice.
3. L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:
  - a ) Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
  - b ) l'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso; Il R.U.P.ca., sentito il D.L. e il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica della presente disposizione;
  - c ) l'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subcontraente degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza
  - d ) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati attestanti il possesso da parte delle stesse dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese.
  - e ) le imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'Appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;

- f) le imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo, per tramite dell'Appaltatore, devono trasmettere all'Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
- g) ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, l'Amministrazione acquisisce il documento unico di regolarità contributiva delle imprese subappaltatrici o affidatarie del cottimo, comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato, così come previsto dall'art. 105, comma 16, Codice dei contratti.
4. L'istanza di subappalto o cottimo deve essere corredata, oltre che dalla documentazione prevista dalle leggi vigenti, dalla copia del contratto corredata dall'elenco dei lavori oggetto di subcontratto, completo di descrizione, quantità, prezzo unitario.
5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. Il subappaltatore non può a sua volta subappaltare i lavori.
7. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Inoltre, è fatto obbligo all'Appaltatore di inserire, nei contratti sottoscritti con i sub-contraenti, la disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari così come previsto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.
8. Il subcontraente dovrà espressamente dotare, a propria cura e spesa, il proprio personale dipendente con documento di identificazione nei modi previsti all'art. 11.2 comma 1. Il subcontraente, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy. Tali obblighi dovranno essere presentati nella documentazione di richiesta di subappalto o cottimo, pena la non ricevibilità della domanda.

#### **Art. 9.2 RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO O COTTIMO**

1. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subcontratto, sollevando l'Amministrazione medesima da ogni pretesa dei subcontraenti o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati o affidati a cottimo.
2. Il Direttore Lavori e il *R.U.P.ca.*, nonché il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto o cottimo.
3. Il subappalto o il cottimo non autorizzato comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno), salvo quanto previsto nel successivo articolo 11.14, comma 3 lettera h.

#### **Art. 9.3 PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI**

1. La Stazione Appaltante, come previsto dall'art.105, comma 13, del Codice dei contratti corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

#### **Art. 9.4 SUBAFFIDAMENTI**

1. Fatta salva la disciplina del subappalto, per i subaffidamenti relativi alle seguenti categorie:

- trasporti di materiale in discarica;
- fornitura e/o trasporto di terra;
- fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
- fornitura e/o trasporto di bitume;
- fornitura di servizi di logistica di supporto;
- smaltimento di rifiuti e stoccaggio provvisorio autorizzato;
- noli a caldo e a freddo di macchinari;

l'Appaltatore acquisisce relativamente a tutti i subaffidatari la seguente documentazione da mettere a disposizione in caso di controlli e di ispezioni da parte delle Autorità competenti:

- il DURC;
- le generalità complete delle maestranze impiegate nell'esecuzione del sub-affidamento;
- la copia del libro unico, e, nel caso di trasporti, la copia della carta di circolazione del mezzo impiegato e dell'autorizzazione al trasporto di materiali di rifiuto e la copia del contratto di trasporto con l'impianto finale di smaltimento; copia di tale contratto dovrà essere consegnata alla Direzione Lavori all'atto della sottoscrizione da parte dell'Appaltatore.

Nel caso di "trasporto", oltre alla copia della carta di circolazione, l'Appaltatore acquisirà anche la copia della patente di guida del conducente e del certificato di assicurazione del mezzo.



---

## **CAPO 10        DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE**

---

### **Art. 10.1 ULTIMAZIONE DEI LAVORI E DELLE FORNITURE**

1. Non meno di 30 giorni prima della data prevista per il completamento dei lavori di ciascun intervento, l'Appaltatore ne darà comunicazione scritta all'Università. Entro suddetto termine, l'Appaltatore dovrà avere completato quanto previsto dal Piano Dei Controlli, ovvero dovrà aver completato con esito favorevole le prove di cui all'art. 7.5 che precede. La data prevista di ultimazione dei lavori coincide con quella prevista per l'emissione e sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori. Tale termine rappresenta un caposaldo contrattuale e, come tale, è riportato in evidenza all'interno del Programma Esecutivo dei Lavori.

2. Una volta ricevuta la comunicazione suddetta, il Direttore Lavori e il Direttore Di Cantiere verificheranno in contraddittorio presso il cantiere, che siano soddisfatte le condizioni per poter considerare ultimati i lavori cui la comunicazione si riferisce: gli esiti di tale verifica saranno formalizzati attraverso apposito verbale di ultimazione dei lavori. Laddove tutte le condizioni nel seguito elencate fossero soddisfatte, il Direttore Lavori procederà a redigere il verbale di ultimazione lavori nella sua forma definitiva di certificato.

Tale verbale, alla data di scadenza prevista dal Contratto Applicativo, corrisponde al verbale di constatazione sullo stato dei lavori ai sensi dell'art. 12 del D.M. n. 49/2018.

3. Le condizioni minime per poter certificare l'avvenuta ultimazione dei lavori sono:
- i. L'avvenuto completamento al 100% di tutti i cWP di cui si costituisce la cWBS.
  - ii. Ottenimento del *"make good"*, da parte del Direttore Lavori, per tutte le attività di cui al punto che precede.
  - iii. L'esito positivo delle prove di avviamento e funzionali degli impianti (rif. art. 7.5 del Capitolato).
  - iv. L'avvenuta approvazione dei documenti As Built, questi ultimi completi di tutte le parti e già in precedenza oggetto di approvazione da parte del Direttore Lavori.
  - v. L'avvenuta approvazione delle campionature per ciascuno dei cWP per la cui realizzazione era necessario presentare apposita Scheda Di Sottomissione.
4. Completati con esito positivo i controlli su quanto eseguito e fornito dall'Appaltatore relativamente ai punti da i. a v. che precedono, il Direttore Lavori redigerà il certificato di ultimazione dei lavori che, firmato dalle Parti, entrerà a far parte dei documenti contrattuali. Nel caso in cui dette verifiche non dessero esito positivo o l'Appaltatore non fornisse la documentazione completa, il Direttore Lavori assegnerà all'Appaltatore un termine perentorio, non superiore a 60 (sessanta) giorni, entro il quale dovrà provvedere a correggere le anomalie riscontrate e sanare le carenze. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle obbligazioni sopraindicate.
5. Allo scadere di detto termine verranno ripetute le attività di verifica e controllo al fine di appurare l'avvenuto adempimento e, quindi, emesso il certificato di ultimazione dei lavori definitivo. Nel caso in cui le citate anomalie non venissero integralmente rimosse dall'Appaltatore entro il termine perentorio assegnato, l'Università avrà la facoltà di provvedere direttamente o a mezzo di terzi; per i conseguenti oneri l'Università potrà far ricorso, a sua scelta, alle Garanzie oppure potrà procedere decurtando tali somme dal conto finale, oppure ancora impiegando le trattenute a garanzia eventualmente maturate sino a quel momento nell'esecuzione del Contratto Applicativo; in tutti i casi suddetti, l'Università potrà comunque operare per esigere il pagamento delle somme che eccedessero il valore di detta garanzia o il corrispettivo per le restanti prestazioni o le trattenute a garanzia. L'Università avrà altresì la

facoltà di applicare le sanzioni economiche per ritardo previste all'art. 4.7 che precede, salva la facoltà di ottenere il ristoro dei maggiori danni.

6. Un ritardo maggiore a 60 giorni rispetto la data prevista nel Programma Esecutivo dei Lavori per l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, al lordo del termine perentorio di cui sopra, comporterà l'applicazione della sanzione economica di cui all'art. 4.7, let. f).

7. Sulla scorta del certificato di ultimazione dei lavori nella sua forma definitiva, il Direttore Lavori provvederà a redigere ed emettere il conto finale del Contratto Applicativo.

**8. La stessa procedura, di cui ai precedenti commi da 1 a 7, sarà applicata alle forniture.**

9. L'ultimazione dei lavori deve essere emessa qualora l'appaltatore abbia sgomberato l'area di cantiere rimuovendo, macchinari, attrezzature, masserizie e ogni altro materiale inutilizzato giacente che impedisca o renda difficoltosa o pericolosa la fruibilità dell'opera realizzata, la mancata attuazione o il ritardo dell'effettuazione di quanto predetto comporterà l'applicazione della sanzione di cui all'art. 4.7 let. i).

10. L'appaltatore è obbligato a dare assistenza alle operazioni di emissione del certificato di regolare esecuzione (ove previsto), del certificato di collaudo statico, del certificato di collaudo tecnico-amministrativo, della verifica di conformità delle forniture e certificazioni di utilizzo dell'opera (agibilità, SCIA VV.F., ecc.).

#### **Art. 10.2 CERTIFICATO DI COLLAUDO E DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER ROVINA E DIFETTI DELL'IMMOBILE.**

1. Le operazioni di collaudo si svolgono con le modalità e i contenuti indicate agli artt. 225 e 229 del D.P.R. 207/2010 e art 102 del Codice dei contratti.

2. L'Appaltatore dovrà a propria cura e spese mettere a disposizione della commissione di collaudo gli operai e i mezzi d'opera occorrenti per i collaudi. L'Appaltatore dovrà programmare con la commissione di collaudo tutte le attività necessarie affinché si riesca, entro tre mesi, ad emettere il certificato di collaudo provvisorio di ciascun intervento. L'Università darà istruzioni alla commissione di collaudo di completare il collaudo tecnico e amministrativo e di emettere il relativo certificato provvisorio entro tre mesi dalla data di emissione dell'ultimo certificato di ultimazione lavori e delle forniture. Terminato con esito favorevole il collaudo, verrà redatto dalla commissione di collaudo il relativo certificato che avrà carattere provvisorio.

Nei 12 mesi successivi alla emissione del certificato di collaudo provvisorio di ciascun intervento dovranno essere effettuate le prove estive e invernali degli impianti di climatizzazione.

3. Al fine di appurare l'avvenuta ultimazione e corretta esecuzione delle attività di costruzione ed allestimento, la commissione di collaudo dovrà verificare anche la sussistenza di tutte le condizioni previste dal precedente art. 10.1 per l'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, in questa sede riferite anche alle attività di allestimento.

4. Nel caso in cui detto collaudo non desse esito positivo, l'organo di collaudo assegnerà all'Appaltatore un termine perentorio entro il quale egli dovrà provvedere a correggere le anomalie riscontrate; allo scadere di detto termine verranno ripetute le operazioni di collaudo. Nel caso in cui le citate anomalie non vengano integralmente rimosse dall'Appaltatore entro il termine perentorio assegnato, la commissione di collaudo ne informerà l'Università che avrà la facoltà di provvedere direttamente o a mezzo di terzi; per i conseguenti oneri l'Università potrà far ricorso alle garanzie di cui al Capo 8 che precede, senza alcun pregiudizio di esigere dall'Appaltatore il pagamento delle somme che eccedessero il valore di dette garanzie. L'Università avrà altresì la facoltà di applicare le penali per ritardo previste all'art. 4.7 let. h) che precede.

5. Alla data di emissione del certificato o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato e, fermo restando le responsabilità

eventualmente accertate dall'esito del collaudo provvisorio, si procede allo svincolo della cauzione prestata dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del Codice dei contratti e s.m.i. e dell'art. 235 del D.P.R. 207/2010, a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

6. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

7. Durante l'esecuzione dei lavori l'Amministrazione può effettuare operazioni di collaudo, volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.

8. Dalla data del verbale di ultimazione lavori di ciascun Contratto Applicativo, indipendentemente dall'esecuzione e dall'ultimazione delle operazioni di collaudo, decorrerà il termine decennale di cui all'art. 1669 del Codice Civile, purché sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta, in merito alla responsabilità dell'Appaltatore se l'opera, per difetto di costruzione, rovina in tutto o in parte o presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti che ne compromettano la funzionalità, l'integrità o la sicurezza degli occupanti o utenti.

9. Il certificato di collaudo così come sopra descritto avrà valore anche di verifica di conformità per le forniture ai sensi dell'art. 102 co.2 del Codice.

#### **Art. 10.3 PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI**

1. L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori, alle condizioni previste dall'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

---

## **CAPO 11        NORME FINALI**

### **Art. 11.1 OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO**

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a ) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro relativo alla categoria e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

b ) I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

c ) L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.

d ) L'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

e ) L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l'obbligo di comunicare alla Amministrazione prima dell'inizio dei lavori, o dell'impiego dei lavoratori nel cantiere, l'elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che opereranno nel cantiere, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc.

2. L'Appaltatore si obbliga altresì all'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

A garanzia di tale osservanza, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%.

3. Nelle ipotesi previste dall'art. 30, comma 5, del Codice dei contratti, in caso di ottenimento da parte dell'Università del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile.

4. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio, previo rilascio del DURC.

5. La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici, nonché l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito all'assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall'Appaltatore prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.

6. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 30, comma 6, del Codice dei contratti.

#### **Art. 11.2 DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE**

1. L'appaltatore assume l'obbligo di fornire ai propri dipendenti aventi accesso al cantiere, di apposito documento di identificazione (badge informatico con banda magnetica) munito di fotografia (direttamente stampata sul badge), indicazione dei dati personali dell'operatore, l'ubicazione del cantiere, la data di assunzione e la denominazione/ditta da cui dipende e comunque i seguenti dati:

- nome e cognome del lavoratore
- data di nascita
- nazionalità
- fotografia
- impresa di appartenenza
- indicazione del cantiere dove si svolgono i lavori
- attestazione di presenza
- attestazione dei corsi di informazione e formazione in relazione alla mansione svolta

L'appaltatore, in qualità di titolare dei dati, è responsabile ai fini del rispetto della normativa in materia di privacy.

2. L'appaltatore si assume l'obbligo dell'iscrizione del personale operaio sin dal primo giorno di lavoro alla Cassa Edile di Milano, al fine di rendere possibile la collaborazione degli enti paritetici (C.E., C.P.T., ed Esem) nell'effettuazione delle verifiche in ordine alla regolarità delle assunzioni, alla puntuale attuazione delle norme del C.C.N.L. e del contratto integrativo provinciale nonché di tutte le misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed alla formazione degli operai e dei preposti.

3. L'appaltatore che subappalta o affida a cottimo parte dell'opera è tenuto a far assumere al subcontraente gli obblighi descritti ai commi precedenti. L'apposito documento di identificazione dovrà essere assunto nei modi come sopra descritti e dovrà attestare che il lavoratore è alle dipendenze del subcontraente e contenere il riferimento alla relativa autorizzazione del subappalto come previsto dalla Legge 136/2010.

4. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante dell'Amministrazione (Direttore Lavori e/o altro funzionario), che svolgerà le funzioni di controllo.

5. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, il Direttore Lavori ed il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) sono autorizzati a richiedere al lavoratore un documento di identità valido (corredato di fotografia) in attuazione alle Linee guida di applicazione del "Protocollo d'Intesa" di cui alla nota Prefettizia del 11.05.2006 PG n. 9B13/200300415 Div GAB. Comunque ed in ogni caso l'assenza dei documenti di cui ai commi 1,2,3 e 4, verrà notificata, a cura del Direttore Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, all'Appaltatore il quale dovrà presentare i documenti entro il giorno successivo.

6. Se entro tale termine i documenti non verranno presentati, si applicherà una penale giornaliera di Euro 100,00 di cui all'art. 4.7. let. I), per ogni addetto sprovvisto di documento di identificazione.

Essa verrà applicata a decorrere dal giorno seguente a quello dell'effettuazione del controllo e per ogni altro giorno successivo, fino al giorno in cui verranno esibiti i documenti di identificazione relativi agli addetti o all'addetto trovati sprovvisti di documentazione.

7. Le attività del presente articolo 11.2 sono applicate anche nel caso in cui gli addetti ai lavori siano alle dipendenze del subappaltatore.

### **Art. 11.3 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente Capitolato, è onere dell'Appaltatore rispettare in esecuzione le prescrizioni a proprio carico in materia di criteri ambientali minimi di cui al Decreto 11 ottobre 2017 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, oltre alle prescrizioni previste dal progetto.

Si intendono comprese nel prezzo dei lavori e delle forniture e perciò a carico dell'Appaltatore le seguenti spese generali:

- a) le spese di contratto ed accessorie e l'imposta di registro;
- b) gli oneri finanziari generali e particolari, ivi comprese la cauzione definitiva o la Garanzia globale di esecuzione, ove prevista, e le polizze assicurative;
- c) la quota delle spese di organizzazione e gestione tecnico-amministrativa di sede dell'esecutore;
- d) la gestione amministrativa del personale di cantiere e la direzione tecnica di cantiere;
- e) le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e il ripiegamento finale dei cantieri, ivi inclusi i costi per l'utilizzazione di aree diverse da quelle poste a disposizione dal committente; sono escluse le spese relative alla sicurezza nei cantieri stessi non assoggettate a ribasso;
- f) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- g) le spese per attrezzi e opere provvisorie e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- h) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del Direttore Lavori o del responsabile del procedimento o dell'organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- i) le spese per le vie di accesso al cantiere, l'istallazione e l'esercizio delle attrezzature e dei mezzi d'opera di cantiere;
- l) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l'ufficio di direzione lavori;
- m) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- n) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali;
- p) gli oneri generali e particolari previsti dal capitolato speciale di appalto.

2. La D.L. o l'organo di collaudo dispongono gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche, necessari ai fini dell'accettazione dei materiali e/o componenti e ai fini dell'esecuzione dei lavori e dei relativi collaudi (statico, impiantistico ed altre specialità), riservandosi, altresì, la facoltà di disporre, con spese a carico dell'impresa affidataria, ulteriori prove ed analisi ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali e componenti e la collaudabilità dell'opera.

3. L'Appaltatore si impegna, su richiesta della D.L., a concedere ad altra Impresa, affidataria di lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei rispettivi lavori. In tal caso l'Appaltatore, fermo restando il rispetto delle ordinarie misure di sicurezza, non ha diritto di pretendere alcun compenso.

4. Sono altresì a carico dell'Appaltatore:

- a) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero

dei materiali di rifiuto lasciati dalle ditte subappaltatrici, la manutenzione di ogni apprestamento provvisoriale per tutta la durata dei lavori dei singoli interventi e fino alla conclusione degli stessi nei modi previsti all'art. 10.1 comma 9.

b) Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Amministrazione senza pretendere compensi di sorta dall'Amministrazione stessa, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza.

5. Rimane altresì a carico dell'Appaltatore:

a) La fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

b) L'allestimento e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di Direzione Lavori e assistenza, arredati, riscaldati, illuminati e provvisti di armadi chiusi a chiave, tavoli, sedie, telefoni, fax, computer, stampanti e materiale di cancelleria;

c) La consegna di un certo quantitativo di materiale identico a quello utilizzato, per consentire gli eventuali successivi ricambi omogenei; i quantitativi verranno precisati dalla Direzione Lavori con ordine di servizio ed il loro importo verrà liquidato in base al solo costo del materiale;

d) L'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

6. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti interessati direttamente o indirettamente ai lavori (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: occupazione di suolo pubblico, Richiesta passi carrai, rogge, Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, TELECOM, ATS e altri eventuali), tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate (dai suddetti) per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

7. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

Per le società di capitali di cui all'art.1 del D.P.C.M. n°187 dell'11.05.1991, è fatto obbligo di comunicare nel corso del contratto se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dello stesso articolo del D.P.C.M. n°187/1991.

8. È a carico dell'Appaltatore l'elaborazione e stesura dei disegni costruttivi di cantiere relativi alle diverse categorie di opere da eseguire, in scala adeguata, da sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori prima dell'inizio delle rispettive lavorazioni secondo quanto previsto dal presente Capitolato e dal Disciplinare Tecnico Gestionale.

9. Sono, altresì, a carico dell'Appaltatore e da produrre trenta giorni prima della data di ultimazione lavori programmata, ove non già consegnati in corso di esecuzione dei lavori come previsto dal presente Capitolato e da Disciplinare Tecnico Gestionale, i seguenti documenti:

a) le documentazioni tecniche inerenti le caratteristiche di tutti i materiali utilizzati quali certificati di resistenza al fuoco, tipologia dei materiali, classe di resistenza al fuoco, composizione, specifiche per la manutenzione dei materiali, dichiarazioni di conformità degli impianti, allegato "I" ed allegati tecnici obbligatori degli impianti gas, schemi dei quadri elettrici, manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature delle centrali termiche, idriche ed elevatori ecc.

La mancata consegna entro il termine indicato dei sopracitati documenti comporterà l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4.7 che precede.

All'atto della consegna delle predette documentazioni l'appaltatore e/o i subappaltatori esecutori delle opere dovranno fornire assistenza alla Direzione Lavori per l'accertamento tecnico finalizzato alla consegna delle opere per la manutenzione. Ciò nell'ambito delle riunioni che la Direzione Lavori provvederà ad indire con il Settore competente entro la data dell'ultimazione dei lavori.

b) la consegna di copia riproducibile dei disegni e files su CD-R redatti in formato DWG/DXF e conforme alla normativa UNI, aggiornati secondo quanto effettivamente realizzato ("as-built").

c) ove previsto dalla tipologia delle opere in esecuzione:

c. 1 l'accatastamento del nuovo/i fabbricato/i al Catasto Terreni attraverso specifica procedura di frazionamento ed il conseguente accatastamento nel Catasto Fabbricati delle unità realizzate con predisposizione di specifica DOCFA;

c. 2 L'accatastamento delle variazioni di distribuzione interna ai fabbricati presso il Catasto Fabbricati con predisposizione di specifica DOCFA.

La loro mancata o ritardata consegna comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 4.7 che precede.

10. In base a quanto previsto dall'allegato b) al D. Lgs. 152/2006, i trasporti e/o lo smaltimento e/o l'effettuazione delle operazioni di smaltimento previste per tutti i materiali di demolizione compresi quelli costituenti lo scarto delle lavorazioni del cantiere (sacchi cemento, tavolame, imballi ecc), suddivisi per tipologia secondo la normativa, prevedono il conferimento ad impianti di stoccaggio di recupero o a discarica, i cui oneri/ricavati sono inclusi nell'importo contrattuale quale corrispettivo a fronte della cessione di detti materiali all'Appaltatore.

In questo caso, ai sensi dell'art. 36 Comma 2 del Capitolato Generale, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito è stato ritenuto dai progettisti equivalente all'onere di conferimento a discarica.

11. L'Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

12. L'Appaltatore è obbligato a produrre all'Ufficio di Direzione Lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.

13. L'Appaltatore ha l'onere e l'obbligo di fornire ed installare tutti gli strumenti necessari per la rilevazione delle condizioni climatiche, previa verifica della idoneità tecnica degli stessi da parte della Direzione dei Lavori, entro l'inizio del primo periodo di controllo mensile del Programma Esecutivo dei Lavori.

14. Le Imprese esecutrici hanno l'onere e l'obbligo di produrre, aggiornare e rendere disponibili in cantiere, a cura del Direttore Tecnico dell'Appaltatore, durante tutto l'arco temporale di esecuzione dei lavori, le seguenti documentazioni:

a) due copie, opportunamente compilate dalle imprese esecutrici (appaltatore e subappaltatori) e vidimate dal Direttore Lavori e dal R.U.P.c.a., delle schede di rilevazione del



personale operante già dall'inizio dei lavori. Le schede dovranno essere aggiornate od integrate ogni qualvolta vengano assunte modifiche nell'organico di cantiere. Ove già disponibile, l'appaltatore ed i subappaltatori, in sostituzione delle due copie della scheda di rilevazione del personale, per ogni singolo addetto, potrà essere accettata una duplice copia del "Libretto formativo del cittadino" di cui al D.Lgs. 10.09.2003, n. 273, il cui modello è stato approvato con Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali il 10.10.2003. Una copia dovrà essere consegnata al R.U.P.c.a. per gli adempimenti ad esso attribuiti;

b) il Registro Infortuni, prodotto in fotocopia, di ogni singola impresa esecutrice da queste aggiornato al verificarsi di ogni evento. L'insieme dei Registri – aggiornati – costituisce il "Libro Infortuni del cantiere";

c) registro giornaliero delle presenze in cantiere dei lavoratori, di ogni singola impresa esecutrice e dei soggetti presenti in cantiere a qualunque titolo, che dovrà essere a disposizione dei componenti gli Organismi e gli Enti di controllo e trasmesso settimanalmente alla Direzione Lavori. Tale rilevazione dovrà essere effettuata con un sistema telematico di rilevazione accessi dal quale sia rilevabile in modo inequivocabile il luogo di esecuzione delle opere ed il personale presente. I dati dovranno essere trasmessi giornalmente alla Direzione Lavori e resi disponibili in formato elettronico standard, sia in forma elementare sia in forma aggregata (report). I dati devono essere resi alla Direzione Lavori esclusivamente in sola lettura.

La mancata trasmissione della documentazione di cui alla presente lettera comporta l'applicazione della penale di cui all'art. 4.9 comma 21 del presente capitolato.

15. L'Appaltatore, in caso di assunzione di manodopera per l'esecuzione dell'appalto, si impegna a riservare una quota al personale con difficile accesso al lavoro (non inferiore al 10%): personale disoccupato a seguito di procedure di licenziamento, soggetti inoccupati ai sensi del Regolamento CE n. 800/2008.

16. I ponteggi devono essere eretti con l'impiego di materiali in perfetto stato di conservazione e verniciati, in base a regolare progetto redatto da tecnico qualificato, nominato a cura e spese dell'Appaltatore, nel rispetto delle norme previste dalla legge antinfortunistica, completo di tutti gli elementi (quali: piani di lavoro, sottoponti e paraschegge in tavole da 50 mm. sane, ben conservate, parapetto e fermapiedi; eventuali strutture tubolari, tavole da 25-30 mm. per eventuali collegamenti e completamenti non portanti, etc.) e di tutto quant'altro occorra per il corretto montaggio del ponteggio.

17. È obbligo ed onere dell'Appaltatore realizzare su ogni ponteggio un sistema di allarme con segnalatore luminoso e sonoro. L'impianto dovrà essere installato contestualmente alla posa del ponteggio e tenuto in funzione per tutta la durata del nolo del ponteggio stesso. Ulteriormente su ogni ponteggio dovranno essere installati dei corpi illuminanti e/o di segnalazione, che avranno la funzione e dovranno essere idonei ad illuminare i percorsi e le vie di accesso agli edifici, nonché a segnalare gli ingombri del ponteggio stesso ad eventuali autoveicoli in manovra in prossimità dell'edificio.

18. Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire e successivamente provvedere al loro ripristino

19. Gli oneri e le spese per le denunce agli organi competenti dell'impianto autoclave, dell'impianto di messa a terra e dell'impianto di protezione scariche atmosferiche.

20. L'Appaltatore è obbligato, a proprie spese, a provvedere alla denuncia delle opere in C.A. ai sensi della legge n. 1086/71 e della normativa regionale vigente.

21. Per impedire danni provocati dai lavori di cantiere, le superfici vegetali da conservare, devono essere recintate con rete metallica o altra recinzione invalicabile alta almeno m. 2.

Nell'ambito delle suddette superfici non possono essere versati oli minerali, acidi, basi, vernici, e altre sostanze aventi un effetto inquinante sul suolo.

22. Per la difesa contro danni meccanici, come escoriazioni della corteccia da parte di veicoli o attrezzature di cantiere tutti gli alberi isolati nell'ambito del cantiere devono essere muniti di un solido dispositivo di protezione, costituito da una recinzione che racchiuda la superficie del suolo sotto la chioma, estesa su tutti i lati per almeno due metri. Se per insufficienza di spazio a giudizio della D.L. non è possibile la messa in sicurezza dell'intera superficie descritta, gli alberi devono essere protetti mediante una incamiciatura di tavole di legno alte almeno 2 m., disposta contro il tronco, con l'interposizione di materiali - cuscinetto (es. gomme di autoveicoli) evitando di collocare le tavole direttamente sulle radici. Alberi che, a seguito di lavori di disboscamento, sono rimasti isolati e quindi esposti improvvisamente al sole, devono essere protetti, se richiesto dalla specie, mediante fasciatura del tronco e dei rami con iuta e lino.

23. Attorno agli alberi possono essere realizzate ricariche del suolo solo se tollerate dalla specie. In ogni caso, è necessario salvaguardare il vecchio orizzonte radicale dell'albero mediante settori di aerazione alternati a settori di terra vegetale destinati allo sviluppo del nuovo orizzonte radicale. I settori di aerazione, realizzati con materiale adatto a costruire uno strato drenante (ghiaia, pietrisco o argilla espansa) fino al livello della ricarica, devono coprire una percentuale della superficie del suolo estesa almeno 2,5 m. attorno alla chioma dell'albero, pari almeno a 1/3 con specie dotate di apparato radicale profondo e ad 1/2 con specie dotate di apparato radicale superficiale.

24. Nel caso di scavi di breve durata a causa di pericolo di rottura delle radici, di regola gli scavi saranno eseguiti solo a mano e ad una distanza dal tronco non inferiore a 2,5 m. In casi singoli, a giudizio della D.L., la distanza può essere ridotta. Le radici devono essere recise con un taglio netto, rifilate con utensili affilati e spalmate subito con apposito mastice sigillante con aggiunta di fungicidi in ragione del 2-3%.

25. Nel caso di scavi di lunga durata, nella stagione vegetativa prima dell'apertura del cantiere, deve essere realizzata una cortina protettiva delle radici, scavata a mano a una distanza non inferiore a 2,5 m. dal tronco, per uno spessore di 50 cm. a partire dalla parete della futura fossa di cantiere e una profondità almeno di 0,3 m. sotto il fondo della fossa stessa, ma tuttavia non più profonda di 2,5 m. Sul lato della cortina rivolto verso il tronco dell'albero, le radici di maggiori dimensioni devono essere recise con un taglio netto e trattate secondo le indicazioni della D.L. Sul lato della cortina rivolto verso la futura fossa di cantiere si deve realizzare una solida armatura formata da pali di legno sui quali si inchioda una rete metallica a cui viene assicurata una tela di sacco. Infine lo scavo deve essere riempito con una miscela costituita da composti sabbia e torba bionda. Fino all'apertura dei cantieri e durante i lavori successivi, la cortina protettiva delle radici deve essere mantenuta costantemente umida e l'albero, se necessario, deve essere adeguatamente ancorato.

26. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno della superficie estesa 2,5 m. attorno alla chioma degli alberi, questa deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante avente uno spessore minimo di 20 cm., sul quale si devono fissare tavole di legno. Dopo l'allontanamento della copertura protettiva, il suolo deve essere scarificato avendo cura di non danneggiare le radici.

27. Per ulteriori prescrizioni integrative al presente punto si rimanda ai contenuti descrittivi e grafici contenuti nelle Specifiche Tecniche approvate unitamente al Prezzario Regionale di cui all'art. 1.2 del presente Capitolato.

#### **Art. 11.4 OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. L'Appaltatore dovrà adottare soluzioni di cantierizzazione ed informazione atte a ridurre

l'impatto e le interferenze con le attività istituzionali dell'Università degli studi di Milano-Bicocca, il cui svolgimento deve essere garantito durante tutto il corso dei lavori.

2. L'Appaltatore dovrà adottare soluzioni atte a mitigare le interferenze con la compresenza di ulteriori cantieri interessanti gli edifici e gli spazi aperti del Campus di Milano-Bicocca.

3. Sono a carico dell'Appaltatore oneri e spese relativi al mantenimento provvisorio della viabilità pubblica, privata e pedonale per favorire gli accessi ai fabbricati, limitrofi o interessati dal cantiere, carrabili e pedonali, e le attività commerciali presenti, con una percorrenza minima di m. 2,50, in accordo con la Direzione Lavori, gli Enti ed i soggetti interessati.

#### **Art. 11.5 PRESCRIZIONI, ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. Per quanto riguarda le prescrizioni tecniche sui materiali e sulle opere finite, vale quanto contemplato dal presente Capitolato e dalle disposizioni citate ai precedenti articoli. Le opere appaltate dovranno essere eseguite a regola d'arte, attenendosi ai criteri che verranno concordati nel corso dei lavori.

2. Si richiama l'obbligo di osservare la normativa tecnica di settore (CEI, CTI, UNI, ATS, ecc.), nonché la legislazione vigente al momento dei lavori in materia di sicurezza degli impianti e di contenimento dei consumi energetici.

3. In particolare i lavori non potranno considerarsi ultimati finché l'Appaltatore non abbia dimostrato di aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti dall'art. 10.1 che precede, dalle leggi vigenti a carico del Costruttore e/o dell'Installatore degli impianti, ivi compresa la presentazione della prescritta documentazione agli Enti competenti per l'ottenimento dei collaudi necessari per l'esercizio dell'impianto.

4. Per gli impianti elettrici e termici, a lavori ultimati e prima della stesura del relativo verbale, l'Appaltatore, o l'eventuale subappaltatore, dovrà rilasciare alla Direzione Lavori una dichiarazione scritta e firmata attestante, sotto la propria responsabilità, che le opere sono state eseguite in conformità alle vigenti norme CEI, UNI, al D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i., alla Legge n°186 dell'1.3.1968 e al Decreto Ministeriale n°37 del 22.01.2008 e s.m.i..

5. In mancanza di tale attestazione o della documentazione necessaria per l'ottenimento dei collaudi per esercizio degli impianti, le opere non potranno considerarsi ultimate, per cui non verrà redatto il relativo verbale di ultimazione e troveranno applicazione le disposizioni sanzionatorie di cui all'art. 4.7 che precede.

#### **Art. 11.6 ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE PER GLI IMPIANTI ELETTRICI E TERMICI**

1. La compilazione e consegna, prima di iniziare ogni singola categoria di lavoro, dei disegni costruttivi di cantiere sviluppati a partire dal progetto esecutivo e le loro eventuali modifiche secondo le esigenze prospettate dal Direttore Lavori e in base ai materiali proposti dall'Appaltatore e/o richiesti dal Direttore Lavori; tali disegni (che non faranno parte dei documenti contrattuali) dovranno essere sottoposti all'approvazione del Direttore Lavori.

2. La consegna, ove non già effettuata in corso di esecuzione come previsto dall'art. 6.2 che precede, entro 60 giorni dall'ultimazione, di due serie definitive dei disegni di cui al punto a) aggiornati in base all'effettiva consistenza dell'impianto installato (disegni "as-built") e del piano di manutenzione.

3. L'Appaltatore dovrà provvedere a dotarsi a completo suo carico di tutti gli attrezzi e di ogni altro mezzo d'opera occorrente:

- per l'installazione dell'impianto;
- per l'esecuzione degli interventi oggetto del presente appalto.

4. Tutte le apparecchiature devono essere fornite in opera complete degli accessori necessari per il loro corretto funzionamento e il relativo onere si intende compreso nel prezzo delle apparecchiature stesse.
5. Il dimensionamento dei dispositivi elettrici deve essere tale da ottenere, in tutte le prevedibili condizioni di funzionamento, un fattore di potenza non inferiore a 0,9 senza mai erogare energia reattiva.
6. Per i lavori in cui è prevista l'assistenza edile agli impianti e dove si vanno ad interessare le strutture murarie (posa di apparecchiature su solai e solette, ancoraggi, installazione di putrelle di sostegno, ecc.) la Ditta esecutrice dei lavori dovrà presentare una dettagliata relazione di calcolo da parte di tecnico abilitato, con sufficiente anticipo rispetto alla realizzazione delle opere e in ogni caso prima dell'inizio delle opere stesse, nonché una relazione che asseveri, prima della conclusione dei lavori, la corretta esecuzione delle opere, anche a mezzo di collaudo, firmata sempre da un tecnico abilitato (in mancanza di queste i lavori non potranno considerarsi ultimati).
7. È inoltre stabilito che tutti i materiali prima del loro impiego, devono ottenere l'approvazione della Direzione Lavori mediante l'impiego della Scheda Di Sottomissione di cui all'art. 1.3.3 let. c) del Disciplinare Tecnico Gestionale.
8. Per ogni parte di impianto completata l'Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese all'esecuzione delle prove delle stesse, da realizzarsi a norma di legge in presenza della D.L. e con emissione di dichiarazioni attestanti il risultato ed il buon esito delle prove suddette.
9. L'Appaltatore ha l'obbligo di richiedere tempestivamente alla Direzione Lavori la prescritta approvazione, fornendo tutti i dati necessari alla valutazione delle apparecchiature proposte (cataloghi tecnici, campioni e quant'altro utile), restando convenuto che gli oneri per la rimozione e l'allontanamento dal cantiere dei materiali giudicati non idonei saranno a totale carico dell'Appaltatore stesso, anche nel caso risultassero già collocati in opera.
10. L'Appaltatore resterà comunque l'unico responsabile per eventuali danni e/o incidenti conseguenti e/o in relazione con le opere eseguite anche se la Direzione Lavori ha dato pieno avallo alle stesse.

#### **Art. 11.7 ONERI ED OBBLIGHI PARTICOLARI A CARICO DELL'APPALTATORE PER GLI IMPIANTI ELEVATORI**

1. La compilazione e consegna, prima di iniziare i lavori, dei disegni costruttivi di cantiere sviluppati a partire dal Progetto Esecutivo e le loro eventuali modifiche secondo le esigenze prospettate dal Direttore Lavori e in base ai materiali proposti dall'Appaltatore e/o richiesti dal Direttore Lavori; tali disegni (che non faranno parte dei documenti contrattuali) dovranno essere sottoposti all'approvazione della Direzione Lavori.
2. L'appaltatore dovrà inoltre effettuare:
  - a. la consegna, ove non già effettuata in corso di esecuzione come previsto dall'art. 6.2 che precede, entro 60 giorni dall'ultimazione, e comunque insieme ai libretti di impianto, di tre serie di disegni definitivi (elettrici e meccanici) aggiornati in base all'effettiva consistenza dell'impianto installato ("as-built") e del piano di manutenzione;
  - b. collaudo dell'ascensore, licenza di impianto e di esercizio per il primo anno, compresi i relativi oneri;
  - c. le spese per eventuali prove di laboratorio per verifiche dei materiali e delle apparecchiature per controllare la rispondenza alle caratteristiche di Offerta oppure perché oggetto di contestazione. Comunque l'accettazione di qualsiasi materiale o apparecchio non esonererà la Ditta dalle responsabilità e Garanzie cui è tenuta per contratto;
  - d. l'installazione delle apparecchiature degli strumenti di misura occorrenti per le prove di

- funzionamento e collaudo;
- e. la pulizia e sgombero del cantiere ed allontanamento del materiale residuo nel più breve tempo;
  - f. manovalanza meccanica in aiuto al montatore;
  - g. manutenzione gratuita fino alla consegna;
  - h. allacciamento provvisorio energia elettrica di cantiere;
  - i. allacciamento elettrico luce e f.m. per l'impianto a partire dai misuratori comprese le relative protezioni a monte ed a valle della linea (sono comprese le canaline o i tubi per la protezione dei cavi);
  - j. allacciamento di linea telefonica dedicata che verrà collegata con la società incaricata della manutenzione.
3. I materiali e le attrezzature saranno dati in opera funzionanti e pertanto sarà a carico della ditta fornitrice tutto quanto necessario a tale fine salve le esclusioni esplicitamente stabilite;
4. Secondo quanto riportato al precedente comma 2-b) non potrà essere redatto il verbale di fine lavori qualora l'elevatore non sia collaudato e funzionante.
5. la mancata elencazione di una qualsiasi parte dell'impianto non esime la ditta appaltatrice dall'obbligo di provvedere alla sua installazione in opera, ove ciò risulti necessario o soltanto opportuno per ottenere la richiesta esecuzione a perfetta regola d'arte;
6. osservanza delle normative tecniche di settore (CEI, UNI, ecc.) nonché della legislazione vigente al momento dei lavori in materia di sicurezza degli impianti, di contenimento dei consumi energetici ed in generale inerente l'oggetto dell'appalto;
7. Per i lavori in cui è prevista l'assistenza edile agli impianti e dove si vanno ad interessare le strutture murarie (posa di apparecchiature su solai e solette, ancoraggi installazione di putrelle di sostegno, ecc.) la Ditta esecutrice dei lavori dovrà presentare una dettagliata relazione di calcolo da parte di tecnico abilitato, con sufficiente anticipo rispetto alla realizzazione delle opere e in ogni caso prima dell'inizio delle opere stesse, nonché una relazione che asseveri, prima della conclusione dei lavori, la corretta esecuzione delle opere, anche a mezzo di collaudo, firmata sempre da un tecnico abilitato (in mancanza di queste i lavori non potranno considerarsi ultimati).
8. Per ogni parte di impianto completata l'Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese all'esecuzione delle prove delle stesse, da realizzarsi a norma di legge in presenza del Direttore Lavori e con emissione di dichiarazioni attestanti il risultato ed il buon esito delle prove suddette.
9. L'Appaltatore resterà comunque l'unico responsabile per eventuali danni e/o incidenti conseguenti e/o in relazione con le opere eseguite anche se la Direzione Lavori ha dato pieno avallo alle stesse.
10. i lavori non potranno considerarsi ultimati finché l'Appaltatore non abbia eseguito il collaudo dell'impianto e consegnato i libretti di impianto e le certificazioni necessarie.

#### **Art. 11.8 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER "INFORMATIVA ALL'UTENZA SULL'ANDAMENTO DEI LAVORI"**

1. Ai fini di fornire all'utenza un'adeguata informazione circa l'andamento dei lavori, l'Amministrazione, tramite il Direttore Lavori, può chiedere all'appaltatore l'installazione di tutti o di alcuni "strumenti informativi" o "informatici", qui di seguito elencati e descritti nelle loro principali caratteristiche:
- a. Un "cartello contatore" elettronico dei giorni che mancano alla fine dei lavori; in caso di lavori di lunga durata il Direttore Lavori può richiedere un contatore che indichi le scadenze delle fasi più salienti dei lavori.
  - b. Un "cartello dinamico" che dovrà "descrivere" sinteticamente la tipologia dei lavori in

- esecuzione e la loro funzione-destinazione d'uso. Tale cartello sarà corredato da una sezione grafica/fotografica del cantiere "prima e dopo" i lavori comprensivo dei consumi delle utenze degli immobili oggetto di realizzazione, che evidenzia il miglioramento rispetto ai consumi energetici annuali dei 5 anni antecedenti l'ultimazione dei lavori.
- c. L'impresa dovrà provvedere a realizzare, con propria strumentazione e supporti informatici, una sequenza cronologica dello sviluppo dei lavori in formato fotografico/cinematografico su supporto digitale (CD). Tale sequenza su supporto informatico dovrà essere consegnata periodicamente al Direttore Lavori, che ne deciderà di volta in volta le successive scadenze di consegna.
- d. La predisposizione di fascicoli illustrativi delle opere da realizzare. Tali fascicoli, il cui contenuto sarà sottoposto ad Accettazione dell'Università, dovranno essere distribuiti mediante appositi dispensatori automatici da installare presso gli accessi principali degli immobili.
2. L'opportunità di realizzare gli "strumenti informativi" o "informatici" sarà valutata caso per caso dal Direttore Lavori in base alle caratteristiche e peculiarità dei lavori in questione, quali per esempio la durata, la complessità e l'impatto degli stessi sulla zona circostante.
3. La realizzazione, installazione e l'aggiornamento del contatore e del cartello dinamico è a cura e spese dell'impresa su indicazione della Direzione lavori
4. Le caratteristiche tecniche, la tipologia e le dimensioni degli "strumenti informativi" verranno definite dal Direttore Lavori in collaborazione con il Coordinatore della Sicurezza (CSE), in funzione delle caratteristiche del cantiere.
5. La realizzazione delle suddette strutture informative dovrà essere tale da non intralciare i lavori e la circolazione della zona circostante il cantiere e dovrà uniformarsi alle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza.

#### **Art. 11.9 CUSTODIA DEL CANTIERE**

1. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà dell'Amministrazione e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori, di proroga o novazione dei termini di esecuzione, e comunque fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Amministrazione.
2. L'Appaltatore assumerà l'obbligo della custodia dei beni mobili e immobili oggetto dei Contratti Applicativi. Dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, anche nelle more della sottoscrizione del Contratto Applicativo, l'Appaltatore dovrà provvedere prima alla custodia delle aree e degli edifici, con la diligenza del buon padre di famiglia, secondo le modalità minimali descritte dal presente Capitolato. Entro il termine di 3 Giorni Lavorativi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà predisporre e trattenere il duplicato di tutte le chiavi relative all'accesso principale alle aree relative a ciascun intervento, accertarsi del corretto funzionamento di tutte le serrature, catenacci o chiavistelli esistenti, proponendo altresì, a sua discrezione, di apporre nuove chiusure o sostituire quelle che a suo giudizio non offrono le necessarie garanzie di sicurezza, anche attraverso la realizzazione di opere provvisorie che inibiscano i diversi accessi alle aree in questione: ad analoghe operazioni dovrà provvedere nel corso dell'esecuzione dei lavori e via via che se ne presenti la necessità.
3. L'Appaltatore dovrà custodire, con idoneo sistema, le chiavi generali di accesso ad ogni fabbricato oggetto di realizzazione, che ne garantisca la sicurezza e la riservatezza, ma che al tempo stesso consenta di fornirne copia, in qualsiasi momento, al personale appositamente autorizzato all'accesso dall'Università. Entro il termine di 3 Giorni Lavorativi decorrenti dalla data verbale di consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà completare una visita alle aree, segnalando all'Università l'esistenza di situazioni oggettive di pericolo, attuale o potenziale, ed anticipando i rimedi

necessari. Decorso il suddetto termine, e fino alla conclusione dei Contratti Applicativi, l'Appaltatore sarà responsabile di tutti gli eventi connessi alla custodia.

**Art. 11.10 SOTTRAZIONI - GUASTI - DANNI**

1. L'Amministrazione declina ogni responsabilità per sottrazioni, guasti o danni apportati a materiali depositati in cantiere o messi in opera dall'Appaltatore fino alla data della consegna delle opere.

**Art. 11.11 CARTELLO DI CANTIERE**

1. Nei cantieri ove si eseguono opere pubbliche deve essere affisso in vista al pubblico un cartello chiaramente leggibile (dimensioni: base 150 cm – h 250 cm) nel quale devono essere indicati:

- le informazioni riportate nel modello di cui alla pagina seguente,
- tutte le indicazioni previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
- Nel cantiere deve essere affissa ben in vista la notifica preliminare all'ATS competente prevista dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

2. Il cartello e le scritte sono esenti dal pagamento di tasse e di diritti comunali.

3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di installare, sui ponteggi esterni di cantiere e per tutta la durata dei lavori, pannelli pubblicitari senza che l'Appaltatore possa pretendere compenso alcuno nei confronti dell'Amministrazione e nei confronti del soggetto autorizzato dall'Amministrazione stessa ad installare il pannello. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti per la messa in sicurezza del ponteggio.

4. L'Appaltatore, di sua iniziativa e previa intesa con l'Amministrazione, potrà concedere ad impresa pubblicitaria l'autorizzazione all'utilizzo di ponteggi e/o cesate per l'installazione di pannelli pubblicitari a condizione che all'Amministrazione venga garantito il 50% del provento pubblicitario complessivo per l'uso degli spazi a ciò destinati. Il provento deve risultare dalla convenzione che verrà stipulata tra Appaltatore e Impresa Pubblicitaria. Sono a carico dell'Appaltatore gli oneri derivanti per la messa in sicurezza dei ponteggi e/o cesate.

**FAC-SIMILE DI CARTELLO**

(in alto e in grande)

**Ente appaltante: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA**  
**AREA INFRASTRUTTURE E APPROVVIGIONAMENTI**  
**LAVORI DI**

Progetto \_\_\_\_\_ approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. \_\_\_\_\_ del

Concessione Edilizia n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ (o altro titolo autorizzativo)

**Responsabile del Procedimento:** \_\_\_\_\_

**Progetto \_\_\_\_\_:**

**Direzione Lavori:**

**Progetto \_\_\_\_\_ Opere in C.A.:**

**Direzione Lavori Opere in C.A.:**

**Progetto \_\_\_\_\_ Impianti:**

**Direzione Lavori Impianti:**

**Assistente/i Lavori :**

**Coordinatore per la Progettazione :** \_\_\_\_\_

**Coordinatore per l'Esecuzione:** \_\_\_\_\_

Durata stimata in uomini x giorni : \_\_\_\_\_

Notifica Preliminare in data : \_\_\_\_\_

**IMPORTO DEL PROGETTO :** ( Euro \_\_\_\_\_ )

**IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA :** ( Euro \_\_\_\_\_ )

**ONERI PER LA SICUREZZA :** ( Euro \_\_\_\_\_ )

**IMPORTO DEL CONTRATTO :** ( Euro \_\_\_\_\_ )

**DATA DI INIZIO DEI LAVORI :** \_\_\_\_\_

**CON FINE LAVORI PREVISTA IL :** \_\_\_\_\_

**SOSPENSIONI : DAL \_\_\_\_\_ AL \_\_\_\_\_**

Gara in data \_\_\_\_\_, Offerta di Euro \_\_\_\_\_ pari al ribasso del \_\_\_\_\_%

**IMPRESA ESECUTRICE :** \_\_\_\_\_

Con sede : \_\_\_\_\_

**Legale Rappresentante :** \_\_\_\_\_

**Direttore Tecnico :** \_\_\_\_\_

1) Impresa Subappaltatrice : \_\_\_\_\_

2) Impresa Subappaltatrice: \_\_\_\_\_

Sede : \_\_\_\_\_

Sede : \_\_\_\_\_

Legale Rappresentante : \_\_\_\_\_

Legale Rappresentante : \_\_\_\_\_

Categoria Lavori : \_\_\_\_\_

Categoria Lavori : \_\_\_\_\_

Importo Lavori : Euro \_\_\_\_\_

Importo Lavori : Euro \_\_\_\_\_

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'Ufficio tecnico Comunale  
Telefono: \_\_\_\_\_ Fax: \_\_\_\_\_



#### **Art. 11.12 SANZIONI PER MANCATI ADEMPIMENTI**

1. Si rimanda a quanto indicato all'art. 4.7 del presente Capitolato.

#### **Art. 11.13 CONTROVERSIE**

1. La procedura descritta nel presente articolo è rivolta a disciplinare le singole contestazioni inerenti l'esecuzione dei rapporti contrattuali dell'Accordo Quadro e dei Contratti Applicativi. Tutte le contestazioni dovranno essere manifestate esclusivamente attraverso la procedura che segue. Nell'utilizzare questa procedura le Parti si impegnano ad attenersi scrupolosamente alle regole della correttezza, della trasparenza e delle professionalità, richiamate dall'art. 1.8 che precede. In particolare l'Appaltatore assumerà l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Università tutte le evenienze, gli accadimenti ed i fatti che in qualche modo possono incidere sui costi di esecuzione dei Contratti, collaborando così al contenimento della spesa ed assumendo una diretta responsabilità per i danni, sia a carico dell'Università, sia a carico dell'Appaltatore, derivanti dalla ritardata segnalazione.
2. Per le riserve e le contestazioni tecniche riguardanti la fase esecutiva delle prestazioni contrattuali, si applica l'art. 205 del Codice dei contratti e l'art.14 del DM 49/18 e secondo la procedura che segue che vale come disciplina specifica delle riserve ai sensi dell'art. 9 del DM 49/18 a seguito dell'abrogazione degli artt. 190 e 191 del DPR 207/10.
3. Viene considerato atto idoneo a tutelare gli interessi delle parti soltanto la contestazione scritta trasmessa a mezzo PEC e indirizzata dal Direttore Lavori o dal R.U.P.ca al Direttore Tecnico e al Rappresentante Legale/Procuratore dell'ATI o viceversa. Nella comunicazione dell'Appaltatore dovrà essere indicato il nominativo del soggetto designato per l'analisi in contraddittorio con il soggetto sopra individuato dell'Università: il soggetto in questione dovrà essere scelto all'interno dello Staff tecnico di cantiere.
4. Detta comunicazione deve essere effettuata entro cinque Giorni Lavorativi dalla data in cui una delle Parti abbia avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento dell'altra parte che si intende impugnare. La contestazione può essere illustrata per iscritto, documentata e quantificata nei cinque Giorni Lavorativi successivi alla data della comunicazione. Ciascuna comunicazione avente ad oggetto la contestazione di lavori eseguiti deve essere formulata dal Direttore Lavori utilizzando il modulo "Notifica di contestazione lavori - Livello uno" di cui all'*Allegato 5\_Notifica di contestazioni lavori* e deve riguardare una sola contestazione. L'esposizione delle ragioni delle Parti deve essere formulata in modo esaustivo, cioè nella piena consapevolezza che, decorsi i termini fissati, non è concesso di proporre ulteriori argomentazioni, di produrre nuovi documenti e di fare riferimento ad atti o fatti che non siano stati esplicitamente e motivatamente utilizzati, nei termini fissati, per comunicare e per illustrare la contestazione.
5. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute.
6. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
7. La mancata comunicazione o illustrazione delle contestazioni nei termini e nei modi sopra fissati comporta la decadenza della pretesa o del diritto di illustrare le proprie ragioni. Qualora la parte fosse oggettivamente impossibilitata a quantificare le proprie pretese, dovrà comunque dare comunicazione, nel termine di cinque giorni, del fatto che intende contestare fornendo congrue spiegazioni sulle ragioni dell'impossibilità, e fornendo altresì tutti i dati di cui può disporre utilizzando l'ordinaria diligenza, riservandosi infine di precisare la pretesa nei modi e nei termini da convenire con la controparte.
8. Per le contestazioni inerenti l'esecuzione dei lavori le Parti dovranno necessariamente

attivare i due Livelli di seguito illustrati, prima di poter adire in prima istanza il Collegio Consultivo Tecnico, ove istituito, e in estrema ratio al giudice ordinario secondo quanto disposto dal comma 14 che segue.

a) Livello uno

La contestazione, debitamente documentata come sopra detto, sarà esaminata e discussa dal Direttore Lavori in contraddittorio con la persona all'uopo designata dall'Appaltatore al fine di addivenire ad un'ipotesi di accordo. Laddove tale soggetto non fosse esplicitamente individuato, tale attività sarà implicitamente in capo al Direttore Tecnico. Qualora le Parti non risolvessero la contestazione entro quindici Giorni Lavorativi dalla comunicazione, completeranno il modulo "Notifica di contestazione lavori - Livello uno" con le proprie argomentazioni, lo firmeranno e trasferiranno la contestazione a livello decisionale superiore - Livello due (per l'Università rappresentato dal R.U.P.ca) entro i cinque Giorni Lavorativi successivi (vedere lettera b) che segue). Laddove alla comunicazione inviata da una delle due Parti non dovesse seguire, entro quindici Giorni Lavorativi dalla data di trasmissione della comunicazione suddetta, alcuna risposta scritta, la contestazione formulata dalla parte scrivente si riterrà accolta dalla parte ricevente. In caso contrario, la contestazione è automaticamente trasferita al livello decisionale immediatamente superiore.

b) Livello due

La contestazione, che non potrà in nessun caso debordare dai limiti, dalle puntualizzazioni e dalla documentazione di cui al livello uno, verrà esaminata e discussa in contraddittorio dal R.U.P.ca e dal Legale Rappresentante/Procuratore dell'ATI entro cinque Giorni Lavorativi dal ricevimento del modulo di notifica della contestazione. Qualora le Parti non addivenissero ad un'ipotesi di accordo entro i cinque Giorni Lavorativi successivi, completeranno il modulo "Notifica di contestazione lavori - Livello due" con le proprie argomentazioni, lo firmeranno e la parte interessata potrà procedere a sottoporre il quesito alle determinazioni del Collegio Consultivo Tecnico, ove istituito; qualora il CCT non fosse istituito la parte interessata procederà come indicato al successivo comma 14.

9. Le Parti ribadiscono che i termini sopra previsti sono tutti a pena di decadenza, che le azioni giudiziarie sono ammissibili solo dopo che si siano percorsi i due livelli sopra descritti e, ove prevista, la procedura di cui all'art. 6 della L.120/20 istitutiva del "Collegio Consultivo Tecnico" (CCT) ed infine che le contestazioni non solo non potranno avere un oggetto diverso da quello trattato in fase precontenziosa, ma che al livello due e in sede di CCT non potranno essere esposti fatti, prodotti documenti o articolate prove che non siano stati utilizzati fin dal livello uno.

10. Qualora le Parti raggiungano, in uno dei due livelli precedenti, un'ipotesi di accordo, il rappresentante dell'Università, per mezzo del R.U.P.ca, attiverà in merito la formale pronuncia dell'Università. Detta pronuncia dovrà essere adottata entro i successivi trenta giorni.

11. Le contestazioni non aventi ad oggetto l'esecuzione dei lavori, saranno formulate mediante semplice comunicazione da effettuarsi a mezzo PEC. Eventuali comunicazioni pervenute per altri canali non saranno ritenute valide ai fini contrattuali, anche in sede di giudizio, in quanto non riconosciute dalle Parti. A tale riguardo, il Piano della Qualità dovrà precisare l'indirizzo PEC che l'Appaltatore costituirà per comunicare con l'Università durante l'esecuzione dei Contratti. La comunicazione inerente l'esecuzione dei Contratti avverrà, per l'Università, per mezzo del R.U.P.ca mentre per l'Appaltatore per mezzo del Legale rappresentante/Procuratore dell'ATI. Parallelamente, la comunicazione operativa inerente le attività di costruzione avverrà direttamente tra il Direttore

Lavori, il Coordinatore per la sicurezza in esecuzione e il Direttore Tecnico: anche in questo caso, il Piano della Qualità, definirà i flussi di comunicazione tra i soggetti operanti nell'esecuzione dei Contratti Applicativi. Comunicazioni che perverranno da soggetti diversi da quelli sopra individuati non avranno validità ai fini dell'esecuzione dei Contratti Applicativi e non saranno pertanto evase da parte del R.U.P.ca.

12. Qualora le Parti non dovessero addivenire ad un accordo, le stesse comunicheranno reciprocamente e per iscritto le proprie argomentazioni; dopodiché, la parte interessata potrà attivare il CCT e solo dopo la determinazione finale dello stesso procedere come indicato al seguente comma 14.

13. Per qualsiasi controversia, se non definita con le procedure sopra descritte, relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, dovrà essere esperita la procedura prevista all'art.6 della L.120/20 istitutiva del Collegio Consultivo Tecnico prima di adire le vie giudiziarie. Per qualsiasi controversia non definita sarà competente esclusivamente il Foro di Milano.

14. Per tutte le controversie comunque attinenti all'interpretazione e all'esecuzione dei Contratti Applicativi, che non fossero risolte nei modi sopra descritti, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Milano, cui le controversie potranno essere sottoposte alle condizioni e nei limiti indicati nei commi che precedono.

#### **Art. 11.14 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI**

1. Fatti salvi i casi di risoluzione previsti dall'art. 108 comma 2 del Codice dei contratti e dall'art. 5 commi 4 e 5 del D.L.16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020, n. 120, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, nelle ipotesi previste dall'art. 108 – comma 1 del Codice dei contratti.

2. L'amministrazione può, altresì, procedere alla risoluzione del contratto nel caso di grave inadempimento delle obbligazioni di cui al presente capitolato, secondo le modalità previste dall'art. 108, commi 3 e 4, del Codice dei contratti.

3. L'Amministrazione ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto mediante invio di PEC, senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi, che valgono quali clausole risolutive espresse:

- a) in caso di dolosa collusione da parte dei componenti dell'Appaltatore con personale appartenente al committente o con i terzi;
- b) in caso di violazione da parte dell'affidatario degli obblighi contributivi e fiscali e/o nei confronti dei dipendenti o collaboratori;
- c) nel caso indicato all'Art. 4.7, comma 6, del presente capitolato;
- d) nel caso previsto dall'Art. 5.5 comma 2 "Cessione del contratto e cessione dei crediti";
- e) nel caso l'operatore economico violi il Patto d'Integrità tra l'Amministrazione e i partecipanti alla Gara;
- f) nei casi indicati dall'Art. 4.9 "Penali in caso di ritardo e/o inadempienza" del presente capitolato;
- g) mancata osservanza da parte dell'Operatore Economico, dei suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nella realizzazione del servizio, del Codice di Comportamento adottato dal codice di comportamento adottato dall'Università degli Studi di Milano-Bicocca, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/07/2016, pena la risoluzione del contratto;
- h) violazione delle previsioni di cui all'art. 9.2 comma 3 del presente capitolato in materia di subappalto o cottimo;
- i) mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 4.3, del presente capitolato e nei casi di sospensione ingiustificata dei lavori da parte dell'Appaltatore, fermo restando quanto previsto

dall'articolo 107 del Codice dei contratti;

j) grave violazione della normativa in materia di sicurezza nei cantieri o nei casi previsti dall'articolo 2.1 commi 7 e 8 del presente capitolato;

k) nell'ipotesi prevista dall'art. 89 comma 9 del Codice dei Contratti;

l) in caso di grave e ripetuta violazione dei tempi di esecuzione delle prestazioni stabiliti nei contratti Applicativi, fermo restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4.9;

m) nel caso di mancata trasmissione della polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi entro il termine previsto dall'art. 8.2 comma 2 del presente capitolato;

n) nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al contratto siano eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136;

o) in caso di violazione degli obblighi assunti con l'Offerta Tecnica presentata in sede di Gara;

p) nel caso di mancata trasmissione delle polizze assicurative del progettista di responsabilità civile e professionale per rischi derivanti dalle attività di propria competenza. di cui all'art. 8.2 comma 1;

4. L'Amministrazione ha inoltre la facoltà, in caso di consegna d'urgenza dei lavori prima della stipulazione del contratto, di sciogliersi dal vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione definitiva, nei casi e con le modalità di cui al precedente comma 3.

5. L'Appaltatore si impegna, quando venga applicata una clausola risolutiva espressa, a rilasciare il cantiere entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di applicazione della stessa.

6. A seguito di risoluzione del contratto si procederà con le modalità previste dai commi 5, 6, 7, 8 e 9 dell'art.108 del Codice dei contratti.

7. In ogni caso, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Amministrazione, saranno posti a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri economici:

a) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;

b) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della Gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

c) l'eventuale maggiore onere per l'Amministrazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di Gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

d) gli eventuali maggiori oneri sopportati dall'Amministrazione a titolo di custodia del cantiere, per tutto il tempo intercorrente tra la riconsegna del suddetto cantiere all'Amministrazione stessa effettuata dall'Appaltatore uscente e la sua successiva riconsegna alla nuova impresa affidataria dell'appalto.

#### **Art. 11.15 RECESSO**

1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 – comma 4-ter e 92 – comma 4, del D. Lgs. 6 settembre 2011 n.159, l'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo PEC. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

#### **Art. 11.16 SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE E TASSE**

1. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, le imposte, le tasse ed i diritti di segreteria inerenti e conseguenti al perfezionamento, alla stipulazione e alla registrazione del contratto, nonché agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, quali in particolare:

- a) le spese contrattuali previste dal Capitolato Generale;
- b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

2. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

3. Il presente contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si intendono I.V.A. esclusa.

4. Sono quindi inclusi anche gli oneri di registrazione dei documenti di contabilità.

5. Il contratto per accordo quadro sarà stipulato, di norma, congiuntamente con tutti gli operatori economici aggiudicatari dell'accordo quadro. L'Amministrazione si riserva, tuttavia, la facoltà di stipulare, a proprio insindacabile giudizio, singoli contratti per accordo quadro con ciascun operatore economico qualora, per qualsiasi causa, la stipulazione in forma congiunta non risulti possibile. In ogni caso le spese relative alla stipulazione del contratto saranno suddivise proporzionalmente tra gli operatori economici aggiudicatari. Nel caso in cui uno o più operatori economici risultino non idonei o non disponibili alla stipulazione del contratto di accordo quadro la spesa residua sarà addebitata pro quota agli operatori economici firmatari del contratto senza che i medesimi possano sollevare eccezioni di sorta.

**Tabella A**

	CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI EDIFICIO U19 - ERGON				
LAVORI					
Categoria			Importo Euro (o.s. inclusi)	Classific a	%
Edifici Civili e Industriali	CATEGORIA PREVALENTE	OG1	€ 2.962.073,92	IV-bis	50,34%
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie		OS3	€ 218.881,15	I	3,72%
Impianti termici e di condizionamento		OS28	€1.238.039,48	III-bis	21,04%
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi		OS30	€ 1.464.895,39	III-bis	24,90%
TOTALE APPALTO COMPONENTE LAVORI (di cui € 113.113,62 per oneri della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso)			€ 5.883.889,94		100,00%
FORNITURE					
			Importo Euro (o.s. inclusi)		
TOTALE APPALTO COMPONENTE FORNITURE (di cui € 1.215,28 per oneri della sicurezza da DUVRI non soggetti a ribasso)			€ 406.215,28		
TOTALE					
			Importo Euro (o.s. inclusi)		
TOTALE APPALTO LAVORI + FORNITURE (di cui € 114.328,90 per oneri della sicurezza PSC+DUVRI non soggetti a ribasso)			€ 6.290.105,22		

	CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI EDIFICIO U9 - KOINE' (IV lotto)				
LAVORI					
Categoria			Importo Euro (o.s. inclusi)	Classific a	%
Edifici Civili e Industriali	CATEGORIA PREVALENTE	OG1	€ 2.173.450,54	IV	45,30%
Strutture prefabbricate in cemento armato		OS13	€ 344.737,14	II	7,19%
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie		OS3	€ 172.440,89	I	3,59%
Impianti termici e di condizionamento		OS28	€ 1.168.453,05	III-bis	24,35%
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi		OS30	€ 938.554,53	III	19,56%
TOTALE APPALTO COMPONENTE LAVORI (di cui € 46.838,85 per oneri della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso)			€ 4.797.636,15		100,00%
FORNITURE					
			Importo Euro (o.s. inclusi)		
TOTALE APPALTO COMPONENTE FORNITURE (di cui € 1.896,78 per oneri della sicurezza da DUVRI non soggetti a ribasso)			€ 1.136.061,78		
TOTALE					
			Importo Euro (o.s. inclusi)		
TOTALE APPALTO LAVORI + FORNITURE (di cui € € 48.735,63per oneri della sicurezza PSC+DUVRI non soggetti a ribasso)			€ 5.933.697,93		

ACCORDO QUADRO  
APPALTO MISTO DI LAVORI E FORNITURE  
PER LA RISTRUTTURAZIONE DI PORZIONE DELL'EDIFICIO DENOMINATO U9 - KOINE' (IV LOTTO) ED U19 - ERGON.

<b>RIEPILOGO</b>	
<b>Categoria</b>	<b>Importo Euro</b>
<b>LAVORI + FORNITURE da assoggettare a ribasso</b>	<b>€ 12.060.738,62</b>
<b>ONERI PER LA SICUREZZA (PSC + DUVRI) non soggetti a ribasso</b>	<b>€ 163.064,53</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO LAVORI + FORNITURE</b>	<b>€ 12.223.803,15</b>

La Dirigente Area Infrastrutture e Approvvigionamenti  
Arch. Anna Maria Maggiore  
[f.to digitalmente ex art. 24, D.Lgs. 82/05]